

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 settembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione (UE) 2018/1047 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (18CE1742).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (18CE1743).....</u>	<i>Pag.</i> 2
<u>Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1744).....</u>	<i>Pag.</i> 8
<u>Decisione (UE) 2018/1050 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla nomina di sei membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito (18CE1745).....</u>	<i>Pag.</i> 10
<u>Decisione n. 55/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1051] (18CE1746).....</u>	<i>Pag.</i> 12
<u>Decisione n. 56/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1052] (18CE1747).....</u>	<i>Pag.</i> 13
<u>Decisione n. 57/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1053] (18CE1748).....</u>	<i>Pag.</i> 16
<u>Decisione n. 58/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1054] (18CE1749).....</u>	<i>Pag.</i> 18
<u>Decisione n. 59/2018 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1055] (18CE1750).....</u>	<i>Pag.</i> 20



<u>Decisione n. 60/2018 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1056] (18CE1751).....</u>	Pag. 22
<u>Decisione n. 61/2018 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2018/1057] (18CE1752).....</u>	Pag. 24
<u>Decisione n. 62/2018 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 giugno 2018, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica e nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni [2018/1058] (18CE1753).....</u>	Pag. 25
<i>Pubblicati nel n. L 189 del 26 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1059 della Commissione, del 24 luglio 2018, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello per le navi battenti bandiera danese (18CE1754).....</u>	Pag. 30
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1755).....</u>	Pag. 32
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazzone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1756).....</u>	Pag. 37
<u>Decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati (18CE1757).....</u>	Pag. 42
<i>Pubblicati nel n. L 190 del 27 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (18CE1758).....</u>	Pag. 49
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1064 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE1759).....</u>	Pag. 77
<u>Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio (18CE1760).....</u>	Pag. 79
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1066 della Commissione, del 27 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE1761).....</u>	Pag. 82
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1067 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4804] (18CE1762).....</u>	Pag. 84



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1068 della Commissione, del 27 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 5121] (18CE1763)</u>	Pag. 91
<i>Publicati nel n. L 192 del 30 luglio 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (18CE1764)</u>	Pag. 110
<u>Regolamento (UE) 2018/1070 del Consiglio, del 26 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (18CE1765)</u>	Pag. 130
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 (18CE1766)</u>	Pag. 132
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE1767)</u>	Pag. 136
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1768)</u>	Pag. 139
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1769)</u>	Pag. 141
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1770)</u>	Pag. 145
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (18CE1771)</u>	Pag. 150
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (18CE1772)</u>	Pag. 153
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (18CE1773)</u> ...	Pag. 156
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (18CE1774)</u>	Pag. 240
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS) (18CE1775)</u>	Pag. 243



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (18CE1776).....</u>	Pag. 246
<u>Decisione (PESC) 2018/1082 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (18CE1777)....</u>	Pag. 249
<u>Decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (18CE1778).....</u>	Pag. 251
<u>Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 (18CE1779).....</u>	Pag. 253
<u>Decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE1780).....</u>	Pag. 256
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1086 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1781).....</u>	Pag. 259
<u>Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1782).....</u>	Pag. 261
<u>Decisione n. 1/2018 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 22 marzo 2018, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088] (18CE1783).....</u>	Pag. 267

Publicati nel n. L 194 del 31 luglio 2018


RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19 gennaio 2012) (18CE1784).....</u>	Pag. 271
<u> Rettifica della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 del 1° giugno 2013) (18CE1785).....</u>	Pag. 271

Publicati nel n. L 190 del 27 luglio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/1047 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Singapore («accordo»).
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 14 ottobre 2013.
- (3) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva. Correda l'accordo una lettera di accompagnamento che ne costituisce parte integrante e che dovrebbe essere firmata contemporaneamente all'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, e della lettera di accompagnamento ad esso acclusa, con riserva di conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e la lettera di accompagnamento ad esso acclusa a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1048 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2018****che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la continua crescita del settore dell'aviazione aumenta anche la pressione della domanda di utilizzo dello spazio aereo disponibile; di conseguenza diventa ancora più importante utilizzare tale spazio aereo nel modo più efficace ed efficiente possibile. La fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) che utilizzano la navigazione basata sulle prestazioni (PBN) può apportare benefici in termini di sicurezza, capacità ed efficienza grazie all'ottimizzazione delle rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo e delle procedure di avvicinamento strumentale. Al fine di ottenere detti benefici e migliorare la prestazione della rete europea di gestione del traffico aereo è opportuno prevedere l'armonizzazione dei requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e delle procedure operative per la PBN.
- (2) Tali requisiti e procedure relativi alla PBN dovrebbero essere basati sulle norme sviluppate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e la loro attuazione dovrebbe essere conforme al piano globale di navigazione aerea dell'ICAO ⁽²⁾ e al piano generale ATM europeo ⁽³⁾.
- (3) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare il punto SERA.5015, lettera a), l'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare il punto ORO.GEN.110(d), e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale attuato dall'allegato I del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare il punto TCO.205, prevedono che l'aeromobile sia adeguatamente attrezzato e che l'equipaggio di condotta sia adeguatamente qualificato per operare sulla rotta prevista o per eseguire la procedura prevista. Tali requisiti dovrebbero essere integrati con requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo che specifichino le procedure di volo e le rotte corrispondenti.
- (4) L'attuazione della PBN nelle aree terminali di controllo ad alta densità, imposta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione ⁽⁷⁾, dovrebbe migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e facilitare le sequenze di traffico in una fase precoce, in modo da permettere una riduzione del consumo di carburante e dell'impatto ambientale nelle fasi di discesa e arrivo. Al fine di agevolarne l'attuazione, i requisiti del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con quelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014.

⁽¹⁾ GUL 79 del 13.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Documento ICAO 9750.


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GUL 123 del 4.5.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GUL 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 133 del 6.5.2014, pag. 12).


⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GUL 190 del 28.6.2014, pag. 19).



- (5) Poiché per motivi di sicurezza ed efficienza in termini di costi è opportuna l'istituzione di approcci con minimi di prestazione per l'allineamento di pista con guida verticale (LPV), dovrebbe essere promosso l'uso di sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS), in particolare il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS). Le operazioni con altre capacità PBN dovrebbero tuttavia essere agevolate prevedendo altri minimi in aggiunta agli LPV.
- (6) All'atto di sviluppare il piano di miglioramento della rete delle rotte europee, il gestore della rete di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ⁽¹⁾ è tenuto, a norma di detto regolamento, a ricorrere a un processo decisionale in cooperazione. Di conseguenza, per quanto riguarda la fornitura di servizi ATM/ANS a norma del presente regolamento, il gestore della rete dovrebbe coordinarsi con i fornitori di servizi ATM/ANS, in particolare per garantire che le rotte ATS usate per il transito da e per la rete *di rotta* siano coerenti con le specifiche delle rotte strumentali standard di partenza (SID) e di arrivo (STAR) servite.
- (7) I requisiti diretti ai fornitori di servizi ATM/ANS che riguardano l'attuazione della PBN stabilita dal presente regolamento dovrebbero comprendere, in particolare, requisiti idonei all'attuazione di procedure di avvicinamento 3D in tutti i fine pista strumentali e, qualora tali fornitori abbiano stabilito rotte SID o STAR, l'attuazione di tali rotte. L'imposizione di tali requisiti potrebbe tuttavia, in determinate circostanze, comportare conseguenze negative gravi che prevarrebbero sui potenziali benefici in termini di sicurezza, capacità ed efficienza. È pertanto opportuno, in tali situazioni, autorizzare i fornitori di servizi ATM/ANS a non rispettare detti requisiti e ad applicare invece requisiti alternativi più adeguati alla situazione specifica e comunque idonei a raggiungere, per quanto possibile, i benefici perseguiti.
- (8) Nell'interesse di una transizione agevole e sicura, è opportuno inoltre autorizzare i fornitori di servizi ATM/ANS a fornire i loro servizi anche con altri mezzi rispetto alla PBN, in conformità ai requisiti del presente regolamento, per un periodo di tempo ragionevole. Alla luce della necessità di razionalizzare la fornitura di servizi ATM/ANS ed evitare costi inutili, in particolare per gli utenti dello spazio aereo, che risultano dall'esistenza di un'infrastruttura di navigazione stratificata, a partire dal 1° giugno 2030 non dovrebbero più essere autorizzati a farlo, se non quale misura di emergenza.
- (9) Nell'interesse della sicurezza dovrebbe inoltre essere garantita una transizione agevole e coordinata alla fornitura di servizi ATM/ANS che ricorrono alla PBN, in conformità ai requisiti del presente regolamento. I fornitori di servizi ATM/ANS dovrebbero pertanto adottare, in maniera tempestiva ed efficace, tutte le misure necessarie a tale scopo. Tali misure dovrebbero comprendere l'istituzione di un piano di transizione, che ogni fornitore dovrebbe tenere aggiornato in modo da tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti riguardanti la transizione. I piani di transizione e tutti gli aggiornamenti di rilievo, ovvero che comportano una modifica sostanziale del piano e che potrebbero incidere materialmente sugli interessi delle parti interessate, dovrebbero essere istituiti dopo un processo di consultazione di queste ultime, al fine di garantire che sia preso in considerazione il loro punto di vista ove opportuno, e previa approvazione dell'autorità competente, al fine di garantire la conformità ai requisiti definiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 4, paragrafo 1.
- (10) Dopo l'attuazione dei requisiti della PBN di cui al presente regolamento possono verificarsi, eccezionalmente, situazioni in cui risulti impossibile ai fornitori di servizi ATM/ANS fornire i loro servizi in conformità a tali requisiti, per motivi imprevisi che esulano dal loro controllo. Fatto salvo l'obbligo per detti fornitori di servizi di adottare tutte le misure ragionevoli possibili per prevenire tali situazioni e di ripristinare quanto prima la conformità a detti requisiti qualora tali situazioni dovessero comunque verificarsi, i fornitori di servizi dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure di emergenza necessarie per garantire la continuità e la sicurezza del servizio con altri mezzi, in particolare tramite procedure di navigazione convenzionali.
- (11) È necessario accordare alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per conformarsi al presente regolamento. I requisiti riguardanti l'uso esclusivo della PBN dovrebbero applicarsi a partire da un'opportuna data successiva in modo da disporre di un periodo di tempo sufficiente per una transizione agevole e sicura. Inoltre, anche talune disposizioni dell'allegato dovrebbero applicarsi a partire da un'opportuna data successiva, in considerazione dell'ulteriore tempo necessario alle parti per adattarsi ai requisiti in questione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni.
2. Il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e ai gestori aeroportuali (di seguito «fornitori di servizi ATM/ANS») responsabili di attuare procedure di avvicinamento strumentale o rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS) e che forniscono i propri servizi:
 - a) nello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applica il trattato;
 - b) in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri siano responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «navigazione basata sulle prestazioni (PBN)»: la navigazione basata sulle prestazioni quale definita all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012;
- 2) «rotta ATS»: la rotta ATS quale definita all'articolo 2, paragrafo 46, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
- 3) «procedura di avvicinamento strumentale»: la procedura di avvicinamento strumentale quale definita all'articolo 2, paragrafo 90, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
- 4) «procedure di navigazione convenzionali»: rotte ATS e procedure di avvicinamento strumentale basate sull'uso di supporti di navigazione da terra che non permettono la conformità ai requisiti PBN definiti dal presente regolamento;
- 5) «pista strumentale»: la pista strumentale quale definita all'allegato I, punto 22, del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione ⁽²⁾;
- 6) «specifica di navigazione»: una serie di requisiti per aeromobili ed equipaggi, necessari a sostenere le operazioni di navigazione basata sulle prestazioni entro uno spazio aereo definito;
- 7) «specifica X relativa alle prestazioni di navigazione richieste (RNP)»: una specifica di navigazione basata sulla navigazione d'area che comprende i requisiti relativi al sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni e alla funzione di allarme, dove «X» indica la precisione della navigazione laterale espressa in miglia nautiche o al tipo di operazione e alle funzionalità richieste;
- 8) «navigazione laterale (LNAV)», «navigazione laterale/navigazione verticale (LNAV/VNAV)» e «prestazione per l'allineamento di pista con guida verticale (LPV)»: etichette che identificano i diversi tipi di minimi operativi sui grafici di avvicinamento, i quali illustrano le procedure di avvicinamento basate su sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) classificati come «avvicinamento RNP» (RNP APCH);
- 9) «fine di traiettoria di tipo RF (radius to fix, RF)»: percorso circolare costante di un raggio che ruota attorno a un fulcro definito e che termina a un punto fisso;
- 10) «avvicinamento 2D»: procedura di avvicinamento strumentale, classificata come «procedura di avvicinamento non di precisione» quale definita all'articolo 2, paragrafo 90, del regolamento di esecuzione n. 923/2012;
- 11) «avvicinamento 3D»: procedura di avvicinamento strumentale, classificata come «procedura di avvicinamento con guida verticale» o «procedura di avvicinamento di precisione» quali definite all'articolo 2, paragrafo 90, del regolamento di esecuzione n. 923/2012;
- 12) «sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS)»: sistema di potenziamento ad ampia copertura nell'ambito del quale l'utente di un GNSS riceve informazioni di potenziamento da un trasmettitore basato su satelliti;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).



- 13) «specifica X relativa alla navigazione d'area (RNAV)»: specifica di navigazione basata sulla navigazione d'area che non comprende i requisiti relativi al sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni e alla funzione di allarme, dove «X» indica la precisione della navigazione laterale espressa in miglia nautiche;
- 14) «rotta strumentale standard di arrivo (STAR)»: una rotta di arrivo determinata in conformità alle regole del volo strumentale che collega un punto significativo, in genere situato lungo una rotta per l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS), con un punto nel quale è possibile cominciare una procedura pubblicata di avvicinamento strumentale;
- 15) «rotta strumentale standard di partenza (SID)»: una rotta di partenza determinata in conformità alle regole del volo strumentale che collega l'aeroporto con uno specifico punto significativo, in genere situato lungo una rotta per l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS), nel quale comincia la fase di rotta del volo;
- 16) «funzionalità di navigazione»: capacità dettagliata del sistema di navigazione richiesta per soddisfare le necessità delle operazioni di volo proposte nello spazio aereo.

Articolo 3

Requisiti PBN

I fornitori di servizi ATM/ANS soddisfano i requisiti per l'attuazione della navigazione basata sulle prestazioni stabiliti nella «Sottoparte PBN» dell'allegato.

Articolo 4

Misure transitorie

1. I fornitori di servizi ATM/ANS adottano le misure necessarie a garantire una transizione agevole e sicura alla fornitura dei loro servizi tramite l'uso della navigazione basata sulle prestazioni in conformità all'articolo 3.

Tali misure comprendono l'istituzione e l'attuazione di un piano di transizione. I fornitori di servizi ATM/ANS tengono aggiornati i loro piani di transizione.

Il piano di transizione deve essere coerente con il piano generale ATM europeo e i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Per la redazione del progetto dei piani di transizione e di tutti gli aggiornamenti di rilievo, i fornitori di servizi ATM/ANS consultano tutte le parti elencate di seguito e all'occorrenza tengono conto delle loro osservazioni:


- a) gestori aeroportuali, utenti dello spazio aereo e organizzazioni che rappresentano tali utenti dello spazio aereo interessate dai servizi da loro forniti;
- b) il gestore della rete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 667/2011;
- c) i fornitori di servizi ATM/ANS che forniscono i loro servizi nei blocchi di spazio aereo adiacenti.

3. Una volta effettuata la consultazione di cui al paragrafo 2, i fornitori di servizi ATM/ANS inoltrano all'autorità competente responsabile dello spazio aereo interessato i risultati della consultazione e il progetto del piano di transizione, o il progetto di aggiornamento di rilievo di tale piano.

L'autorità competente verifica che il progetto del piano di transizione, o il progetto di aggiornamento di rilievo di tale piano, sia conforme ai requisiti del presente regolamento e in particolare che tenga conto, all'occorrenza, delle opinioni degli utenti dello spazio aereo, comprese quelle degli operatori di aeromobili di Stato. Lo Stato membro cui appartiene l'autorità competente può disporre che tale verifica sia effettuata in coordinamento con altre autorità pertinenti dello Stato membro interessato.

La stessa autorità competente informa senza indebito ritardo i fornitori di servizi ATM/ANS dell'esito della verifica. I fornitori di servizi ATM/ANS non possono istituire o attuare il piano di transizione o l'aggiornamento di rilievo dello stesso prima di essere stati informati da detta autorità competente che il progetto del piano di transizione o dell'aggiornamento significativo dello stesso è stato approvato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU C 96 del 31.3.2004, pag. 10).



*Articolo 5***Uso esclusivo della PBN**

1. I fornitori di servizi ATM/ANS non possono fornire servizi ricorrendo a procedure di navigazione convenzionale o a un tipo di navigazione basata sulle prestazioni non conforme ai requisiti di cui al punto AUR.PBN.2005 dell'allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 e la possibilità, per i fornitori di servizi ATM/ANS, di prestare i propri servizi usando sistemi di atterraggio che consentano le operazioni CAT II, CAT IIIA o CAT IIIB quali definite all'allegato I, rispettivamente ai punti 14, 15 e 16, del regolamento (UE) 965/2012.

*Articolo 6***Misure di emergenza**

I fornitori di servizi ATM/ANS adottano le misure necessarie per garantire di poter continuare a fornire propri servizi con altri mezzi qualora, per motivi imprevisi che esulano dal loro controllo, il GNSS o altri metodi utilizzati per la navigazione basata sulle prestazioni non siano più disponibili, rendendo loro impossibile la fornitura dei servizi in conformità all'articolo 3. Tali misure comprendono, in particolare, il mantenimento di una rete di ausili alla navigazione convenzionale e di una relativa infrastruttura di comunicazione e sorveglianza.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a partire dal 3 dicembre 2020.

Tuttavia, in deroga al primo comma:

- a) l'articolo 5 si applica a partire dal 6 giugno 2030;
- b) per gli aeroporti elencati al punto 1.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 e per i fine pista strumentali serviti tramite le procedure di avvicinamento presso altri aeroporti, il punto AUR.PBN.2005(1) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024;
- c) per tutti i fine pista strumentali, il punto AUR.PBN.2005(4) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024 per quanto riguarda una rotta SID o STAR stabilita e a partire dal 6 giugno 2030 per tutte le rotte SID o STAR stabilite;
- d) per le rotte ATS inferiori a FL 150, il punto AUR.PBN.2005(6) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


SOTTOPARTE PBN - Navigazione basata sulle prestazioni**AUR.PBN.1005 Oggetto**

In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti per l'attuazione della navigazione basata sulle prestazioni (PBN) cui devono attenersi i fornitori di servizi ATM/ANS.

AUR.PBN.2005 Rotte e procedure

- 1) I fornitori di servizi ATM/ANS devono applicare, a tutti i fine pista strumentali, procedure di avvicinamento conformi ai requisiti delle specifiche di avvicinamento RNP (RNP APCH), compresi i minimi di prestazione LNAV, LNAV/VNAV e LPV nonché, laddove necessario a causa della densità o complessità del traffico, le fasce di fine traiettoria di tipo RF (radius to fix).
- 2) In deroga al punto (1), ai fine pista strumentali in cui, a causa del terreno, di ostacoli o delle condizioni di separazione del traffico, l'attuazione di procedure di avvicinamento 3D sia eccessivamente difficile, i fornitori di servizi ATM/ANS devono attuare procedure di avvicinamento 2D in conformità ai requisiti delle specifiche di avvicinamento RNP (RNP APCH). In tal caso possono anche, in aggiunta all'attuazione delle procedure di avvicinamento 2D, attuare procedure di avvicinamento 3D in conformità ai requisiti delle specifiche della richiesta di autorizzazione RNP (RNP AR APCH).
- 3) In deroga al punto (1), ai fine pista strumentali che non dispongono di un'adeguata copertura SBAS, i fornitori di servizi ATM/ANS devono attuare procedure di avvicinamento RNP APCH, compresi i minimi di prestazione LNAV e LNAV/VNAV. I fornitori di servizi ATM/ANS devono attuare tali minimi di prestazione LPV ai fine pista strumentali anche fino a 18 mesi dalla data in cui sia disponibile un'adeguata copertura SBAS.
- 4) Qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR, queste devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNAV 1.
- 5) In deroga al punto 4, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR e laddove siano necessari requisiti di prestazione più elevati rispetto a quelli indicati al punto 4 al fine di mantenere la capacità di traffico e la sicurezza in ambienti ad alta densità di traffico, ad elevata complessità di traffico o a causa delle caratteristiche del terreno, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNP.1, comprese una o più delle seguenti funzionalità di navigazione aggiuntive:
 - a) operazioni lungo una traiettoria verticale ed entro due punti fissi e con l'uso di:
 - i) una limitazione di altitudine «AT»;
 - ii) una limitazione di altitudine «AT OR ABOVE»;
 - iii) una limitazione di altitudine «AT OR BELOW»;
 - iv) una limitazione «WINDOW»;
 - b) una fascia di fine traiettoria di tipo RF.
- 6) Qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS per operazioni *di rotta*, queste devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNAV 5.
- 7) In deroga ai punti 4 e 6, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS, SID o STAR per operazioni con aeromobili ad ala rotante, queste devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNP 0.3, RNAV 1 o RNP 1. In tal caso i fornitori di servizi ATM/ANS devono essere autorizzati a decidere a quale serie di requisiti attenersi.

18CE1743



REGOLAMENTO (UE) 2018/1049 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I dello stesso regolamento.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2018/62 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/62 ha introdotto, tra l'altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell'allegato I e l'ha collegato al prodotto «cavoli ricci» della parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.
- (4) Informazioni recenti fanno ritenere che gli LMR per i cavoli ricci possano non essere idonei in tutti i casi per le foglie di ravanello e che siano necessarie sperimentazioni specifiche sui residui nelle foglie di ravanello per confermare gli LMR adeguati.
- (5) È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione prima che gli LMR per i cavoli ricci si applichino al prodotto «foglie di ravanello», in modo da consentire di raccogliere le informazioni necessarie. A tal fine nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere inserita la nuova nota a piè di pagina (3), collegata al prodotto «foglie di ravanello».
- (6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Al fine di garantire che non si verifichino inutili perturbazioni commerciali in seguito alle modifiche riguardanti le foglie di ravanello introdotte dal regolamento (UE) 2018/62 e di consentire la commercializzazione dei prodotti la cui stagione di raccolta inizia nella primavera del 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1° aprile 2018.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è inserita la seguente nota a piè di pagina (3), collegata alla voce del prodotto «foglie di ravanello»:

«⁽³⁾ Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1° gennaio 2022.»


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2018.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 18 del 23.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1744



DECISIONE (UE) 2018/1050 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla nomina di sei membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta del Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 3 aprile 2017, con decisione (UE) 2017/664 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Mick ANTONIW è stato sostituito dalla sig.ra Victoria HOWELLS e la sig.ra Patricia FERGUSON è stata sostituita dal sig. John Robert LAMONT in qualità di membri.
- (2) Sei seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Victoria HOWELLS, del sig. Robert BRIGHT, del sig. John LAMONT, del sig. Robert Ian Neilson GORDON, del sig. Corrie MCCORD e della sig.ra Jill SHORTLAND.
- (3) Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Sherma BATSON, del sig. Ronald Arvon HUGHES e della sig.ra Kay TWITCHEN.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Doreen HUDDART a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020 o fino alla data del recesso del Regno Unito dall'UE, qualora questa data sia anteriore:

a) quali membri:


- sig.ra Doreen HUDDART, *Councillor, Newcastle City Council*,
- sig. Kevin Paul BENTLEY, *Councillor, Essex County Council*,
- sig. Kevin KEENAN, *Councillor, Dundee City Council*,
- sig. Maurice GOLDEN MSP, *Regional Member for West Scotland*,
- sig. Mick ANTONIW AM, *Member of the National Assembly of Wales*,
- sig. Rob STEWART, *Councillor, City and County of Swansea*,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/664 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito (GUL 94 del 7.4.2017, pag. 38).



b) quali supplenti:

- sig.ra Sally MORGAN, *Councillor, Teignbridge District Council,*
- sig.ra Claudia WEBBE, *Councillor, London Borough of Islington,*
- sig.ra Teresa Catherine HERITAGE, *Councillor, Hertfordshire County Council,*
- sig. Anthony J. TAYLOR, *Councillor, Neath Port Talbot County Borough Council.*


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

18CE1745



**DECISIONE N. 55/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1051]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018

ALLEGATO A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

UL International Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 6
20061 Carugate (MI)
ITALIA

18CE1746



**DECISIONE N. 56/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1052]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America


James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018



ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Element Materials Technology Warwick Ltd
Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale
West Lancashire
WN8 9PN
REGNO UNITO


Element Materials Technology Warwick Ltd
74-78 Condor Close
Woolsbridge Industrial Park
Three Legged Cross
Wimborne
Dorset
BH21 6SU
REGNO UNITO

York EMC Services Ltd
Unit 46
Beeches Industrial Estate
Yate
South Gloucestershire
BS37 5QT
REGNO UNITO

York EMC Services Ltd
Unit 1
Grangemouth Technology Park
Earls Road
Grangemouth
FK3 8UZ
REGNO UNITO

York EMC Services Ltd
Unit 5
Speedwell Road
Castleford
Yorkshire
WF10 5PY
REGNO UNITO

TÜV SÜD Product Service
Snitterfield Road
Bearly
Stratford-upon-Avon
Warwickshire
CV37 0EX
REGNO UNITO



Polycom Inc
Singleton Court Business Centre
Wonastow Road Industrial Estate (West)
Monmouth
Monmouthshire
NP25 5JA
REGNO UNITO

18CE1747



**DECISIONE N. 57/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1053]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America


James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018



ALLEGATO A


Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Tecnolab del Lago Maggiore s.r.l.
Via dell'Industria, 20
I-28924 Verbania Fondotoce (VB)
ITALIA

Verkotan Oy
Elektroniikkatie 17
90590 Oulu
FINLANDIA

EKTOS Testing & Reliability Services A/S (EKTOS TRS A/S)
A.C. Meyers Vaenge 15
2450 Copenhagen SV
DANIMARCA

18CE1748



**DECISIONE N. 58/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1054]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018



ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

IMST GmbH
Prüfzentrum
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 2-4
47475 Kamp-Lintfort
GERMANIA

Laird Bochum GmbH
Meesmanstrasse 103
44807 Bochum
GERMANIA

TÜV SÜD Product Service GmbH
Äussere Frühlingsstrasse 45
94315 Straubing
GERMANIA

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
GERMANIA

UL International Germany GmbH
Hedelfinger Strasse 61
70327 Stuttgart
GERMANIA

Nemko GmbH & Co. KG
Reetzstrasse 58
76327 Pfinztal
GERMANIA

18CE1749



**DECISIONE N. 59/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1055]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018




ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

3C Test Ltd
Silverstone Circuit
Silverstone
NN12 8GX
REGNO UNITO

Nokia Solutions and Networks Oy
Kaapelitie 4
90620 Oulu
FINLANDIA

18CE1750



**DECISIONE N. 60/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1056]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018




ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

dB Technology (Cambridge) Limited
Radio Test Site
Twentyponce Road
Cottenham
Cambridge
CB24 8PS
REGNO UNITO

PRS LAB S.r.l.
Via Campagna 92
22020 Faloppio (CO)
ITALIA

18CE1751



**DECISIONE N. 61/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1057]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018

ALLEGATO A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

Istituto Italiano del Marchio di Qualità SpA.
(IMQ SpA)
Via Quintiliano, 43
20138 Milano
ITALIA

18CE1752



**DECISIONE N. 62/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 5 giugno 2018

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica e nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le teleco-
municazioni [2018/1058]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni;
3. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A e nell'allegato B è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018



ALLEGATO A

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

CKC Certification Services, LLC
5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, California 95338
Stati Uniti

Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515
Stati Uniti

UL Verification Services Inc.
47173 Benicia Street
Fremont, California 94538
Stati Uniti

Timco Engineering, Inc.
849 N.W. State Road 45
Newberry, Florida 32669
Stati Uniti


Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, California 94089
Stati Uniti

Washington Laboratories, Ltd. (WLL)
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Stati Uniti

ACB, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
Stati Uniti


Curtis-Straus LLC
Littleton Distribution Centre,
One Distribution Centre Circle, Suite #1
Littleton, Massachusetts 01460
Stati Uniti

Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, California 92823
Stati Uniti



Siemic Inc.
775 Montague Expressway
Milpitas, California 95035
Stati Uniti

MiCOM LABS
575 Boulder Court
Pleasanton, California 94566
Stati Uniti



ALLEGATO B

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

CKC Certification Services, LLC
5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, California 95338
Stati Uniti

Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515
Stati Uniti

MET Laboratories, Inc.
914 West Patapsco Avenue
Baltimore, Maryland 21230-3432
Stati Uniti

UL Verification Services Inc.
47173 Benicia Street
Fremont, California 94538
Stati Uniti


Timco Engineering, Inc.
849 N.W. State Road 45
Newberry, Florida 32669
Stati Uniti

Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, California 94089
Stati Uniti

Washington Laboratories, Ltd. (WLL)
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Stati Uniti

ACB, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
Stati Uniti

Curtis-Straus LLC
Littleton Distribution Centre,
One Distribution Centre Circle, Suite #1
Littleton, Massachusetts 01460
Stati Uniti




Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, California 92823
Stati Uniti

National Technical Systems – Silicon Valley
41039 Boyce Road
Fremont, California 94538
Stati Uniti

Siemic Inc.
775 Montague Expressway
Milpitas, California 95035
Stati Uniti

MiCOM LABS
575 Boulder Court
Pleasanton, California 94566
Stati Uniti

18CE1753



REGOLAMENTO (UE) 2018/1059 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2018****recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione
della zona di gestione 2r del cicerello per le navi battenti bandiera danese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**


Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ G.U. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (G.U. 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	12/TQ120
Stato membro	Danimarca
Stock	SAN/234_2R
Specie	Cicerello e catture accessorie connesse (<i>Ammodytes</i> spp.)
Zona	Acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello
Data di chiusura	22.6.2018

18CE1754



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1060 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva trifloxystrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del trifloxystrobin è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 settembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
- (8) Il 19 settembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il trifloxystrobin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del trifloxystrobin al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Al richiedente è stata data l'opportunità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GUL 177 del 16.7.2003, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(9):4980. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del trifloxystrobin.
- (12) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del trifloxystrobin si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come fungicida.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (15) Poiché l'attuale approvazione del trifloxystrobin scade il 31 luglio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Trifloxystrobin N. CAS 141517-21-7 N. CIPAC 617	Methyl (E)-methoxymino-((E)- α -[1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxy]-o-tolyl)acetate	≥ 975 g/kg AE 1344136 (max. 4 g/kg)	1° agosto 2018	31 luglio 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — alla protezione degli organismi acquatici, delle api e dei mammiferi e degli uccelli piscivori. <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità infernali di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il trifloxystrobin in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2; 2) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile. <p>Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il trifloxystrobin.</p> <p>Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 59 relativa al trifloxystrobin;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:


Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«124	Trifloxystrobin N. CAS 141517-21-7 N. CIPAC 617	Methyl (E)-methoxyimino-[(E)- α -[1-(α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminoxy]-o-tolyl] acetate	≥ 975 g/kg AE 1344136 (max. 4 g/kg)	1° agosto 2018	31 luglio 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — alla protezione degli organismi acquatici, delle api e dei mammiferi e degli uccelli piscivori. <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il trifloxystrobin in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2; 2) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile. <p>Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il trifloxystrobin.</p>



Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
						Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

18CE1755



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1061 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazione etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva carfentrazione etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva carfentrazione etile, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del carfentrazione etile è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 luglio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
- (8) Il 22 luglio 2016 ⁽⁶⁾ l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il carfentrazione etile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del carfentrazione etile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Al richiedente è stata data l'opportunità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).


⁽²⁾ Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GUL 177 del 16.7.2003, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carfentrazione-ethyl* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva carfentrazione etile come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(8):4569. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente carfentrazione etile è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del carfentrazione etile.
- (12) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del carfentrazione etile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti carfentrazione etile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (15) Poiché l'attuale approvazione del carfentrazione etile scade il 31 luglio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva carfentrazione etile è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Carfentrazzone etile N. CAS 128639-02-1 N. CIPAC 587.202	Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]]phenyl]proprionate	≥ 910 g/kg	1° agosto 2018	31 luglio 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carfentrazzone etile, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — alla protezione degli organismi non bersaglio del suolo; — alla protezione degli organismi acquatici; — alla protezione delle piante superiori terrestri non bersaglio. <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il carfentrazzone etile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2; 2) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile. <p>Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il carfentrazzone etile.</p> <p>Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 60 relativa al carfentrazzone etile;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«125	Carfentrazzone etile N: CAS 128639-02-1 N: CIPAC 587.202	Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]propionate	≥ 910 g/kg	1° agosto 2018	31 luglio 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carfentrazzone etile, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — alla protezione degli organismi non bersaglio del suolo; — alla protezione degli organismi acquatici; — alla protezione delle piante superiori terrestri non bersaglio. <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il carfentrazzone etile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2; 2) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile. <p>Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il carfentrazzone etile.</p>



Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
						Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

18CE1756



DECISIONE (UE) 2018/1062 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽²⁾ prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. L'accordo è stato applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, i comitati specializzati devono stabilire e modificare i propri regolamenti interni, se lo ritengono opportuno.
- (5) Il comitato misto CETA adotta, durante la sua prima riunione, il proprio regolamento interno, come previsto dall'accordo.
- (6) Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, tale regolamento interno si deve applicare, *mutatis mutandis*, ai comitati specializzati.
- (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al proprio regolamento interno, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in occasione della prima riunione del comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda il regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati, è basata sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).




Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS



PROGETTO

**DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO MISTO CETA
del ...****recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati**

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 26.2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) In conformità all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (2) In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.
- (3) In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni,

DECIDE:

È adottato il regolamento interno del comitato misto CETA e dei suoi comitati specializzati, che figura nell'allegato.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato misto CETA
I copresidenti*



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto CETA, istituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (l'accordo), esercita le sue funzioni come previsto all'articolo 26.1 dell'accordo, assume la responsabilità dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo e ne promuove gli obiettivi generali.
2. Conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto CETA è composto da rappresentanti delle parti dell'accordo (in appresso «membri del comitato misto CETA») ed è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio. I copresidenti possono essere rappresentati dai loro delegati, come stabilito all'articolo 26.1, paragrafo 1, dell'accordo.
3. Le parti del presente regolamento interno sono definite all'articolo 1.1 dell'accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Ciascuna parte dell'accordo notifica all'altra parte l'elenco dei propri membri del comitato misto CETA. L'elenco è gestito e aggiornato dal segretariato del comitato misto CETA.
2. Qualora non sia in grado di partecipare a una riunione, un copresidente del comitato misto CETA può essere rappresentato da un delegato. Con il più largo anticipo possibile rispetto alla riunione il copresidente, o il suo delegato, informa per iscritto l'altro copresidente e il punto di contatto pertinente riguardo alla nomina.
3. Il delegato del copresidente del comitato misto CETA esercita i diritti del copresidente nei limiti della nomina. Nel presente regolamento interno gli ulteriori riferimenti ai membri e ai copresidenti del comitato misto CETA si intendono fatti anche ai delegati.

Articolo 3


Segretariato del comitato misto CETA

I punti di contatto CETA nominati dalle parti dell'accordo in conformità all'articolo 26.5 dell'accordo fungono da segretariato del comitato misto CETA.

Articolo 4

Riunioni

1. A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 2 dell'accordo, il comitato misto CETA si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti dell'accordo. Le riunioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e a Ottawa, a meno che i copresidenti non decidano diversamente.
2. In conformità all'articolo 26.6, paragrafo 1, dell'accordo, le riunioni del comitato misto CETA possono tenersi mediante videoconferenza o teleconferenza.
3. Ogni riunione del comitato misto CETA è convocata dal segretariato di detto comitato a una data e in un luogo decisi dalle parti dell'accordo. In conformità all'articolo 26.6, paragrafo 2, le parti dell'accordo si adoperano per riunirsi entro 30 giorni dalla data in cui una parte dell'accordo riceve una richiesta di incontro dall'altra parte.



*Articolo 5***Delegazione**

I membri del comitato misto CETA possono essere accompagnati da funzionari delle rispettive amministrazioni. Prima di ogni riunione i copresidenti del comitato misto CETA sono informati della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte dell'accordo.

*Articolo 6***Documenti**

Qualora le delibere del comitato misto CETA siano basate su documenti scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato del comitato misto CETA come documenti del comitato misto CETA.

*Articolo 7***Corrispondenza**


1. La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto CETA è trasmessa al segretariato del comitato misto CETA che la trasmette, ove opportuno, ai membri del comitato misto CETA.
2. La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato misto CETA è trasmessa ai destinatari dal segretariato del comitato misto CETA; essa è numerata e diffusa, ove opportuno, agli altri membri del comitato misto CETA.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del comitato misto CETA elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio. Questo è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto CETA, compresi i copresidenti, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato misto CETA ha ricevuto da una parte dell'accordo una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno insieme ai documenti pertinenti non oltre 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 26.4 dell'accordo, i copresidenti del comitato misto CETA rendono pubblica una versione approvata congiuntamente dell'ordine del giorno provvisorio del comitato misto CETA prima dello svolgimento della riunione.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto CETA all'inizio di ciascuna riunione. Previo accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
5. I copresidenti del comitato misto CETA possono, di comune accordo, invitare osservatori, tra cui rappresentanti di altri organismi delle parti dell'accordo o esperti indipendenti, ad assistere alle riunioni del comitato al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.
6. I copresidenti del comitato misto CETA possono, di comune accordo, abbreviare o prolungare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 al fine tener conto delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 9***Verbale**

1. Il segretariato del comitato misto CETA redige un progetto di verbale per ciascuna riunione, di norma entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo diversa decisione di comune accordo.



2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
 - a) i documenti presentati al comitato misto CETA;
 - b) qualsiasi dichiarazione che un membro del comitato misto CETA abbia chiesto di iscrivere a verbale; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni comuni concordate e le conclusioni operative adottate su specifici punti.
3. Il verbale comprende un elenco dei nomi e dei titoli di tutte le persone che hanno assistito alla riunione a qualunque titolo, nonché l'organismo al quale appartengono.
4. Il verbale è approvato per iscritto dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altro termine deciso dalle parti dell'accordo. Una volta approvato il verbale, i punti di contatto del segretariato del comitato misto CETA ne firmano due esemplari e ciascuna delle parti dell'accordo ne riceve una copia originale. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione. Le copie del verbale firmato sono trasmesse ai membri del comitato misto CETA.
5. Il segretariato del comitato misto CETA prepara anche un riepilogo del verbale. Dopo aver approvato il testo del riepilogo del verbale, i copresidenti del comitato misto lo rendono pubblico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26.4 dell'accordo.

Articolo 10


Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto CETA adotta decisioni su qualunque questione nei casi previsti dal presente accordo e può anche formulare appropriate raccomandazioni. Il comitato misto CETA agisce di comune accordo, conformemente all'articolo 26.3, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Tra una riunione e l'altra il comitato misto CETA può, previo mutuo consenso delle parti dell'accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato misto CETA conformemente all'articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le modifiche che intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all'articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.
3. Nei casi in cui l'accordo conferisce al comitato misto CETA la facoltà di adottare decisioni, raccomandazioni o interpretazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione», «raccomandazione» o «interpretazione». Il segretariato del comitato misto CETA attribuisce a ogni decisione, raccomandazione o interpretazione un numero di serie, indica la data di adozione e fornisce una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione precisa la data in cui prende effetto, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
4. Ciascuna decisione, raccomandazione o interpretazione è firmata dai copresidenti del comitato misto CETA.
5. Le parti dell'accordo garantiscono che le decisioni, le raccomandazioni o le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA siano rese pubbliche.
6. In caso di decisioni del comitato misto CETA che modificano i protocolli e gli allegati dell'accordo conformemente all'articolo 30.2, paragrafo 2, dell'accordo, tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede, come previsto all'articolo 30.11 dell'accordo.

Articolo 11

Pubblicità e riservatezza

1. Salvo disposizione contraria dell'accordo o decisione contraria dei copresidenti, le riunioni del comitato misto CETA non sono aperte al pubblico.
2. Se una parte dell'accordo presenta al comitato misto CETA o a qualsiasi comitato specializzato o altro organismo istituito in applicazione dell'accordo informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte dell'accordo tratta tali informazioni come riservate, in conformità all'articolo 26.4 dell'accordo.



*Articolo 12***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del comitato misto CETA sono le lingue ufficiali delle parti dell'accordo.
2. Le lingue di lavoro del comitato misto CETA sono l'inglese e/o il francese. Salvo decisione contraria dei copresidenti, il comitato misto CETA delibera di norma sulla base di documenti redatti in tali lingue.


*Articolo 13***Spese**

1. Ciascuna parte dell'accordo si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto CETA.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte dell'accordo che organizza la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione nelle lingue di lavoro o da tali lingue del comitato misto durante le riunioni sono a carico della parte dell'accordo che organizza la riunione. La parte dell'accordo che chiede l'interpretazione e la traduzione in o da lingue diverse dalle lingue di lavoro specificate all'articolo 12 sostiene i costi di tali servizi.

*Articolo 14***Comitati specializzati e altri organismi**

1. In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il comitato misto CETA sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.
2. Il comitato misto CETA è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato misto CETA.
3. In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 6, i comitati specializzati informano il comitato misto CETA sui risultati e sulle conclusioni di tutte le loro riunioni.
4. Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo.

18CE1757



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 e 253,


considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.
- (2) All'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la definizione di «esportatore» dovrebbe essere modificata in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione attuale è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola persona che deve rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. La nuova definizione di «esportatore» dovrebbe pertanto essere meno restrittiva e limitare le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.
- (3) All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero essere tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Le autorità doganali necessitano di una deroga permanente all'obbligo di utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni che sono poco frequenti e per le quali l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici richiederebbe uno sforzo economico sproporzionato. Considerato che la gamma di procedimenti informatici

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GUL 99 del 15.4.2016, pag. 6).



varia da uno Stato membro all'altro, anche le domande e le decisioni per le quali tale deroga dovrebbe essere concessa differiscono da uno Stato membro all'altro. Tutti gli Stati membri devono utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali esistono requisiti comuni in materia di dati e sono stati introdotti sistemi elettronici comuni. È pertanto opportuno stabilire un nuovo articolo 7 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che consenta l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici esclusivamente per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

- (5) Al fine di evitare che il processo decisionale sia indebitamente ritardato da un richiedente che non fornisce le giuste informazioni alle autorità doganali, pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'articolo 10, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non dovrebbe estendere il diritto a essere sentiti ai richiedenti che sono stati invitati a fornire le informazioni pertinenti e hanno omesso di farlo, con la conseguenza che le autorità doganali non sono in grado di accettare la loro domanda.
- (6) La definizione di esportatore registrato di cui all'articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere chiarita al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. La definizione non dovrebbe invece includere la registrazione di esportatori dell'Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedito verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell'origine nell'Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedito verso la Turchia.
- (7) L'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente dovrebbe essere estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati, ossia il sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un'interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.
- (8) Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all'articolo 53 e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell'origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine.
- (9) Al fine di rendere più chiare le norme per la determinazione dell'origine nel caso del cumulo regionale, è opportuno fondere il secondo e il terzo comma del paragrafo 4 e del paragrafo 6 dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (10) Al fine di garantire coerenza con i termini utilizzati all'articolo 166, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 167, paragrafo 1, lettera s), all'articolo 168 e all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 76 del medesimo regolamento concernente la deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo.
- (11) Per motivi di chiarezza, l'articolo 82 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe fare riferimento agli allegati in cui sono stabiliti i pertinenti requisiti comuni in materia di dati per l'impegno del fideiussore.
- (12) Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni relative alle garanzie, il riferimento agli Stati membri nell'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle autorità doganali.
- (13) Il termine per l'adozione delle decisioni in materia di rimborso o sgravio di cui all'articolo 97 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere prorogato qualora non sia possibile, per l'autorità doganale competente, completare una valutazione e prendere una decisione in materia di rimborso o sgravio nel periodo di tempo previsto perché la decisione da adottare dipende dall'esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dall'esito di specifici procedimenti amministrativi pendenti che possono influire su tale decisione. Al fine di garantire che la proroga del periodo decisionale non pregiudichi il richiedente, tale proroga dovrebbe essere possibile solo se il richiedente non vi si oppone e dovrebbe essere chiaramente limitata alle suddette situazioni specifiche.



- (14) Al fine di garantire la fluidità degli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano la direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾ o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽²⁾ e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano (territori fiscali speciali), gli articoli 114 e 134 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero introdurre talune semplificazioni concernenti le formalità e i controlli doganali applicabili a tali scambi quando hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro.
- (15) A norma dell'articolo 115 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci a condizione che le merci siano dichiarate per un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo molto breve. Tale periodo dovrebbe essere leggermente prolungato in modo che più operatori economici possano soddisfare tale condizione. Lo stesso prolungamento dovrebbe applicarsi alla condizione relativa all'approvazione di un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.
- (16) Al fine di proteggere le informazioni relative al luogo di cattura dei prodotti della pesca quando la stampa del giornale di pesca è fornita alle autorità di paesi terzi affinché dette autorità possano certificare che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordati e trasportati attraverso il loro paese o territorio non sono stati manipolati, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a eliminare tali informazioni dalla stampa del giornale di pesca ai fini di tale certificazione. Per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente.
- (17) La possibilità, contemplata all'articolo 136 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, di dichiarare verbalmente un mezzo di trasporto per l'ammissione temporanea dovrebbe essere estesa alle situazioni specifiche di cui agli articoli 214, 215 e 216 di tale regolamento in quanto le formalità doganali normalmente applicate non sono in genere necessarie per tali merci.
- (18) Il calcolo dell'importo del dazio all'importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo è stato indicato in due disposizioni identiche all'articolo 76, lettera b), e all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale sovrapposizione dovrebbe essere eliminata sopprimendo l'articolo 168, paragrafo 2.
- (19) Le autorizzazioni di uso finale che consentono di immagazzinare insieme prodotti diversi rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata («immagazzinamento misto») dovrebbero prevedere garanzie sufficienti per la successiva identificazione delle diverse merci che sono state mescolate e per consentirne il controllo da parte delle autorità doganali. Una disposizione analoga a quella esistente nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, abrogato, dovrebbe essere introdotta nel regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (20) Al fine di garantire coerenza con l'articolo 118, paragrafo 4, del codice, l'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe consentire che merci difettose o non conformi alle clausole del contratto siano vincolate al regime di transito esterno, invece di essere trasportate fuori dal territorio doganale dell'Unione, con la conseguenza che in entrambi i casi le merci interessate perdono la posizione doganale di merci unionali.
- (21) Per semplificare il ricorso al regime di esportazione seguito dal regime di transito ed eliminare il rischio che insorgano un'obbligazione doganale e un debito per altri oneri non coperti da una garanzia, le merci unionali esportate verso un paese terzo e che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul dovrebbero essere obbligatoriamente vincolate al regime di transito esterno e quindi diventare merci non unionali.
- (22) Al fine di agevolare la sorveglianza da parte delle autorità doganali dei movimenti di merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio vincolate al regime di esportazione seguito dal regime di transito, è opportuno che tali merci possano essere vincolate al regime di transito esterno, il che comporta la perdita della loro posizione doganale di merci unionali.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).



- (23) Al fine di facilitare il trattamento delle domande da parte delle autorità doganali e di rendere più efficiente la procedura di presentazione delle domande per gli operatori economici, agli speditori autorizzati dovrebbe essere consentito di presentare domande di autorizzazione all'utilizzo di sigilli di modello speciale all'autorità doganale competente per la concessione della qualifica di speditore autorizzato.
- (24) Una serie di disposizioni relative all'ammissione temporanea fanno riferimento a mezzi di trasporto utilizzati per uso privato o per uso commerciale. Il significato di tali termini dovrebbe essere chiarito per tutte le norme in materia di esonero totale dai dazi all'importazione nell'ambito dell'ammissione temporanea. Le definizioni di cui all'articolo 215, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero pertanto essere convertite in una norma più generale all'articolo 207 di tale regolamento.
- (25) È opportuno inserire un nuovo paragrafo nell'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per consentire alle persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione di poter beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, in modo da poter utilizzare nell'Unione mezzi di trasporto stradale noleggiati privatamente al di fuori dell'Unione. Tale possibilità risolverebbe i problemi cui devono far fronte le agenzie di autonoleggio e promuoverebbe il turismo transfrontaliero. Tuttavia, dato che l'ammissione temporanea è destinata principalmente a persone stabilite al di fuori dell'Unione, l'articolo 218 dovrebbe limitare tale uso privato a un periodo di tempo breve.
- (26) Il ricorso al regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 218, 220, 223, 228 e da 231 a 236 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe inoltre essere consentito quando il titolare del regime è stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Tale flessibilità è necessaria in quanto non vi è alcun motivo che giustifichi un trattamento diverso delle persone stabilite all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione ai fini dell'importazione temporanea di alcune merci, come le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica.
- (27) Al fine di garantire che le disposizioni giuridiche siano attuate correttamente nei sistemi elettronici pertinenti, alcune disposizioni degli allegati A e B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere modificate.
- (28) Con la decisione 94/800/CE ⁽¹⁾ il Consiglio ha approvato l'accordo relativo alle regole in materia di origine allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento. Tale elenco di norme dovrebbe essere esteso ad altri prodotti al fine di consentire un'interpretazione uniforme del principio dell'ultima trasformazione sostanziale per tali prodotti. Inoltre, per assicurare che le norme siano applicate correttamente, l'elenco è aggiornato all'ultima versione della nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato).
- (29) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. Agli articoli 124 bis, 126 bis, 129 bis, 129 quinquies, 131, 193, 195 e 197 è necessario che il riferimento agli articoli del codice che vengono integrati sia più preciso. Negli allegati A e B alcuni dati devono essere meglio definiti. Per garantire coerenza, i modelli figuranti negli allegati B-03 e B-05 contenenti un errore nel riferimento numerico al dato «Numero di riferimento/UCR» dovrebbero essere sostituiti e un errore nel riferimento al dato comune «Codice NC, quantità netta, valore (M)» nell'allegato 71-05 dovrebbe essere rettificato. È opportuno rettificare nell'allegato 90 taluni riferimenti erranei al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾, al regolamento (CEE) n. 2454/93 e al codice.
- (30) Le disposizioni di modifica del presente regolamento modificano diverse disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che si sono rivelate di difficile applicazione nella pratica. Esse dovrebbero garantire che l'attuazione del codice e del regolamento delegato sia più in linea con la realtà economica e sono pertanto necessarie e urgenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (31) Ai fini della certezza del diritto, la nuova disposizione riguardante l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 ottobre 2017. In tale data è stato introdotto il sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di

⁽¹⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



esecuzione (UE) 2016/578 e da allora, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ⁽¹⁾, le autorità doganali non possono più autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni doganali. Tuttavia, dopo il 2 ottobre 2017 è stato ancora necessario utilizzare alcune domande e decisioni in formato cartaceo. Queste dovrebbero produrre effetti per un certo periodo di tempo e non è nell'interesse né dell'operatore economico, né dello Stato membro che la loro validità sia messa in discussione per il mancato rispetto dei requisiti formali.

(32) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) all'articolo 1, il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19. "esportatore":

- a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- b) negli altri casi, quando a) non si applica:
 - i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
 - ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.»;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.»;

3) al titolo I, capo 2, sezione 2, è inserito il seguente testo:

«Sottosezione 0

Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A

Articolo 7 bis

Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

4) all'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ^(*);

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).



- 5) all'articolo 37, paragrafo 21, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure
 - c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera ("rispeditore registrato");»
- 6) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

- 7) all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»;
- 8) l'articolo 55 è così modificato:
- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;

- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.


Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;

- c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.»;

- 9) all'articolo 76, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state immesse in libera pratica in quel momento.»;



10) all'articolo 82 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.»;

11) all'articolo 83, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.»;

12) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

a) se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;

b) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e

c) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.»;

13) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:


«Articolo 114

Scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro.

2. Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale.



Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.

3. Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione.

Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.

4. Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.»;

14) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115

Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1. Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
- b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
- b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.»;

15) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Articolo 133

Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

- a) l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;
- b) la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;



- c) il mezzo di trasporto utilizzato per la spedizione verso il territorio doganale dell'Unione;
- d) l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).

2. Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.»

- 16) l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

- a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;
- b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;
- c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;
- d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione ("dichiarazione di spedizione") e l'introduzione ("dichiarazione di introduzione") delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.»

- 17) all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;»

- 18) all'articolo 168, il paragrafo 2 è soppresso;

- 19) al titolo VII, capo 1, sezione 2, è inserito il seguente articolo 177 bis:


«Articolo 177 bis

Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.

Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»



20) l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 189*

Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

1. Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

- a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.

2. Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

3. Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

4. Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.»;

21) è inserito il seguente articolo 197 bis:

«*Articolo 197 bis*

Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;

22) all'articolo 207 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.»;

23) all'articolo 212, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.»;

24) l'articolo 215 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;



- 25) all'articolo 218 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 bis, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.»;
- 26) all'articolo 220 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Anche il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea e il titolare del regime di ammissione temporanea stabiliti nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi.»;
- 27) all'articolo 223 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 28) all'articolo 228 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 29) all'articolo 231 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 30) all'articolo 232 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 31) all'articolo 233 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 32) all'articolo 234 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 33) all'articolo 235 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;
- 34) all'articolo 236 è aggiunto il seguente comma:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).»;
- 35) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 36) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 37) l'allegato 22-01 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) all'articolo 124 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 124 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento "T2L" o "T2LF"

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice];

- 2) all'articolo 126 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 126 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione


[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice];

- 3) all'articolo 129 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento "T2L" o "T2LF", di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice];




- 4) all'articolo 129 *quinquies*, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Articolo 129 *quinquies*
- Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza**
- [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice];
- 5) all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Articolo 131
- Trasbordo**
- [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice];
- 6) all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Articolo 193
- Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale**
- [Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice];
- 7) all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Articolo 195
- Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale**
- [Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice];
- 8) all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Articolo 197
- Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare**
- [Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];»
- 9) l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 10) l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 11) l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 12) all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»;
- 13) l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- 14) all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente:
- «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»;
- 15) l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 2 ottobre 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- 1) al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [14] è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è utilizzata in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 e in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX.»;

- 2) al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [15] è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è comunicata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di uso finale.»;

- 3) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi, al dato 4/3 (Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente), il primo paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione o dalla decisione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.»;

- 4) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 – Identificazione delle merci, al dato 5/9 (Categorie di movimenti di merci esclusi), il paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Specificare i movimenti o, utilizzando le prime sei cifre del codice della nomenclatura combinata, le merci escluse dalla semplificazione.»;

- 5) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 – Attività e procedure, al dato 7/2 (Tipo di procedure doganali), il paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i pertinenti codici unionali, se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per procedure doganali o per la gestione di strutture di deposito. Se del caso, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.»;

- 6) nel titolo IV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato IV/6, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:


«Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.»;

- 7) al titolo IV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il titolo del dato IV/6 è sostituito dal seguente:

«IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.»;

- 8) al titolo V, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato V/1, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.»;



- 9) al titolo VI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato VI/2, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Indicare il periodo medio, calcolato sulla base del precedente periodo di 12 mesi, che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime doganale e l'appuramento di tale regime o, se del caso, tra il collocamento delle merci in custodia temporanea e la conclusione della custodia temporanea. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale deve essere utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea.»

- 10) al titolo XIII, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIII/6, nella colonna «Stato», il riferimento «[1]» è soppresso;

- 11) al titolo XIV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIV/4, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Termine di presentazione della dichiarazione complementare»;

- 12) al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XIV/2, il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Domanda

Se la domanda riguarda il regime di esportazione o riesportazione, fornire le prove che le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice sono soddisfatte.

Autorizzazione

Se l'autorizzazione riguarda il regime di esportazione o riesportazione, indicare i motivi per cui si dovrebbe applicare un esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice.»

- 13) al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il dato XIV/4 è sostituito dal seguente:

«XIV/4. Termine di presentazione della dichiarazione complementare

L'autorità doganale che adotta la decisione stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.»;


- 14) al titolo XX, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XX/2 il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Domanda

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.

Autorizzazione

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia.».



- 10) al titolo I, capitolo 3, sezione 2, è aggiunta la seguente nota:

«[51]»	Questo dato è utilizzato unicamente nelle dichiarazioni complementari.»
--------	-------------------------------------------------------------------------

- 11) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 1, dato 1/6 «Numero di articolo», i termini «Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, da G3 a G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»

- 12) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 2, il dato 2/1 «Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti» è modificato come segue:

- a) prima del titolo «Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:», è inserito il testo seguente:

«Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea.

Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.»

- b) il titolo «Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.

In caso di merci unionali, se applicabile e noto alla persona che presenta il manifesto doganale delle merci, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e il manifesto doganale delle merci o la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale, indicare nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione doganale i rispettivi numeri degli articoli, se noti alla persona che presenta il manifesto elettronico.»

- c) il titolo «Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della o delle dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea in conformità all'articolo 145, paragrafo 3, del codice, in relazione alle merci considerate, inserire il riferimento a tale dichiarazione di custodia temporanea.

Se la notifica di presentazione non riguarda tutti gli articoli delle merci contenuti nella dichiarazione precedente, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli articoli attribuiti alle merci in tale dichiarazione precedente.»

- 13) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 2, dato 2/3 «Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi», prima del titolo «Colonne da B1a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è inserito il testo seguente:

«Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi, gli importi o i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.»



14) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 3, è aggiunto il testo seguente:

«3/45 **N. di identificazione della persona che presta la garanzia**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presta la garanzia, se diversa dal dichiarante.

3/46. **N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che paga il dazio doganale, se diversa dal dichiarante.»;

15) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 5, è aggiunto il testo seguente:

«5/31 **Data di accettazione**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire la data di accettazione della dichiarazione semplificata o la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»;

16) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7, dato 7/1 «Trasbordi», il titolo «Colonna D3 della tabella» e il testo che segue tale titolo sono soppressi;

17) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7, nel dato 7/19 «Altri incidenti durante il trasporto», il titolo «Colonna D3 della tabella» e il paragrafo che segue tale titolo sono soppressi;

18) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 8, il titolo riguardante il dato 8/7 «Cancellazione» e il testo che segue tale titolo sono soppressi.



ALLEGATO III

L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- 1) nelle note introduttive, al punto 2.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Per «sistema armonizzato» o «SA» si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 27 giugno 2014 («SA 2017»).»;

- 2) in tutto il testo dell'allegato, i termini «codice SA 2012» sono sostituiti dai termini «codice SA 2017»;

- 3) nella sezione I, capitolo 2, nella tabella, è aggiunta la riga seguente:

«0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione o, nel caso di suini, ovini o caprini, per almeno due mesi prima della macellazione.»;
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4) nella sezione II, prima del capitolo 14 è inserito il seguente testo:

«CAPITOLO 11


Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	CC
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:	CC
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	CC
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	CC
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	CC
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8	CC
1107	Malto, anche torrefatto	CC
1108	Amidi e fecole; inulina.	CTH
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	CTH»;



5) nella sezione IV, capitolo 20, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 2009, nella colonna «Designazione delle merci»: questa modifica non riguarda la versione italiana;

6) nella sezione XI, capitolo 58, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 5804, nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006»;

7) nella sezione XVI, capitolo 84, il titolo «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473» e le due frasi seguenti sono sostituiti dai seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

8) nella sezione XVI, il capitolo 85 è così modificato:

a) la voce «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541 e 8542» e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

b) nella tabella, dopo la riga relativa al codice SA 2012 ex 8501, sono inserite le righe seguenti:

ex 8523 59	Circuito integrato su carta a chip con bobina integrata	CTH o assemblaggio di semiconduttori
ex 8525 80	Componente a semiconduttore di acquisizione immagini	CTH o assemblaggio di semiconduttori»;

c) nella tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 8536, nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Semiconduttori per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V»;

d) nella tabella, la riga relativa al codice SA 2012 ex 8537 10 è soppressa;

e) nella tabella è aggiunta la seguente riga:


ex 8548 90	Moduli «smartconnect», compresi un controllore della comunicazione e un controllore sicuro per smart card	CTH o assemblaggio di semiconduttori»;
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

9) nella sezione XVIII, il capitolo 90 è così modificato:

a) la voce «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031» e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:


«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;



b) la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9029	Componente a semiconduttore sensibile ai campi magnetici basato su elementi resistivi magneto-sensibili, con o senza componente supplementare di condizionamento del segnale	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori».



ALLEGATO IV

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) al titolo I, capitolo 1, note, alla nota [10] la descrizione è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è comunicata soltanto ai fini delle domande seguenti:

 - a) domande di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di uso finale nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 162;
 - b) domande di autorizzazione di ammissione temporanea di cui all'articolo 205.»;
- 2) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/8 («Ubicazione delle merci»), il testo della voce «Colonne da 7b a 7d della tabella.» è sostituito dal seguente:

«Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo o dei luoghi in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.»;
- 3) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/10 («Ufficio(i) doganale di vincolo»), il testo è sostituito dal seguente:

«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:


Indicare l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo suggeriti, quali definiti all'articolo 1, punto 17.»;
- 4) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/13 («Ufficio doganale di controllo»), il testo è sostituito dal seguente:

«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio doganale di controllo competente, quale definito all'articolo 1, punto 36.»;
- 5) al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 — Identificazione delle merci, nel dato 5/1 «Codice delle merci», il titolo «Colonne da 7c a 7d della tabella» è sostituito dal titolo:

«Colonne da 7b a 7d della tabella.»;
- 6) al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 — Identificazione delle merci, il dato 5/4 «Valore delle merci» è rettificato come segue:
 - a) il titolo «Colonne della tabella 8a; 8b e 8d:» è sostituito dal titolo «Colonne da 8a a 8d della tabella.»;
 - b) il titolo «Colonna 8c della tabella.» e il testo che segue tale titolo sono soppressi;
- 7) al titolo XVI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XVI/3 («Garanzie complementari») il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all'allegato 61-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;».



ALLEGATO V

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G4, nella colonna «Base giuridica», il testo è sostituito dal seguente:

«Articolo 5, punto 17, e articolo 145 del codice»;
- 2) al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G5, nella colonna «Base giuridica», il testo è sostituito dal seguente:

«Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice»;
- 3) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 5, riga corrispondente al dato 5/1, nella colonna «Casella n.», il riferimento «S12» è soppresso;
- 4) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/13, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Codice del tipo di fornitore del container»;
- 5) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi), nei dati 1/1 «Tipo di dichiarazione», 1/2 «Tipo di dichiarazione supplementare», 1/3 «Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale», 1/4 «Formulari», 1/5 «Distinte di carico», 1/9 «Numero totale di articoli», i termini «Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini

«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
- 6) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nei dati 3/2 «N. di identificazione dell'esportatore», 3/9 «Destinatario», 3/10 «N. di identificazione del destinatario», 3/11 «Destinatario – Contratto di trasporto di livello master», 3/12 «Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master», 3/13 «Destinatario – Contratto di trasporto di livello house», 3/14 «N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house», 3/15 «Importatore», 3/16 «N. di identificazione dell'importatore», 3/18 «N. di identificazione del dichiarante», 3/19 «Rappresentante», 3/20 «Identificazione del rappresentante», 3/21 «Codice di qualifica del rappresentante», 3/22 «Titolare del regime di transito», 3/23 «N. di identificazione del titolare del regime di transito»: non riguarda la versione italiana;
- 7) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/2 «N. di identificazione dell'esportatore», i termini «Colonne da H1 a H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
- 8) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/17 «Dichiarante», il secondo paragrafo dopo il titolo «Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Se il dichiarante e l'importatore sono la stessa persona, indicare il codice pertinente definito per il dato 2/2 Informazioni supplementari.»;
- 9) al titolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/36 «N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house», il primo paragrafo dopo la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Questa informazione è data in forma di codice EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta il dichiarante dispone di tale codice.»;
- 10) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, nel dato 5/1 «Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione», i termini «Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati» sono sostituiti dai termini:

«Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;



- 11) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 5 — Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, il dato 5/20 «Codici dei paesi di transito delle spedizioni» è sostituito dal seguente:

«5/20 Codici dei paesi di transito delle spedizioni

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.»;

- 12) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 6 — Identificazione delle merci, nei dati 6/15 «Codice delle merci — Codice TARIC», 6/18 «Totale dei colli» e 6/19 «Tipo di merci», i termini «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:» non riguarda la versione italiana;

- 13) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 6 — Identificazione delle merci, i dati 6/16 «Codice delle merci — Codici aggiuntivi TARIC» e 6/17 «Codice delle merci — Codici aggiuntivi TARIC nazionali» sono sostituiti dai seguenti:

«6/16. Codice delle merci - Codice/i aggiuntivo/i TARIC

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice o i codici aggiuntivi TARIC corrispondenti all'articolo in questione.

6/17. Codice delle merci - Codice/i aggiuntivo/i nazionale/i

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice o i codici aggiuntivi nazionali corrispondenti all'articolo in questione.»;

- 14) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/3 «Numero di riferimento del trasporto» è sostituito dal seguente:

«7/3 Numero di riferimento del trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l'operatore della nave o dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di scambio di navi, di code-sharing o di un accordo contrattuale analogo con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.»;

- 15) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/7 «Identità del mezzo di trasporto alla partenza» è rettificato come segue:

a) i termini «Colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini «Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;


b) il primo paragrafo sotto il titolo «Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati.»;

- 16) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/9 «Identità del mezzo di trasporto all'arrivo» i termini «Colonne G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:»

- 17) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il titolo del dato 7/11 «Identificazione del tipo e delle dimensioni del container» è così rettificato: «Tipo e dimensioni del container»;



- 18) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/14 «Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» i termini «Colonne E2, da F1a a F1c, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne E2, da F1a a F1c, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

- 19) al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/15 «Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» i termini «Colonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne F1a, F1b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:».

—



ALLEGATO VII

Nell'allegato B-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al titolo I, il modello di elenco di articoli transito/sicurezza è sostituito dal seguente:

«

TRANSIT/SECURITY LIST OF ITEMS		MRN	
Forms (V4)		Item No (1/6)	
Number and type of packages, shipping marks (6/9-6/10-6/11)		Reference number / UCR (2/4)	
Exporter (3/1-3/2)		Additional supply chain actor id. No (3/37)	
Consignor (master level) (3/3-3/4)		Consignee (3/9-3/10)	
Seller (3/24-3/25)		Buyer (3/28-3/27)	
Identify and nationality of active means of transport crossing the border (7/14-7/16)		Document produced / certificates - (2/3)	
Identify and nationality of means of transport at departure (7/7-7/8)		Commodity Code (6/14)	
Identify and nationality of passive means of transport crossing the border (7/15-7/17)		Place of loading (5/21)	
Description of goods - CUS code (6/8-6/13)		Country(ies) of routing (Means of transport) codes (5/19)	
Description of goods (house level) - CUS code (6/7-6/13)		Country(ies) of routing (Consignment) codes (5/20)	
Additional information (2/2)		UNDG (6/12)	
Seal Number (7/18)		E.S.T. (7/13)	
		Gross mass (house level) (kg) (6/4)	
		TCMPc (4/2)	
		C. Decl. Code (5/6)	
		Decl. type (1/1)	
		Gross mass (kg) (6/5)	
		Simplified declaration / Previous document (2/1)	
		Net mass (kg) (6/1)	

»



ALLEGATO VIII

Nell'allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la tabella di corrispondenza è così modificata:

- 1) al punto 5, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il testo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 *octies*, articolo 254, articoli da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93];

- 2) al punto 6, nella colonna «Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447», il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«e/o luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 33, del codice»;


- 3) al punto 15, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«(articoli da 84 a 90, da 114 a 123 e articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92; articoli da 496 a 523 e da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93);

- 4) al punto 16, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 496 a 523, da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93)».

18CE1758



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1064 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 70 %, congelate	108,6	0	AR
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	139,4	0	AR
		225,0	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	263,5	11	AR
		249,1	15	BR
		334,8	0	CL
		255,3	13	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	305,0	0	BR
		321,9	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	242,1	1	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	237,5	15	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE1759



REGOLAMENTO (UE) 2018/1065 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2018****recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione⁽²⁾ stabilisce i requisiti tecnici per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato, la certificazione dei piloti che svolgono attività di volo su determinati aeromobili e la certificazione delle persone e delle organizzazioni che si occupano dell'addestramento, delle verifiche e dei controlli dei piloti.
- (2) A seguito di ispezioni a terra al di fuori del territorio degli Stati membri, in occasione delle quali è emerso che membri dell'equipaggio di condotta svolgevano attività di volo su aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato le loro licenze di pilota, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha emendato l'allegato 1 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale per agevolare la convalida automatica delle licenze mediante accordi tra le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza.
- (3) Tale emendamento dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 1178/2011, in modo da consentire la convalida automatica nei paesi terzi delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione. Conformemente all'emendamento 174 dell'allegato 1 ICAO, punto 1.2.2.3.2.1, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per consentire di apportare le necessarie modifiche alle licenze di pilota esistenti.
- (4) Dall'entrata in vigore dell'allegato I [Parte-FCL] del regolamento (UE) n. 1178/2011, che è stato redatto in base alle condizioni stabilite nelle norme JAR (*Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1 - JAR-FCL 1*), l'Unione persegue un approccio maggiormente basato sulla competenza al fine di garantire, per le licenze d'equipaggio di condotta, l'attuazione di requisiti proporzionati e basati sulle prestazioni. È pertanto opportuno modificare il requisito relativo all'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio durante la fase avanzata di un corso di addestramento volto ad ottenere la licenza di pilota a equipaggio plurimo al fine di allinearli alle raccomandazioni dell'ICAO di cui al documento 9868 «*Procedures for Air Navigation Services - Trainings*» (PANS-TRG).
- (5) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione il progetto di norme di attuazione congiuntamente ai suoi pareri n. 16/2016 e n. 03/2017.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:


- 1) all'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018 entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, modificata dal regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (*).

(* Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 31).»;

⁽¹⁾ G.U. L. 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).



- 2) l'allegato I [Parte-FCL] è così modificato:
- a) alla norma FCL.045, è aggiunta la seguente lettera e):
- «e) Un pilota che intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, deve portare con sé, in formato cartaceo o elettronico, l'ultima versione dell'allegato ICAO, che comprende un riferimento al numero di registrazione ICAO dell'accordo che riconosce la convalida automatica delle licenze, nonché l'elenco degli Stati che sono parte di tale accordo.»;
- b) all'appendice 5, il punto 11 è sostituito dal seguente:
- «11. Il corso di addestramento deve includere almeno 12 decolli ed atterraggi per assicurare la competenza. Questi decolli ed atterraggi possono essere ridotti a un minimo di sei, purché, prima di effettuare l'addestramento, l'ATO e l'operatore garantiscano che:
- a) venga attuata una procedura intesa a valutare il livello di competenza che l'allievo pilota deve possedere; e
- b) esista un processo atto a garantire che siano intraprese azioni correttive qualora la valutazione effettuata nel corso dell'addestramento ne indichi la necessità.
- Questi decolli ed atterraggi devono essere effettuati sotto la supervisione di un istruttore in un velivolo per il quale deve essere rilasciata l'abilitazione per tipo.»;
- 3) l'allegato VI [parte ARA] è così modificato:
- a) la norma ARA.GEN.105 è così modificata:
- i) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):
- «3 bis) «ARO.RAMP», il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;
- 3 ter) «convalidata automaticamente», l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago.»;
- ii) il punto 12 è sostituito dal seguente:
- «12) «allegato ICAO», un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta.»;
- b) la norma ARA.FCL.200 è così modificata:
- la lettera a) della norma ARA.FCL.200 è sostituita dalla seguente:
- «a) Rilascio di licenze e abilitazioni. L'autorità competente deve rilasciare una licenza d'equipaggio di condotta e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all'appendice 1 di questa parte.
- Se un pilota intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, l'autorità competente deve:
- 1) aggiungere sulla licenza d'equipaggio di condotta, alla voce XIII, la seguente annotazione: «Questa licenza è convalidata automaticamente in forza dell'allegato ICAO ivi accluso»; e
- 2) mettere a disposizione del pilota l'allegato ICAO in formato cartaceo o elettronico.»;
- c) nell'appendice 1, lettera a), punto 2), la voce XIII è sostituita dalla seguente:
- «XIII) Commenti: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche, le osservazioni sulla convalida automatica della licenza e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all'allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale; e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1760



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1066 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2018

**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 23 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare quattro voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III:

- (a) «71. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (*alias* IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Indirizzi: a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.»;
- (b) «87. MOSUL SUGAR STATE COMPANY (*alias* MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Indirizzo: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.»;
- (c) «132. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Indirizzo: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.»;
- (d) «153. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Indirizzo: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.».

18CE1761



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1067 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2018****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 4804]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone ai paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).
- (3) Alla luce dei piani recentemente presentati da alcuni paesi terzi e di informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco.
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per la carne bovina, ovina e suina. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative alla Bosnia-Erzegovina concernenti la carne bovina, ovina e suina.
- (5) La Groenlandia figura nell'elenco per la carne ovina, la selvaggina d'allevamento e la selvaggina selvatica. Questo paese ha tuttavia informato la Commissione di non avere più interesse a esportare carne di selvaggina selvatica nell'Unione, poiché questo tipo di carne è venduto solo sul mercato nazionale. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa alla Groenlandia concernente la selvaggina selvatica.
- (6) La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.


⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione




ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X	X ⁽³⁾	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X ⁽³⁾	X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
BJ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X




Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X					X						
FO	Isole Fer Øer						X						
GE	Georgia												X
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X									X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (?)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X											
KE	Kenya						X						



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud					X							
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X							
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						X ⁽²⁾
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽²⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X ⁽²⁾					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							




Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ^(?)	X	X	X ^(?)	X ^(?)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁶⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X ^(?)	X ^(?)	X ^(?)	X ⁽⁸⁾	X ^(?)	X	X ^(?)			X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	
SM	San Marino	X		X ^(?)				X					X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X				X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
ZA	Sud Africa										X		
ZM	Zambia												X

(1) Solo latte di cammello.
 (2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
 (3) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.
 (4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.
 (5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
 (6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.
 (7) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
 (8) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1068 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 5121]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziandole secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato varie volte per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 la situazione epidemiologica dell'Unione riguardante la peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel luglio 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Chełm, Włodawa e Hrubieszów in Polonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quello della parte II.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 29).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nel luglio 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Marijampolė e Šiauliai in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Queste zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quelli della parte I e della parte II.
- (6) Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Kuldīga in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questa zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quello della parte II.
- (7) Nel luglio 2018 sono stati rilevati quattro casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Kętrzyn, Koźienice e Lubartów in Polonia. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco della parte II di tale allegato, anziché in quello della parte I.
- (8) Nel luglio 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Klaipėda in Lituania. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questa zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco della parte II di tale allegato.
- (9) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti siano delimitate in Lettonia, Lituania e Polonia e debitamente menzionate negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale allegato.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,



- Nedašov,
- Nedašova Lhota,
- Nevšová,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičína,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičína,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svätý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiumaakond.

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulūpītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgzdaičių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė,



6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:

- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Gliniojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,




- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Ceglów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
 - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleniskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
 - gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,
 - gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
 - gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
 - gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
 - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
 - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
 - gmina Łaszczów, Tyszowce i Ułhówek w powiecie tomaszowskim,
 - powiat miejski Lublin.

7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Galați county,
- Vrancea county,
- Buzău county,
- Cluj county,




- Maramureş county,
- Bistriţa county,
- Arad county with the following delimitation:
 - In the North side of the line described by following localities:
 - Macea
 - Şiria
 - Bârzava
 - Toc, which is junction with National Road no. 7
 - North of National Road no. 7
- Hunedoara county with the following delimitation:
 - North of the line described by following localities:
 - Brănişca
 - Deva municipality
 - Turdaş
 - Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7
 - North of National Road no. 7
- Alba county with the following delimitation:
 - North of National Road no. 7
- Vaslui county,
- Bacau county,
- Covasna county,
- Prahova county,
- Ilfov county,
- Giurgiu county.

PARTE II


1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Bratřejov u Vizovic,
 - Březnice u Zlína,
 - Březová u Zlína,
 - Březůvky,
 - Dešná u Zlína,
 - Dolní Ves,
 - Doubravy,
 - Držková,
 - Fryšták,
 - Horní Lhota u Luhačovic,
 - Horní Ves u Fryštáku,
 - Hostišová,
 - Hrobice na Moravě,



- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,



- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielaucis pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,



- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrēnes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kables, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,



- Naukšēnu novads,
- Neretas novads Zalles, Neretas un Pilskalnes pagasts,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nigrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,




- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslovo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylių, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,



- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępól w powiecie bartoszyckim,
- gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

w województwie podlaskim:


- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,



- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
- gminy Bakalarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- gminy Korycin, Krynkki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużoną drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

- gminy Przesmyki, Suchozębry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
- gmina Joniec w powiecie płońskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat otwocki,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
- powiat miejski Warszawa.



w województwie lubelskim:


- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wołyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostowiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łącząca miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łącząca miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łącząca miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzeziński do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gminy Fajslawice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łużyńskim,
- gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
- część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łącząca miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielaucē pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96
- Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9



- Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104
- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes, pagasts,
- Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
- Neretas novada Mazzalves pagasts,
- Ozolnieku novada Salgaļes pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursišu un Zvārdes pagasts
- Tērvetes novada Bukaišu pagasts
- Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Pūnios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Papatčių ir Žaslių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim



w województwie podlaskim:

- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczelce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

— gmina Goniądz w powiecie monieckim


w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

— powiat miejski Siedlce,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno - wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łączyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie białskim,



- gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Constanța county,
- Bihor county,
- Salaj county
- Brăila county,
- Ialomița county,
- Călărași county.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE1763



DECISIONE (UE) 2018/1069 DEL CONSIGLIO**del 26 luglio 2018****relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 ⁽¹⁾ relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato e che è tuttora in vigore.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.
- (4) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (5) È pertanto opportuno autorizzare la firma del protocollo.
- (6) Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

⁽²⁾ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.



Articolo 3


Conformemente all'articolo 13 del protocollo, il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL



PROTOCOLLO**di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)***Articolo 1***Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. Dal 1° agosto 2018, e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro («accordo») sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;
- pescherecci con palangari di superficie: 8 unità.

Tali possibilità sono riferite alla pesca di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre convenzioni internazionali.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca ivoriana soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca per la zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito del presente protocollo.

*Articolo 2***Trasparenza**

La Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») si impegna a trasmettere le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di altre navi straniere alla sua zona di pesca, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture realizzate, in conformità all'articolo 11 del presente protocollo.

La Costa d'Avorio trasmette inoltre i dati relativi allo sforzo di pesca delle tonniere ivoriane titolari di una licenza di pesca industriale.

*Articolo 3***Contropartita finanziaria – modalità di pagamento**


1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 682 000 EUR all'anno, ossia a un importo complessivo di 4 092 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1.

2. La contropartita finanziaria comprende:

- a) un importo annuo di 330 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all'anno; e
- b) un importo annuo specifico di 352 000 EUR per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi, destinato a contribuire all'attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio.

3. Inoltre, gli armatori versano un contributo finanziario annuo stimato a 330 400 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana secondo le modalità previste al capo II dell'allegato del presente protocollo.

4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.



5. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annua è aumentato di 60 EUR per tonnellata supplementare catturata nei primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 70 EUR per gli anni successivi. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro novanta giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità ivoriane.

8. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata al Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

9. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto destinato all'attuazione del sostegno settoriale aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

Le autorità ivoriane comunicano ogni anno all'Unione le coordinate dei conti suddetti.

Ciascuna contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d'Avorio.

Articolo 4

Sostegno settoriale


1. Nell'ambito del presente protocollo, il sostegno settoriale contribuisce all'attuazione del piano strategico di sviluppo dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura della Costa d'Avorio. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime mediante, in particolare:

- a) il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;
- b) il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;
- c) il miglioramento delle statistiche alieutiche;
- d) il sostegno alla pesca su piccola scala;
- e) il rafforzamento della cooperazione internazionale;
- f) il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2. Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, l'Unione e la Costa d'Avorio concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- b) gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d'Avorio nell'ambito della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o annuale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre deve essere previamente notificata alla Commissione europea ed essere approvata dalle due parti in sede di commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.



4. Le parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Se la valutazione indica che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è conforme alla programmazione, o se la commissione mista ne ritiene insufficiente l'esecuzione, tale contropartita finanziaria può essere riveduta o sospesa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale risultano conformi alla programmazione adottata dalla commissione mista.

Le due parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, tale contropartita finanziaria specifica non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

Articolo 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse aliutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. Le parti si impegnano a promuovere, a livello subregionale, la cooperazione per una pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni dell'ICCAT.

4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, se necessario a seguito di una riunione scientifica, misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse aliutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione.

5. Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella Costa d'Avorio.

Articolo 6


Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d'Avorio. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.

3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 5, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le condizioni tecniche per l'esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.



*Articolo 7***Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale**

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, l'Unione consulta la Costa d'Avorio per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nel corso di tali consultazioni le parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca. Se del caso, le parti si accordano sulle condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e sull'attuazione di piani di gestione pluriennali. Le parti apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. A seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

2.1. A tal fine, l'Unione comunica alle autorità della Costa d'Avorio le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

- le caratteristiche tecniche della nave;
- il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata;
- i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

2.2. Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.

2.3. Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

2.4. Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore.

2.5. I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

*Articolo 8***Legislazione applicabile**

1. Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla legislazione applicabile nella Costa d'Avorio, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo.

2. Le autorità della Costa d'Avorio informano al più presto l'Unione in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente il settore della pesca.

3. L'Unione informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.

*Articolo 9***Sospensione dell'attuazione del protocollo**

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

- a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;
- b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;



- c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui agli articoli 8 e 96 dell'Accordo di Cotonou in relazione a una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;
- d) mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo;
- e) controversia grave e non risolta tra le due parti in sede di commissione mista, in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.

2. Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.

3. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti pervengono a tale composizione, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

4. Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'Unione possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, se l'Unione non effettua il pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane informano ufficialmente l'Unione in merito al mancato pagamento. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se necessario, al pagamento entro un termine massimo di sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l'applicazione del presente protocollo conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L'applicazione del presente protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

- 1. L'Unione e la Costa d'Avorio provvedono al corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.
- 2. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
- 3. L'Unione e la Costa d'Avorio si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.


Articolo 11

Riservatezza dei dati

L'Unione e la Costa d'Avorio si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi di riservatezza e protezione dei dati.

Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca tonniere nella zona di pesca ivoriana siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell'ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali o subregionali.

I dati che sono considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti unicamente per l'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.



*Articolo 12***Denuncia**

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

*Articolo 13***Applicazione provvisoria**

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma delle parti.


*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

—



ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA IVORIANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea o alla Costa d'Avorio in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio;
- per la Costa d'Avorio: il Ministero della pesca.

2. Zona di pesca

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano non appena possibile ai servizi dell'Unione le coordinate geografiche della zona di pesca ivoriana a partire dalla linea di base.

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3 del presente capo, le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

3. Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d'Avorio comunica agli armatori e all'Unione le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone è comunicata quanto prima possibile all'Unione.

4. Conto bancario

Prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, la Costa d'Avorio comunica all'Unione le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione ai sensi del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «licenza» equivale al termine «autorizzazione di pesca» quale definito nella legislazione dell'Unione.

Sezione 1: Procedure applicabili

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca - navi ammissibili


Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine, le navi devono essere iscritte nel registro delle navi dell'Unione e conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca in Costa d'Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d'Avorio nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione.

2. Domanda di licenza

Le autorità competenti dell'Unione presentano al Ministero della pesca della Costa d'Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è trasmessa almeno trenta giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle f lotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai documenti seguenti:

- la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
- il certificato di navigabilità della nave;
- il certificato di assicurazione della nave;
- una fotografia a colori recente della nave (vista laterale), in cui figurino chiaramente il suo nome e numero di identificazione;
- un'illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

La domanda di rinnovo di una licenza nell'ambito del presente protocollo per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata della prova di pagamento del canone.

3. Canone forfettario

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoiriane in conformità del capo 1, punto 4, del presente allegato.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell'anticipo, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. L'elenco è immediatamente comunicato per via elettronica all'Unione e all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi tengono permanentemente a bordo una copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5. Rilascio delle licenze

Entro ventuno giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2 del presente capo, il Ministero della pesca della Costa d'Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

Le licenze hanno una durata massima di validità di un anno e sono rinnovabili.


6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque di pesca ivoiriane. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7. Trasferimento della licenza

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un'avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo, appartenente allo stesso armatore, alla stessa associazione di armatori o alla stessa organizzazione di produttori, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento aggiuntivo tiene conto della somma delle catture totali delle due navi.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.



La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

8. Detenzione a bordo della licenza

La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

9. Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità ivoiriane, la Costa d'Avorio autorizza le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. La Costa d'Avorio stabilisce l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2: Canoni e anticipi

1. Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d'Avorio è fissato a:

- 60 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 70 EUR per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

2. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei canoni annui forfettari anticipati seguenti:

a) per le tonniere con reti a circuizione:

- 7 620 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 8 890 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno;

b) per i pescherecci con palangari di superficie:

- 2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

In caso di licenza di durata inferiore a un anno, l'importo del canone è fissato proporzionalmente alla durata della licenza in conformità della normativa ivoiriana. Tuttavia, per le tonniere con reti a circuizione la durata della licenza non può essere inferiore a dodici mesi.

3. L'Unione stabilisce per ogni nave un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale realizzata nell'anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità della Costa d'Avorio entro la fine del mese di aprile dell'anno in corso. La Costa d'Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Costa d'Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi si considerano adottati.

4. Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo alla Costa d'Avorio entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell'armatore stesso. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non è rimborsato all'armatore.



CAPO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell'ICCAT per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2. Trasmissione delle dichiarazioni di cattura

Al termine di ogni bordata il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave trasmettendo alla Costa d'Avorio una copia elettronica dei giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca ivoriana. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherches Océanologiques (CRO) della Costa d'Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

- a) IRD (Institut de recherche pour le développement);
- b) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
- c) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d'Avorio prima del termine della bordata, senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca ivoriana.

Se non sono trasmesse per via elettronica, le dichiarazioni di cattura possono essere inviate per posta o via fax.

Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo le autorità della Costa d'Avorio comunicano l'indirizzo elettronico e i numeri di telefono e di fax da utilizzare. La Costa d'Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche di tali coordinate.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d'Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d'Avorio. L'Unione e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

3. Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione delle catture (ERS)


Le parti si dichiarano disposte a effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione e trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca che consenta, in particolare, di trasmettere giornalmente le dichiarazioni dei dati sulle catture.

Le parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo quanto prima possibile.

CAPO IV

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona di pesca, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell'appendice 2 del presente allegato.



Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO V

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione I: Controllo e ispezione

1. Entrata e uscita dalla zona

- 1.1. Le navi dell'Unione comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
 - ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;
 - iii) la natura e la presentazione dei prodotti.
- 1.2. Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Costa d'Avorio ne conferma immediatamente la ricezione.
- 1.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d'Avorio è considerata in infrazione.

2. Procedure di ispezione

- 2.1. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.

- 2.2. La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori ivoriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione eventualmente constatata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

- 2.3. La Costa d'Avorio può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

3. Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca illegale, irregolare e non dichiarata (INN)


Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza nella zona di pesca ivoriana di qualsiasi nave sospettata di svolgere attività di pesca illegale.

4. Sbarchi e trasbordi

- 4.1. Le navi dell'Unione che intendono sbarcare o trasbordare catture nelle acque della Costa d'Avorio effettuano tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d'Avorio.

- 4.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;
- in caso di trasbordo, il nome, il numero dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e la bandiera della nave ricevente;



- il quantitativo di ogni specie da sbarcare o trasbordare;
 - la data e il luogo dell'operazione.
- 4.3. In caso di trasbordo i comandanti trasmettono alle competenti autorità della Costa d'Avorio le dichiarazioni di cattura.
- 4.4. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in Costa d'Avorio consentono agli ispettori a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione è rilasciata al comandante una copia del rapporto.

Sezione II: Sistema di controllo via satellite

1. Messaggi di posizione delle navi

Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d'Avorio, le navi dell'Unione titolari di una licenza dispongono di un sistema di controllo via satellite della nave (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

I messaggi di posizione sono conformi alle specifiche relative alla posizione geografica delle navi indicate nelle raccomandazioni dell'ICCAT. Tali messaggi sono configurati in base al formato definito dalle norme applicabili nell'ambito dell'ICCAT.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie che figurano al punto 1.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d'Avorio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d'Avorio mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro.

I CCP dello Stato di bandiera e della Costa d'Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano immediatamente ogni modifica dei medesimi.

Il CCP della Costa d'Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca ivoriana.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Costa d'Avorio verifica la compatibilità della propria attrezzatura elettronica con quella del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d'Avorio.



5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione


Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Costa d'Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Costa d'Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Costa d'Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Alla conclusione del periodo di indagine, la Costa d'Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione, comunicando successivamente le eventuali misure adottate.

CAPO VI

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
 - b) per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
6. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
7. Se la nave non è presente al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo ivoriano, l'armatore è tenuto a corrispondere al marittimo un importo forfettario di 80 EUR al giorno a copertura delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto, alloggio, ecc.).
8. Se lo sbarco del marittimo ivoriano non avviene in un porto della Costa d'Avorio, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Costa d'Avorio nel più breve tempo possibile.
9. Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:
 - a) dell'Unione,
 - b) di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),
 - c) di paesi non appartenenti all'ACP e non appartenenti all'Unione.
10. I marittimi ivoriani da imbarcare sono liberamente scelti dall'armatore sulla base di un registro tenuto dalla Direzione per la Gente di mare della Costa d'Avorio. Tuttavia, nel caso di marittimi già attivi a bordo delle navi dell'Unione, il comandante comunica alla Direzione per la Gente di mare l'elenco di tali marittimi unitamente a una copia del loro documento di identità.



CAPO VII

OSSERVATORI

1. Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalla Costa d'Avorio, secondo le modalità indicate nel presente capo, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al punto 4 del presente capo.

2. Navi e osservatori designati

La Costa d'Avorio elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono comunicati all'Unione al momento in cui sono redatti e successivamente ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

La Costa d'Avorio comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d'Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d'Avorio all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Condizioni applicabili all'imbarco e allo sbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalla Costa d'Avorio.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca ivoiriana dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane, e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti previsti per l'imbarco degli osservatori.

In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d'Avorio, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.


Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d'Avorio.

4. Compiti dell'osservatore

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d'Avorio, l'osservatore svolge le funzioni seguenti:

- osserva le attività di pesca delle navi;
- verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;



- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d'Avorio riportati nel giornale di bordo;
- verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
- comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

5. Obblighi dell'osservatore

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;
- al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all'Unione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungergli o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

6. Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento dell'anticipo annuo per il rilascio della licenza, l'armatore versa alla Costa d'Avorio un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR per nave destinato a contribuire alla copertura dei costi connessi all'imbarco di osservatori ivoiriani sulle navi dell'Unione.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano all'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato. Il verbale relativo all'infrazione è trasmesso all'Unione e allo Stato di bandiera entro un termine di sette giorni lavorativi.

2. Dirottamento - riunione di informazione

Ogni nave dell'Unione sospettata di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d'Avorio.


La Costa d'Avorio notifica all'Unione, entro un termine massimo di 24 ore, qualsiasi dirottamento di una nave dell'Unione titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d'Avorio organizza su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del dirottamento della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione constatata è fissata dalla Costa d'Avorio secondo le disposizioni della legislazione ivoiriana.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d'Avorio e l'armatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del dirottamento della nave.



4. Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Costa d'Avorio il cui importo, fissato dalla Costa d'Avorio, copre i costi connessi al dirottamento e all'immobilizzazione della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

La Costa d'Avorio comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.


5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

- a) dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo; oppure
- b) dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.

Appendici

1. Modulo di domanda di licenza
2. Scheda tecnica



Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

ACCORDO DI PESCA
UNIONE EUROPEA - COSTA D'AVORIO DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I. RICHIEDENTE


1. Nome dell'armatore: Nazionalità:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
4. Tel.:
5. Indirizzo elettronico:
6. Nome del comandante: Nazionalità:
7. Nome del raccomandatario in Costa d'Avorio:

II. ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Bandiera precedente (se del caso):
4. Data di acquisizione della bandiera attuale:
5. Numero di immatricolazione esterno:
6. Porto di immatricolazione: MMSI:
7. Numero IMO: Numero ICCAT:
8. Anno e luogo di costruzione:
9. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
10. Materiale di costruzione dello scafo: acciaio legno poliestere altro

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
 2. Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
 3. Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
 4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
 5. Attrezzi da pesca:
 6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
 7. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
 8. Sistema di conservazione a bordo: fresco refrigerazione misto congelamento
 9. Capacità di congelamento (t/24 ore):
 10. Capacità delle stive: Numero:
- Fatto a il
- Firma del richiedente



Appendice 2

Scheda tecnica

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1. Zona di pesca:

al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2. Attrezzo autorizzato:

rete a circuizione

palangaro di superficie

3. Specie vietate:


conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*), dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*), dello squalo toro (*Carcharias taurus*) e della canesca (*Galeorhinus galeus*).

Le due parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare tale elenco sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4. Canoni a carico degli armatori:

4.1. Canone aggiuntivo pertonnellata catturata	60 EUR/t per i primi due anni di applicazione del protocollo e 70 EUR/t per gli anni successivi.
4.2. Canone forfettario annuo	Per le tonniere con reti a circuizione 7 620 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 8 890 EUR per gli anni successivi. Per i pescherecci con palangari di superficie 2 400 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 800 EUR per gli anni successivi.
4.3. Canone forfettario per gli osservatori	400 EUR per nave all'anno
4.4. Canone per le navi d'appoggio	3 500 EUR per nave all'anno
5. Numero di navi autorizzate a pescare	28 tonniere con reti a circuizione 8 pescherecci con palangari di superficie

18CE1764



REGOLAMENTO (UE) 2018/1070 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce, tra l'altro, le possibilità di pesca per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 («stock di aringa del Golfo di Botnia») a norma del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1139 è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per quanto riguarda lo stock di aringa del Golfo di Botnia, tenendo conto dei più recenti dati scientifici forniti dal CIEM.
- (3) A seguito della modifica del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno aumentare le possibilità di pesca per lo stock di aringa del Golfo di Botnia.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1970.
- (5) La principale campagna di pesca dell'aringa con reti a trappola ha inizio a maggio. Affinché gli Stati membri possano assegnare le possibilità di pesca a livello nazionale il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/1970, la voce relativa all'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	78 351		
Svezia	17 215		
Unione	95 566		
TAC	95 566		TAC analitico»

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 76).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

18CE1765



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1071 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 ⁽²⁾, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC ⁽³⁾ hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GUL 79 del 22.3.2018, pag. 7).⁽³⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL



ALLEGATO


ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSJAR Manssor (alias Mansour Arbabsjar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlai, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.


II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».



9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
19. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
20. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan»— «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

18CE1766



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1072 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Nell'ambito della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio considera la costruzione del ponte di Kerch un'ulteriore azione che compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) La costruzione di tale ponte e la sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 maggio 2018, costituiscono passi simbolici fondamentali nel percorso volto a consolidare il controllo della Federazione russa sulla Crimea e su Sebastopoli, annesse illegalmente, e a isolare ulteriormente la penisola dall'Ucraina.
- (4) Alla luce di quanto sopra, dovrebbero essere aggiunte ulteriori entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 2014/269,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di entità riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.



ALLEGATO


Elenco delle entità di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«42.	АО 'Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg' АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург	Indirizzo: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia, Sito web: http://gpsm.ru E-mail: office@gpsm.ru	АО 'Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg' ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087, Russia	PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод "Залив"	Indirizzo: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Sito web: http://zalivkerch.com	JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
45.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (груп СГМ)	Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia Sito web: www.oosgm.com	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Stroygazmontazh Most OOO OOO Стройгазмонтаж-Мост	Indirizzo: Barklya street 6, building 7, Moscow 121087 Russia Numero di registrazione: 1157746088170 Codice fiscale: 7730018980 Sito web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most E-mail: kerch-most@yandex.ru	Stroygazmontazh Most OOO è una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
47.	CJSC VAD AKTIONERNOE OBSHCHESTVO VAD AO «ВАД»	Indirizzo: 133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia) Codice fiscale: 7802059185 Sito web: www.zaovad.com E-mail: office@zaovad.com	CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018»

18CE1767



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1073 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018

che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento.
- (3) Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente


G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.

18CE1768

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1074 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018

**che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) In conformità del regolamento (UE) 2017/1509, articolo 47 bis, paragrafo 1, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.
- (3) Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.




ALLEGATO

1. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «a) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» è modificata come segue:

a) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b) le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«3.	HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
6.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)	Data di nascita: 1933 N. di passaporto: 554410661	22.12.2009	Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.
16.	KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
18.	KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745310010	20.5.2016	Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
21.	SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

2. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)» è modificata come segue:

a) le voci seguenti sono sostituite dalla seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«10.	DJANG Tcheul Hy (JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy)	Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;


b) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 6.



4. Nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509, sezione «Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3», sottosezione «a) Persone fisiche», le seguenti voci sono sostituite come segue:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«4.	JON Chol Young alias: JON Chol Yong	Passaporto numero: 563410192 Diplomatico dell'Ambasciata della RDPC in Angola Data di nascita: 30.4.1975	22.1.2018	Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

18CE1769



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1075 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/2/CE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 25 novembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
- (8) Il 20 novembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni⁽⁶⁾ sulla possibilità che l'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo.
- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GGUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come fungicida.
- (12) La Commissione ritiene inoltre che l'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Essa soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è un ceppo di un microrganismo che, in considerazione degli impieghi previsti, dovrebbe presentare un basso rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. L'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è inoltre un ceppo di un microrganismo (fungo) che non è né patogeno per l'uomo né collegato ad alcun patogeno noto per l'uomo, gli animali o le piante e per il quale non è nota alcuna resistenza multipla agli antimicrobici utilizzati nella medicina umana o veterinaria.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 come sostanza a basso rischio.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.
- (15) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la data di scadenza dell'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 fino al 31 luglio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tenendo conto del fatto che l'approvazione della sostanza attiva scade il 31 luglio 2018, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2018.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2018.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GUL 125 del 18.5.2017, pag. 12).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10	Non pertinente	Tenore minimo di spore vitali: 3,0 × 10 ¹² CFU/kg	1° agosto 2018	1° agosto 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenzialmente sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.</p> <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p>


(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



ALLEGATO II

- L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
- 1) nella parte A la voce relativa all'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è soppressa;
 - 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
« 14	<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10	Non pertinente	Tenore minimo di spore vitali: $3,0 \times 10^{12}$ CFU/kg	1° agosto 2018	1° agosto 2033	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell' <i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenzialmente sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale. Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»
⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.						



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1076 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) L'isoflurano figura già in tale tabella come sostanza consentita per gli equidi, usata esclusivamente come anestetico. La voce esistente presenta la classificazione «LMR non richiesto».
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione alla specie suina della voce esistente relativa all'isoflurano.
- (5) Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per l'isoflurano nella specie suina.
- (6) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (7) L'EMA ha ritenuto che l'estrapolazione della voce relativa all'isoflurano ad altre fasce di età e altre specie non può essere valutata in modo attendibile per il momento a causa dell'insufficienza di dati.
- (8) Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «isoflurano» è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«isoflurano	NON PERTINENTE	Equidi	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Da utilizzare per inalazione	Anestetici generali»
		Suini	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Da utilizzare per inalazione nei suinetti fino all'età di 7 giorni	

18CE1771



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1077 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le norme per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (2) L'obbligo di selezionare gli organismi di consulenza attraverso una procedura di gara specifica è stato eliminato. È pertanto opportuno sopprimere le norme di attuazione riguardanti le gare d'appalto.
- (3) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state introdotte norme comuni per l'insediamento dei giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del medesimo regolamento è stata introdotta una definizione della «data di insediamento». È pertanto opportuno adattare le disposizioni relative ai giovani agricoltori che figurano nell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Inoltre, a seguito della soppressione dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ contenente disposizioni in materia di sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, le norme per il piano aziendale di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 andrebbero altresì semplificate.
- (4) Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate. In particolare, all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata introdotta una deroga all'applicabilità dei criteri di selezione per gli interventi il cui sostegno è erogato mediante strumenti finanziari. È opportuno allineare le disposizioni di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 con tale deroga.
- (5) Al fine di evitare oneri amministrativi superflui e in particolare frequenti modifiche dei piani di finanziamento, è necessario chiarire che il limite relativo al superamento dei contributi del FEASR previsti nel piano finanziario di ogni programma è calcolato al livello dell'importo totale di ciascuna misura.
- (6) L'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore e l'articolo 37 dello stesso regolamento concede il sostegno a polizze assicurative che coprono perdite superiori al 20 % della produzione media annua, causate da avversità atmosferiche, epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013, il piano di finanziamento dovrebbe indicare il contributo totale del FEASR preventivato e l'aliquota di sostegno.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).



- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è soppresso;
- 2) all'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso;
- 3) l'allegato I, parte 1, è così modificato:
 - a) il paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» è modificato come segue:
 - i) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:


«c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno.»;
 - ii) al punto 2, lettera e), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

 - Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - definizione delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»);
 - definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - sintesi dei requisiti del piano aziendale;
 - ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;
 - settori di diversificazione interessati.»;
 - iii) al punto 2, lettera e), l'intestazione del punto 16 è sostituita dalla seguente:

«16. Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)»;
 - b) il paragrafo 10, lettera c), è così modificato:
 - i) al primo comma è aggiunto il seguente punto v):

«v) per le operazioni attuate in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 % e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.»;



ii) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1772



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1078 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2018

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 luglio 2018 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine giugno 2018. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 luglio 2018, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018.
2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:
 - a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;
 - b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;
 - c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità


Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
1	- 0,353 %	1,300 %	- 0,363 %	0,693 %	- 0,425 %	- 0,028 %
2	- 0,275 %	1,532 %	- 0,285 %	1,538 %	- 0,260 %	0,330 %
3	- 0,136 %	1,665 %	- 0,146 %	1,862 %	- 0,065 %	0,668 %
4	0,016 %	1,754 %	0,006 %	2,150 %	0,126 %	0,967 %
5	0,165 %	1,816 %	0,154 %	2,568 %	0,314 %	1,256 %
6	0,308 %	1,854 %	0,298 %	2,950 %	0,492 %	1,522 %
7	0,444 %	1,879 %	0,434 %	3,221 %	0,656 %	1,755 %
8	0,571 %	1,903 %	0,561 %	3,425 %	0,800 %	1,950 %
9	0,690 %	1,924 %	0,680 %	3,584 %	0,931 %	2,110 %
10	0,789 %	1,940 %	0,779 %	3,703 %	1,048 %	2,242 %
11	0,887 %	1,952 %	0,877 %	3,797 %	1,201 %	2,356 %
12	0,981 %	1,959 %	0,970 %	3,876 %	1,372 %	2,454 %
13	1,062 %	1,962 %	1,051 %	3,941 %	1,540 %	2,540 %
14	1,128 %	1,968 %	1,118 %	3,997 %	1,698 %	2,616 %
15	1,179 %	1,983 %	1,168 %	4,043 %	1,842 %	2,685 %
16	1,215 %	2,008 %	1,204 %	4,082 %	1,972 %	2,747 %
17	1,243 %	2,042 %	1,232 %	4,116 %	2,090 %	2,804 %
18	1,270 %	2,081 %	1,259 %	4,144 %	2,196 %	2,855 %
19	1,300 %	2,124 %	1,290 %	4,168 %	2,291 %	2,903 %
20	1,338 %	2,170 %	1,327 %	4,189 %	2,378 %	2,947 %
21	1,383 %	2,216 %	1,373 %	4,207 %	2,456 %	2,988 %
22	1,435 %	2,263 %	1,425 %	4,223 %	2,528 %	3,025 %
23	1,491 %	2,309 %	1,481 %	4,237 %	2,594 %	3,061 %
24	1,549 %	2,355 %	1,540 %	4,249 %	2,654 %	3,094 %
25	1,609 %	2,400 %	1,599 %	4,260 %	2,709 %	3,125 %
26	1,668 %	2,444 %	1,659 %	4,269 %	2,760 %	3,154 %
27	1,728 %	2,487 %	1,719 %	4,277 %	2,808 %	3,182 %
28	1,786 %	2,528 %	1,778 %	4,284 %	2,852 %	3,208 %
29	1,844 %	2,568 %	1,835 %	4,291 %	2,893 %	3,232 %
30	1,899 %	2,607 %	1,891 %	4,296 %	2,931 %	3,256 %
31	1,954 %	2,644 %	1,946 %	4,301 %	2,967 %	3,278 %
32	2,006 %	2,680 %	1,999 %	4,306 %	3,001 %	3,299 %
33	2,057 %	2,715 %	2,050 %	4,310 %	3,033 %	3,318 %
34	2,107 %	2,748 %	2,099 %	4,313 %	3,062 %	3,337 %
35	2,154 %	2,780 %	2,147 %	4,317 %	3,091 %	3,355 %
36	2,200 %	2,810 %	2,193 %	4,319 %	3,117 %	3,373 %
37	2,244 %	2,840 %	2,237 %	4,322 %	3,142 %	3,389 %
38	2,286 %	2,868 %	2,280 %	4,324 %	3,166 %	3,405 %
39	2,327 %	2,895 %	2,321 %	4,326 %	3,189 %	3,420 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
40	2,366 %	2,922 %	2,360 %	4,328 %	3,210 %	3,434 %
41	2,404 %	2,947 %	2,398 %	4,330 %	3,230 %	3,448 %
42	2,440 %	2,971 %	2,434 %	4,332 %	3,250 %	3,461 %
43	2,475 %	2,994 %	2,469 %	4,333 %	3,268 %	3,474 %
44	2,509 %	3,017 %	2,503 %	4,334 %	3,286 %	3,486 %
45	2,541 %	3,038 %	2,536 %	4,335 %	3,303 %	3,498 %
46	2,572 %	3,059 %	2,567 %	4,336 %	3,319 %	3,509 %
47	2,602 %	3,079 %	2,597 %	4,337 %	3,335 %	3,520 %
48	2,631 %	3,098 %	2,626 %	4,338 %	3,349 %	3,530 %
49	2,659 %	3,117 %	2,654 %	4,339 %	3,364 %	3,540 %
50	2,686 %	3,135 %	2,681 %	4,340 %	3,377 %	3,550 %
51	2,712 %	3,152 %	2,707 %	4,340 %	3,391 %	3,559 %
52	2,737 %	3,169 %	2,732 %	4,341 %	3,403 %	3,569 %
53	2,761 %	3,185 %	2,756 %	4,341 %	3,415 %	3,577 %
54	2,784 %	3,200 %	2,780 %	4,342 %	3,427 %	3,586 %
55	2,807 %	3,215 %	2,802 %	4,342 %	3,438 %	3,594 %
56	2,829 %	3,230 %	2,824 %	4,343 %	3,449 %	3,602 %
57	2,850 %	3,244 %	2,845 %	4,343 %	3,460 %	3,609 %
58	2,870 %	3,258 %	2,866 %	4,343 %	3,470 %	3,617 %
59	2,890 %	3,271 %	2,885 %	4,344 %	3,480 %	3,624 %
60	2,909 %	3,284 %	2,904 %	4,344 %	3,489 %	3,631 %
61	2,927 %	3,296 %	2,923 %	4,344 %	3,498 %	3,637 %
62	2,945 %	3,308 %	2,941 %	4,344 %	3,507 %	3,644 %
63	2,962 %	3,319 %	2,958 %	4,345 %	3,516 %	3,650 %
64	2,979 %	3,331 %	2,975 %	4,345 %	3,524 %	3,656 %
65	2,995 %	3,342 %	2,991 %	4,345 %	3,532 %	3,662 %
66	3,011 %	3,352 %	3,007 %	4,345 %	3,540 %	3,668 %
67	3,027 %	3,363 %	3,023 %	4,345 %	3,548 %	3,674 %
68	3,042 %	3,373 %	3,038 %	4,346 %	3,555 %	3,679 %
69	3,056 %	3,382 %	3,052 %	4,346 %	3,562 %	3,684 %
70	3,070 %	3,392 %	3,066 %	4,346 %	3,569 %	3,689 %
71	3,084 %	3,401 %	3,080 %	4,346 %	3,576 %	3,694 %
72	3,097 %	3,410 %	3,094 %	4,346 %	3,582 %	3,699 %
73	3,110 %	3,419 %	3,107 %	4,346 %	3,589 %	3,704 %
74	3,123 %	3,427 %	3,119 %	4,346 %	3,595 %	3,709 %
75	3,135 %	3,435 %	3,132 %	4,346 %	3,601 %	3,713 %
76	3,147 %	3,443 %	3,144 %	4,346 %	3,607 %	3,718 %
77	3,159 %	3,451 %	3,155 %	4,347 %	3,613 %	3,722 %
78	3,170 %	3,459 %	3,167 %	4,347 %	3,618 %	3,726 %
79	3,181 %	3,466 %	3,178 %	4,347 %	3,624 %	3,730 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
80	3,192 %	3,474 %	3,189 %	4,347 %	3,629 %	3,734 %
81	3,202 %	3,481 %	3,199 %	4,347 %	3,634 %	3,738 %
82	3,213 %	3,488 %	3,210 %	4,347 %	3,639 %	3,742 %
83	3,223 %	3,494 %	3,220 %	4,347 %	3,644 %	3,745 %
84	3,233 %	3,501 %	3,229 %	4,347 %	3,649 %	3,749 %
85	3,242 %	3,507 %	3,239 %	4,347 %	3,654 %	3,752 %
86	3,252 %	3,514 %	3,248 %	4,347 %	3,658 %	3,756 %
87	3,261 %	3,520 %	3,258 %	4,347 %	3,663 %	3,759 %
88	3,270 %	3,526 %	3,267 %	4,347 %	3,667 %	3,763 %
89	3,278 %	3,532 %	3,275 %	4,347 %	3,672 %	3,766 %
90	3,287 %	3,537 %	3,284 %	4,347 %	3,676 %	3,769 %
91	3,295 %	3,543 %	3,292 %	4,347 %	3,680 %	3,772 %
92	3,303 %	3,548 %	3,301 %	4,347 %	3,684 %	3,775 %
93	3,311 %	3,554 %	3,309 %	4,347 %	3,688 %	3,778 %
94	3,319 %	3,559 %	3,316 %	4,347 %	3,692 %	3,781 %
95	3,327 %	3,564 %	3,324 %	4,347 %	3,695 %	3,784 %
96	3,334 %	3,569 %	3,332 %	4,347 %	3,699 %	3,786 %
97	3,342 %	3,574 %	3,339 %	4,348 %	3,703 %	3,789 %
98	3,349 %	3,579 %	3,346 %	4,348 %	3,706 %	3,792 %
99	3,356 %	3,584 %	3,353 %	4,348 %	3,710 %	3,794 %
100	3,363 %	3,589 %	3,360 %	4,348 %	3,713 %	3,797 %
101	3,370 %	3,593 %	3,367 %	4,348 %	3,716 %	3,799 %
102	3,376 %	3,598 %	3,374 %	4,348 %	3,720 %	3,802 %
103	3,383 %	3,602 %	3,380 %	4,348 %	3,723 %	3,804 %
104	3,389 %	3,606 %	3,387 %	4,348 %	3,726 %	3,807 %
105	3,396 %	3,610 %	3,393 %	4,348 %	3,729 %	3,809 %
106	3,402 %	3,615 %	3,399 %	4,348 %	3,732 %	3,811 %
107	3,408 %	3,619 %	3,405 %	4,348 %	3,735 %	3,813 %
108	3,414 %	3,623 %	3,411 %	4,348 %	3,738 %	3,816 %
109	3,419 %	3,627 %	3,417 %	4,348 %	3,741 %	3,818 %
110	3,425 %	3,630 %	3,423 %	4,348 %	3,744 %	3,820 %
111	3,431 %	3,634 %	3,428 %	4,348 %	3,746 %	3,822 %
112	3,436 %	3,638 %	3,434 %	4,348 %	3,749 %	3,824 %
113	3,442 %	3,641 %	3,439 %	4,348 %	3,752 %	3,826 %
114	3,447 %	3,645 %	3,445 %	4,348 %	3,754 %	3,828 %
115	3,452 %	3,649 %	3,450 %	4,348 %	3,757 %	3,830 %
116	3,457 %	3,652 %	3,455 %	4,348 %	3,760 %	3,832 %
117	3,462 %	3,655 %	3,460 %	4,348 %	3,762 %	3,834 %
118	3,467 %	3,659 %	3,465 %	4,348 %	3,764 %	3,835 %
119	3,472 %	3,662 %	3,470 %	4,348 %	3,767 %	3,837 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
120	3,477 %	3,665 %	3,475 %	4,348 %	3,769 %	3,839 %
121	3,482 %	3,668 %	3,480 %	4,348 %	3,772 %	3,841 %
122	3,486 %	3,672 %	3,484 %	4,348 %	3,774 %	3,842 %
123	3,491 %	3,675 %	3,489 %	4,348 %	3,776 %	3,844 %
124	3,496 %	3,678 %	3,493 %	4,348 %	3,778 %	3,846 %
125	3,500 %	3,681 %	3,498 %	4,348 %	3,780 %	3,847 %
126	3,504 %	3,684 %	3,502 %	4,348 %	3,783 %	3,849 %
127	3,509 %	3,686 %	3,507 %	4,348 %	3,785 %	3,851 %
128	3,513 %	3,689 %	3,511 %	4,348 %	3,787 %	3,852 %
129	3,517 %	3,692 %	3,515 %	4,348 %	3,789 %	3,854 %
130	3,521 %	3,695 %	3,519 %	4,348 %	3,791 %	3,855 %
131	3,525 %	3,698 %	3,523 %	4,348 %	3,793 %	3,857 %
132	3,529 %	3,700 %	3,527 %	4,348 %	3,795 %	3,858 %
133	3,533 %	3,703 %	3,531 %	4,348 %	3,797 %	3,860 %
134	3,537 %	3,705 %	3,535 %	4,348 %	3,799 %	3,861 %
135	3,541 %	3,708 %	3,539 %	4,348 %	3,800 %	3,862 %
136	3,544 %	3,710 %	3,542 %	4,348 %	3,802 %	3,864 %
137	3,548 %	3,713 %	3,546 %	4,348 %	3,804 %	3,865 %
138	3,552 %	3,715 %	3,550 %	4,348 %	3,806 %	3,867 %
139	3,555 %	3,718 %	3,553 %	4,348 %	3,808 %	3,868 %
140	3,559 %	3,720 %	3,557 %	4,348 %	3,809 %	3,869 %
141	3,562 %	3,722 %	3,560 %	4,348 %	3,811 %	3,870 %
142	3,566 %	3,725 %	3,564 %	4,348 %	3,813 %	3,872 %
143	3,569 %	3,727 %	3,567 %	4,348 %	3,814 %	3,873 %
144	3,572 %	3,729 %	3,571 %	4,348 %	3,816 %	3,874 %
145	3,576 %	3,732 %	3,574 %	4,348 %	3,818 %	3,875 %
146	3,579 %	3,734 %	3,577 %	4,348 %	3,819 %	3,877 %
147	3,582 %	3,736 %	3,580 %	4,348 %	3,821 %	3,878 %
148	3,585 %	3,738 %	3,583 %	4,348 %	3,822 %	3,879 %
149	3,588 %	3,740 %	3,587 %	4,348 %	3,824 %	3,880 %
150	3,591 %	3,742 %	3,590 %	4,348 %	3,825 %	3,881 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	- 0,403 %	0,780 %	3,539 %	1,260 %	4,747 %	1,105 %
2	- 0,325 %	0,924 %	4,001 %	1,499 %	4,830 %	1,347 %
3	- 0,186 %	1,039 %	4,367 %	1,856 %	4,940 %	1,483 %
4	- 0,034 %	1,134 %	4,636 %	2,170 %	5,009 %	1,611 %
5	0,114 %	1,210 %	4,825 %	2,416 %	5,057 %	1,719 %
6	0,258 %	1,267 %	4,937 %	2,679 %	5,103 %	1,814 %
7	0,394 %	1,319 %	5,014 %	2,905 %	5,150 %	1,895 %
8	0,520 %	1,364 %	5,085 %	3,054 %	5,187 %	1,966 %
9	0,639 %	1,403 %	5,155 %	3,138 %	5,205 %	2,024 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
10	0,738 %	1,438 %	5,226 %	3,165 %	5,210 %	2,075 %
11	0,836 %	1,467 %	5,275 %	3,183 %	5,204 %	2,128 %
12	0,929 %	1,491 %	5,304 %	3,203 %	5,192 %	2,185 %
13	1,010 %	1,513 %	5,317 %	3,225 %	5,175 %	2,242 %
14	1,077 %	1,527 %	5,320 %	3,246 %	5,155 %	2,299 %
15	1,127 %	1,537 %	5,314 %	3,268 %	5,133 %	2,355 %
16	1,163 %	1,548 %	5,302 %	3,289 %	5,109 %	2,410 %
17	1,190 %	1,556 %	5,286 %	3,310 %	5,085 %	2,463 %
18	1,217 %	1,562 %	5,267 %	3,331 %	5,060 %	2,514 %
19	1,248 %	1,565 %	5,245 %	3,351 %	5,035 %	2,563 %
20	1,286 %	1,564 %	5,221 %	3,370 %	5,011 %	2,610 %
21	1,332 %	1,561 %	5,197 %	3,389 %	4,986 %	2,656 %
22	1,385 %	1,560 %	5,172 %	3,407 %	4,962 %	2,699 %
23	1,442 %	1,558 %	5,146 %	3,425 %	4,939 %	2,740 %
24	1,501 %	1,555 %	5,121 %	3,442 %	4,916 %	2,779 %
25	1,562 %	1,553 %	5,095 %	3,458 %	4,893 %	2,817 %
26	1,622 %	1,549 %	5,070 %	3,473 %	4,872 %	2,853 %
27	1,683 %	1,545 %	5,046 %	3,488 %	4,851 %	2,887 %
28	1,743 %	1,541 %	5,021 %	3,503 %	4,830 %	2,920 %
29	1,801 %	1,535 %	4,998 %	3,517 %	4,811 %	2,951 %
30	1,858 %	1,529 %	4,975 %	3,530 %	4,792 %	2,981 %
31	1,914 %	1,521 %	4,953 %	3,543 %	4,773 %	3,009 %
32	1,967 %	1,514 %	4,931 %	3,555 %	4,756 %	3,036 %
33	2,019 %	1,506 %	4,910 %	3,567 %	4,739 %	3,062 %
34	2,070 %	1,499 %	4,890 %	3,578 %	4,722 %	3,087 %
35	2,118 %	1,493 %	4,870 %	3,589 %	4,707 %	3,111 %
36	2,165 %	1,488 %	4,851 %	3,600 %	4,691 %	3,134 %
37	2,210 %	1,483 %	4,833 %	3,610 %	4,677 %	3,156 %
38	2,253 %	1,476 %	4,815 %	3,620 %	4,662 %	3,177 %
39	2,294 %	1,468 %	4,798 %	3,629 %	4,649 %	3,197 %
40	2,334 %	1,457 %	4,782 %	3,638 %	4,636 %	3,217 %
41	2,373 %	1,443 %	4,766 %	3,647 %	4,623 %	3,235 %
42	2,410 %	1,428 %	4,750 %	3,655 %	4,611 %	3,253 %
43	2,446 %	1,414 %	4,736 %	3,664 %	4,599 %	3,270 %
44	2,480 %	1,402 %	4,721 %	3,671 %	4,588 %	3,287 %
45	2,513 %	1,392 %	4,708 %	3,679 %	4,577 %	3,303 %
46	2,545 %	1,385 %	4,694 %	3,686 %	4,566 %	3,318 %
47	2,575 %	1,383 %	4,681 %	3,693 %	4,556 %	3,333 %
48	2,605 %	1,384 %	4,669 %	3,700 %	4,546 %	3,347 %
49	2,633 %	1,390 %	4,657 %	3,707 %	4,537 %	3,361 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
50	2,660 %	1,401 %	4,646 %	3,713 %	4,527 %	3,374 %
51	2,687 %	1,417 %	4,634 %	3,719 %	4,519 %	3,386 %
52	2,712 %	1,437 %	4,624 %	3,725 %	4,510 %	3,399 %
53	2,737 %	1,460 %	4,613 %	3,731 %	4,502 %	3,411 %
54	2,760 %	1,486 %	4,603 %	3,736 %	4,494 %	3,422 %
55	2,783 %	1,513 %	4,593 %	3,742 %	4,486 %	3,433 %
56	2,806 %	1,542 %	4,584 %	3,747 %	4,478 %	3,444 %
57	2,827 %	1,572 %	4,575 %	3,752 %	4,471 %	3,454 %
58	2,848 %	1,602 %	4,566 %	3,757 %	4,464 %	3,464 %
59	2,868 %	1,633 %	4,557 %	3,762 %	4,457 %	3,474 %
60	2,887 %	1,664 %	4,549 %	3,766 %	4,451 %	3,483 %
61	2,906 %	1,696 %	4,541 %	3,771 %	4,444 %	3,492 %
62	2,924 %	1,727 %	4,533 %	3,775 %	4,438 %	3,501 %
63	2,942 %	1,757 %	4,526 %	3,779 %	4,432 %	3,510 %
64	2,959 %	1,788 %	4,518 %	3,784 %	4,426 %	3,518 %
65	2,976 %	1,818 %	4,511 %	3,788 %	4,420 %	3,526 %
66	2,992 %	1,848 %	4,504 %	3,791 %	4,415 %	3,534 %
67	3,007 %	1,878 %	4,498 %	3,795 %	4,410 %	3,541 %
68	3,023 %	1,907 %	4,491 %	3,799 %	4,404 %	3,549 %
69	3,037 %	1,935 %	4,485 %	3,802 %	4,399 %	3,556 %
70	3,052 %	1,963 %	4,479 %	3,806 %	4,394 %	3,563 %
71	3,066 %	1,990 %	4,473 %	3,809 %	4,389 %	3,570 %
72	3,079 %	2,017 %	4,467 %	3,813 %	4,385 %	3,576 %
73	3,092 %	2,043 %	4,461 %	3,816 %	4,380 %	3,583 %
74	3,105 %	2,069 %	4,456 %	3,819 %	4,376 %	3,589 %
75	3,118 %	2,094 %	4,450 %	3,822 %	4,371 %	3,595 %
76	3,130 %	2,119 %	4,445 %	3,825 %	4,367 %	3,601 %
77	3,142 %	2,143 %	4,440 %	3,828 %	4,363 %	3,607 %
78	3,153 %	2,166 %	4,435 %	3,831 %	4,359 %	3,613 %
79	3,165 %	2,190 %	4,430 %	3,833 %	4,355 %	3,618 %
80	3,176 %	2,212 %	4,425 %	3,836 %	4,351 %	3,623 %
81	3,186 %	2,234 %	4,421 %	3,839 %	4,348 %	3,629 %
82	3,197 %	2,256 %	4,416 %	3,841 %	4,344 %	3,634 %
83	3,207 %	2,277 %	4,412 %	3,844 %	4,341 %	3,639 %
84	3,217 %	2,297 %	4,407 %	3,846 %	4,337 %	3,644 %
85	3,227 %	2,318 %	4,403 %	3,848 %	4,334 %	3,648 %
86	3,236 %	2,337 %	4,399 %	3,851 %	4,331 %	3,653 %
87	3,246 %	2,357 %	4,395 %	3,853 %	4,327 %	3,658 %
88	3,255 %	2,376 %	4,391 %	3,855 %	4,324 %	3,662 %
89	3,264 %	2,394 %	4,387 %	3,857 %	4,321 %	3,666 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
90	3,272 %	2,412 %	4,384 %	3,860 %	4,318 %	3,671 %
91	3,281 %	2,430 %	4,380 %	3,862 %	4,315 %	3,675 %
92	3,289 %	2,447 %	4,376 %	3,864 %	4,312 %	3,679 %
93	3,297 %	2,465 %	4,373 %	3,866 %	4,309 %	3,683 %
94	3,305 %	2,481 %	4,369 %	3,868 %	4,307 %	3,687 %
95	3,313 %	2,498 %	4,366 %	3,870 %	4,304 %	3,691 %
96	3,321 %	2,514 %	4,363 %	3,871 %	4,301 %	3,694 %
97	3,328 %	2,529 %	4,359 %	3,873 %	4,299 %	3,698 %
98	3,336 %	2,545 %	4,356 %	3,875 %	4,296 %	3,702 %
99	3,343 %	2,560 %	4,353 %	3,877 %	4,294 %	3,705 %
100	3,350 %	2,574 %	4,350 %	3,879 %	4,291 %	3,709 %
101	3,357 %	2,589 %	4,347 %	3,880 %	4,289 %	3,712 %
102	3,364 %	2,603 %	4,344 %	3,882 %	4,287 %	3,715 %
103	3,370 %	2,617 %	4,341 %	3,884 %	4,284 %	3,718 %
104	3,377 %	2,631 %	4,339 %	3,885 %	4,282 %	3,722 %
105	3,383 %	2,644 %	4,336 %	3,887 %	4,280 %	3,725 %
106	3,389 %	2,657 %	4,333 %	3,888 %	4,278 %	3,728 %
107	3,396 %	2,670 %	4,331 %	3,890 %	4,275 %	3,731 %
108	3,402 %	2,683 %	4,328 %	3,891 %	4,273 %	3,734 %
109	3,408 %	2,695 %	4,325 %	3,893 %	4,271 %	3,737 %
110	3,413 %	2,708 %	4,323 %	3,894 %	4,269 %	3,739 %
111	3,419 %	2,720 %	4,320 %	3,896 %	4,267 %	3,742 %
112	3,425 %	2,731 %	4,318 %	3,897 %	4,265 %	3,745 %
113	3,430 %	2,743 %	4,316 %	3,898 %	4,263 %	3,748 %
114	3,436 %	2,754 %	4,313 %	3,900 %	4,262 %	3,750 %
115	3,441 %	2,765 %	4,311 %	3,901 %	4,260 %	3,753 %
116	3,446 %	2,776 %	4,309 %	3,902 %	4,258 %	3,756 %
117	3,451 %	2,787 %	4,307 %	3,903 %	4,256 %	3,758 %
118	3,456 %	2,798 %	4,304 %	3,905 %	4,254 %	3,761 %
119	3,461 %	2,808 %	4,302 %	3,906 %	4,253 %	3,763 %
120	3,466 %	2,819 %	4,300 %	3,907 %	4,251 %	3,765 %
121	3,471 %	2,829 %	4,298 %	3,908 %	4,249 %	3,768 %
122	3,476 %	2,839 %	4,296 %	3,909 %	4,248 %	3,770 %
123	3,480 %	2,849 %	4,294 %	3,911 %	4,246 %	3,772 %
124	3,485 %	2,858 %	4,292 %	3,912 %	4,245 %	3,774 %
125	3,490 %	2,868 %	4,290 %	3,913 %	4,243 %	3,777 %
126	3,494 %	2,877 %	4,288 %	3,914 %	4,241 %	3,779 %
127	3,498 %	2,886 %	4,286 %	3,915 %	4,240 %	3,781 %
128	3,503 %	2,895 %	4,284 %	3,916 %	4,238 %	3,783 %
129	3,507 %	2,904 %	4,283 %	3,917 %	4,237 %	3,785 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
130	3,511 %	2,913 %	4,281 %	3,918 %	4,236 %	3,787 %
131	3,515 %	2,921 %	4,279 %	3,919 %	4,234 %	3,789 %
132	3,519 %	2,930 %	4,277 %	3,920 %	4,233 %	3,791 %
133	3,523 %	2,938 %	4,276 %	3,921 %	4,231 %	3,793 %
134	3,527 %	2,947 %	4,274 %	3,922 %	4,230 %	3,795 %
135	3,531 %	2,955 %	4,272 %	3,923 %	4,229 %	3,797 %
136	3,535 %	2,963 %	4,271 %	3,924 %	4,227 %	3,799 %
137	3,539 %	2,971 %	4,269 %	3,925 %	4,226 %	3,801 %
138	3,542 %	2,978 %	4,267 %	3,926 %	4,225 %	3,802 %
139	3,546 %	2,986 %	4,266 %	3,927 %	4,224 %	3,804 %
140	3,549 %	2,994 %	4,264 %	3,927 %	4,222 %	3,806 %
141	3,553 %	3,001 %	4,263 %	3,928 %	4,221 %	3,808 %
142	3,557 %	3,008 %	4,261 %	3,929 %	4,220 %	3,809 %
143	3,560 %	3,016 %	4,260 %	3,930 %	4,219 %	3,811 %
144	3,563 %	3,023 %	4,258 %	3,931 %	4,217 %	3,813 %
145	3,567 %	3,030 %	4,257 %	3,932 %	4,216 %	3,814 %
146	3,570 %	3,037 %	4,256 %	3,933 %	4,215 %	3,816 %
147	3,573 %	3,044 %	4,254 %	3,933 %	4,214 %	3,818 %
148	3,576 %	3,050 %	4,253 %	3,934 %	4,213 %	3,819 %
149	3,580 %	3,057 %	4,251 %	3,935 %	4,212 %	3,821 %
150	3,583 %	3,064 %	4,250 %	3,936 %	4,211 %	3,822 %


Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	- 0,745 %	1,962 %	1,284 %	1,848 %	2,642 %	4,533 %
2	- 0,639 %	2,016 %	1,523 %	2,070 %	3,118 %	4,913 %
3	- 0,498 %	2,063 %	1,738 %	2,178 %	3,403 %	5,314 %
4	- 0,359 %	2,180 %	1,908 %	2,245 %	3,594 %	5,551 %
5	- 0,226 %	2,279 %	2,044 %	2,269 %	3,750 %	5,798 %
6	- 0,102 %	2,372 %	2,161 %	2,296 %	3,889 %	5,964 %
7	0,018 %	2,452 %	2,266 %	2,305 %	4,008 %	6,247 %
8	0,125 %	2,523 %	2,362 %	2,342 %	4,104 %	6,393 %
9	0,218 %	2,583 %	2,446 %	2,358 %	4,181 %	6,397 %
10	0,314 %	2,639 %	2,516 %	2,371 %	4,242 %	6,426 %
11	0,388 %	2,690 %	2,570 %	2,392 %	4,289 %	6,446 %
12	0,460 %	2,735 %	2,614 %	2,417 %	4,326 %	6,446 %
13	0,528 %	2,774 %	2,654 %	2,442 %	4,356 %	6,431 %
14	0,601 %	2,806 %	2,691 %	2,463 %	4,379 %	6,406 %
15	0,624 %	2,830 %	2,727 %	2,480 %	4,398 %	6,373 %
16	0,648 %	2,846 %	2,763 %	2,490 %	4,413 %	6,335 %
17	0,681 %	2,856 %	2,799 %	2,495 %	4,425 %	6,294 %
18	0,717 %	2,862 %	2,835 %	2,495 %	4,435 %	6,250 %
19	0,748 %	2,866 %	2,869 %	2,489 %	4,443 %	6,205 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
20	0,772 %	2,869 %	2,903 %	2,479 %	4,449 %	6,159 %
21	0,787 %	2,872 %	2,937 %	2,465 %	4,454 %	6,113 %
22	0,797 %	2,873 %	2,968 %	2,449 %	4,457 %	6,067 %
23	0,807 %	2,871 %	2,999 %	2,433 %	4,460 %	6,022 %
24	0,819 %	2,866 %	3,029 %	2,419 %	4,462 %	5,978 %
25	0,837 %	2,857 %	3,057 %	2,407 %	4,464 %	5,935 %
26	0,862 %	2,845 %	3,085 %	2,399 %	4,465 %	5,892 %
27	0,893 %	2,831 %	3,111 %	2,394 %	4,465 %	5,852 %
28	0,927 %	2,818 %	3,137 %	2,394 %	4,465 %	5,812 %
29	0,964 %	2,808 %	3,161 %	2,398 %	4,465 %	5,774 %
30	1,003 %	2,803 %	3,184 %	2,407 %	4,465 %	5,737 %
31	1,043 %	2,804 %	3,206 %	2,420 %	4,464 %	5,701 %
32	1,084 %	2,809 %	3,228 %	2,438 %	4,463 %	5,667 %
33	1,125 %	2,817 %	3,248 %	2,458 %	4,462 %	5,634 %
34	1,165 %	2,829 %	3,268 %	2,480 %	4,461 %	5,602 %
35	1,205 %	2,843 %	3,287 %	2,504 %	4,460 %	5,571 %
36	1,245 %	2,858 %	3,305 %	2,528 %	4,459 %	5,542 %
37	1,283 %	2,874 %	3,323 %	2,554 %	4,458 %	5,513 %
38	1,321 %	2,892 %	3,340 %	2,580 %	4,456 %	5,486 %
39	1,358 %	2,910 %	3,356 %	2,606 %	4,455 %	5,460 %
40	1,394 %	2,928 %	3,371 %	2,632 %	4,454 %	5,435 %
41	1,428 %	2,947 %	3,386 %	2,658 %	4,452 %	5,410 %
42	1,462 %	2,966 %	3,400 %	2,683 %	4,451 %	5,387 %
43	1,495 %	2,985 %	3,414 %	2,709 %	4,449 %	5,364 %
44	1,526 %	3,003 %	3,428 %	2,733 %	4,448 %	5,343 %
45	1,557 %	3,021 %	3,440 %	2,758 %	4,446 %	5,322 %
46	1,587 %	3,040 %	3,453 %	2,782 %	4,445 %	5,302 %
47	1,616 %	3,057 %	3,465 %	2,805 %	4,444 %	5,283 %
48	1,643 %	3,075 %	3,476 %	2,827 %	4,442 %	5,264 %
49	1,670 %	3,092 %	3,487 %	2,850 %	4,441 %	5,246 %
50	1,696 %	3,109 %	3,498 %	2,871 %	4,439 %	5,229 %
51	1,721 %	3,125 %	3,508 %	2,892 %	4,438 %	5,212 %
52	1,746 %	3,141 %	3,518 %	2,912 %	4,437 %	5,196 %
53	1,769 %	3,156 %	3,528 %	2,932 %	4,435 %	5,180 %
54	1,792 %	3,171 %	3,537 %	2,951 %	4,434 %	5,165 %
55	1,814 %	3,186 %	3,546 %	2,970 %	4,433 %	5,151 %
56	1,835 %	3,200 %	3,555 %	2,988 %	4,432 %	5,137 %
57	1,856 %	3,214 %	3,563 %	3,006 %	4,431 %	5,123 %
58	1,876 %	3,228 %	3,571 %	3,023 %	4,429 %	5,110 %
59	1,896 %	3,241 %	3,579 %	3,040 %	4,428 %	5,097 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
60	1,914 %	3,254 %	3,587 %	3,056 %	4,427 %	5,085 %
61	1,933 %	3,266 %	3,594 %	3,072 %	4,426 %	5,073 %
62	1,950 %	3,279 %	3,601 %	3,087 %	4,425 %	5,062 %
63	1,967 %	3,290 %	3,608 %	3,102 %	4,424 %	5,050 %
64	1,984 %	3,302 %	3,615 %	3,116 %	4,423 %	5,039 %
65	2,000 %	3,313 %	3,622 %	3,130 %	4,422 %	5,029 %
66	2,016 %	3,324 %	3,628 %	3,144 %	4,421 %	5,019 %
67	2,031 %	3,334 %	3,634 %	3,157 %	4,420 %	5,009 %
68	2,046 %	3,345 %	3,640 %	3,170 %	4,419 %	4,999 %
69	2,060 %	3,355 %	3,646 %	3,182 %	4,418 %	4,990 %
70	2,074 %	3,365 %	3,652 %	3,194 %	4,417 %	4,981 %
71	2,088 %	3,374 %	3,657 %	3,206 %	4,416 %	4,972 %
72	2,101 %	3,383 %	3,663 %	3,218 %	4,415 %	4,963 %
73	2,114 %	3,392 %	3,668 %	3,229 %	4,415 %	4,955 %
74	2,127 %	3,401 %	3,673 %	3,240 %	4,414 %	4,947 %
75	2,139 %	3,410 %	3,678 %	3,251 %	4,413 %	4,939 %
76	2,151 %	3,418 %	3,683 %	3,261 %	4,412 %	4,931 %
77	2,162 %	3,426 %	3,688 %	3,271 %	4,411 %	4,923 %
78	2,174 %	3,434 %	3,692 %	3,281 %	4,411 %	4,916 %
79	2,185 %	3,442 %	3,697 %	3,291 %	4,410 %	4,909 %
80	2,195 %	3,449 %	3,701 %	3,300 %	4,409 %	4,902 %
81	2,206 %	3,457 %	3,705 %	3,309 %	4,408 %	4,895 %
82	2,216 %	3,464 %	3,710 %	3,318 %	4,408 %	4,888 %
83	2,226 %	3,471 %	3,714 %	3,327 %	4,407 %	4,882 %
84	2,236 %	3,478 %	3,718 %	3,336 %	4,406 %	4,876 %
85	2,245 %	3,484 %	3,722 %	3,344 %	4,406 %	4,869 %
86	2,255 %	3,491 %	3,725 %	3,352 %	4,405 %	4,863 %
87	2,264 %	3,497 %	3,729 %	3,360 %	4,405 %	4,857 %
88	2,273 %	3,503 %	3,733 %	3,368 %	4,404 %	4,852 %
89	2,281 %	3,510 %	3,736 %	3,376 %	4,403 %	4,846 %
90	2,290 %	3,516 %	3,740 %	3,383 %	4,403 %	4,840 %
91	2,298 %	3,521 %	3,743 %	3,390 %	4,402 %	4,835 %
92	2,306 %	3,527 %	3,746 %	3,398 %	4,402 %	4,830 %
93	2,314 %	3,533 %	3,750 %	3,404 %	4,401 %	4,825 %
94	2,322 %	3,538 %	3,753 %	3,411 %	4,401 %	4,820 %
95	2,330 %	3,544 %	3,756 %	3,418 %	4,400 %	4,815 %
96	2,337 %	3,549 %	3,759 %	3,425 %	4,400 %	4,810 %
97	2,344 %	3,554 %	3,762 %	3,431 %	4,399 %	4,805 %
98	2,352 %	3,559 %	3,765 %	3,437 %	4,399 %	4,800 %
99	2,359 %	3,564 %	3,768 %	3,443 %	4,398 %	4,796 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
100	2,366 %	3,569 %	3,771 %	3,450 %	4,398 %	4,791 %
101	2,372 %	3,574 %	3,773 %	3,455 %	4,397 %	4,787 %
102	2,379 %	3,578 %	3,776 %	3,461 %	4,397 %	4,783 %
103	2,385 %	3,583 %	3,779 %	3,467 %	4,396 %	4,778 %
104	2,392 %	3,587 %	3,781 %	3,473 %	4,396 %	4,774 %
105	2,398 %	3,592 %	3,784 %	3,478 %	4,395 %	4,770 %
106	2,404 %	3,596 %	3,786 %	3,483 %	4,395 %	4,766 %
107	2,410 %	3,600 %	3,789 %	3,489 %	4,394 %	4,762 %
108	2,416 %	3,604 %	3,791 %	3,494 %	4,394 %	4,759 %
109	2,422 %	3,608 %	3,794 %	3,499 %	4,394 %	4,755 %
110	2,428 %	3,612 %	3,796 %	3,504 %	4,393 %	4,751 %
111	2,433 %	3,616 %	3,798 %	3,509 %	4,393 %	4,747 %
112	2,439 %	3,620 %	3,801 %	3,514 %	4,393 %	4,744 %
113	2,444 %	3,624 %	3,803 %	3,518 %	4,392 %	4,740 %
114	2,449 %	3,628 %	3,805 %	3,523 %	4,392 %	4,737 %
115	2,455 %	3,631 %	3,807 %	3,528 %	4,391 %	4,734 %
116	2,460 %	3,635 %	3,809 %	3,532 %	4,391 %	4,730 %
117	2,465 %	3,639 %	3,811 %	3,537 %	4,391 %	4,727 %
118	2,470 %	3,642 %	3,813 %	3,541 %	4,390 %	4,724 %
119	2,475 %	3,645 %	3,815 %	3,545 %	4,390 %	4,721 %
120	2,479 %	3,649 %	3,817 %	3,549 %	4,390 %	4,718 %
121	2,484 %	3,652 %	3,819 %	3,553 %	4,389 %	4,715 %
122	2,489 %	3,655 %	3,821 %	3,558 %	4,389 %	4,712 %
123	2,493 %	3,659 %	3,823 %	3,562 %	4,389 %	4,709 %
124	2,498 %	3,662 %	3,825 %	3,565 %	4,388 %	4,706 %
125	2,502 %	3,665 %	3,826 %	3,569 %	4,388 %	4,703 %
126	2,506 %	3,668 %	3,828 %	3,573 %	4,388 %	4,700 %
127	2,511 %	3,671 %	3,830 %	3,577 %	4,388 %	4,697 %
128	2,515 %	3,674 %	3,832 %	3,581 %	4,387 %	4,695 %
129	2,519 %	3,677 %	3,833 %	3,584 %	4,387 %	4,692 %
130	2,523 %	3,680 %	3,835 %	3,588 %	4,387 %	4,689 %
131	2,527 %	3,682 %	3,837 %	3,591 %	4,386 %	4,687 %
132	2,531 %	3,685 %	3,838 %	3,595 %	4,386 %	4,684 %
133	2,535 %	3,688 %	3,840 %	3,598 %	4,386 %	4,682 %
134	2,539 %	3,691 %	3,841 %	3,602 %	4,386 %	4,679 %
135	2,543 %	3,693 %	3,843 %	3,605 %	4,385 %	4,677 %
136	2,546 %	3,696 %	3,845 %	3,608 %	4,385 %	4,674 %
137	2,550 %	3,699 %	3,846 %	3,611 %	4,385 %	4,672 %
138	2,554 %	3,701 %	3,848 %	3,615 %	4,385 %	4,670 %
139	2,557 %	3,704 %	3,849 %	3,618 %	4,384 %	4,667 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
140	2,561 %	3,706 %	3,850 %	3,621 %	4,384 %	4,665 %
141	2,564 %	3,708 %	3,852 %	3,624 %	4,384 %	4,663 %
142	2,568 %	3,711 %	3,853 %	3,627 %	4,384 %	4,661 %
143	2,571 %	3,713 %	3,855 %	3,630 %	4,383 %	4,658 %
144	2,574 %	3,716 %	3,856 %	3,633 %	4,383 %	4,656 %
145	2,577 %	3,718 %	3,857 %	3,635 %	4,383 %	4,654 %
146	2,581 %	3,720 %	3,859 %	3,638 %	4,383 %	4,652 %
147	2,584 %	3,722 %	3,860 %	3,641 %	4,382 %	4,650 %
148	2,587 %	3,725 %	3,861 %	3,644 %	4,382 %	4,648 %
149	2,590 %	3,727 %	3,862 %	3,647 %	4,382 %	4,646 %
150	2,593 %	3,729 %	3,864 %	3,649 %	4,382 %	4,644 %


Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	2,127 %	7,068 %	8,188 %	0,395 %	1,952 %	6,941 %
2	2,354 %	7,341 %	8,042 %	0,485 %	2,026 %	7,153 %
3	2,488 %	7,567 %	7,870 %	0,555 %	2,159 %	7,349 %
4	2,572 %	7,740 %	7,797 %	0,608 %	2,288 %	7,534 %
5	2,624 %	7,861 %	7,764 %	0,655 %	2,431 %	7,712 %
6	2,653 %	7,929 %	7,789 %	0,716 %	2,563 %	7,881 %
7	2,674 %	7,978 %	7,841 %	0,759 %	2,685 %	8,033 %
8	2,694 %	8,000 %	7,894 %	0,799 %	2,792 %	8,160 %
9	2,719 %	8,005 %	7,948 %	0,851 %	2,877 %	8,267 %
10	2,747 %	8,002 %	8,005 %	0,903 %	2,955 %	8,363 %
11	2,780 %	7,981 %	8,065 %	0,970 %	3,029 %	8,464 %
12	2,810 %	7,945 %	8,127 %	1,050 %	3,098 %	8,564 %
13	2,835 %	7,900 %	8,188 %	1,136 %	3,160 %	8,655 %
14	2,857 %	7,847 %	8,246 %	1,225 %	3,215 %	8,727 %
15	2,879 %	7,791 %	8,301 %	1,315 %	3,262 %	8,775 %
16	2,904 %	7,731 %	8,352 %	1,404 %	3,300 %	8,794 %
17	2,930 %	7,670 %	8,395 %	1,491 %	3,331 %	8,788 %
18	2,957 %	7,609 %	8,427 %	1,575 %	3,358 %	8,764 %
19	2,984 %	7,547 %	8,445 %	1,656 %	3,381 %	8,725 %
20	3,011 %	7,486 %	8,447 %	1,734 %	3,403 %	8,675 %
21	3,038 %	7,427 %	8,431 %	1,809 %	3,423 %	8,618 %
22	3,065 %	7,368 %	8,400 %	1,880 %	3,442 %	8,554 %
23	3,091 %	7,311 %	8,358 %	1,949 %	3,460 %	8,487 %
24	3,116 %	7,256 %	8,308 %	2,014 %	3,477 %	8,417 %
25	3,141 %	7,203 %	8,251 %	2,076 %	3,493 %	8,346 %
26	3,165 %	7,151 %	8,189 %	2,136 %	3,509 %	8,274 %
27	3,188 %	7,101 %	8,124 %	2,192 %	3,524 %	8,202 %
28	3,210 %	7,053 %	8,058 %	2,246 %	3,538 %	8,131 %
29	3,232 %	7,007 %	7,990 %	2,297 %	3,552 %	8,061 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
30	3,252 %	6,963 %	7,923 %	2,346 %	3,564 %	7,993 %
31	3,272 %	6,920 %	7,855 %	2,393 %	3,577 %	7,926 %
32	3,292 %	6,879 %	7,789 %	2,438 %	3,589 %	7,861 %
33	3,310 %	6,840 %	7,724 %	2,480 %	3,600 %	7,798 %
34	3,328 %	6,802 %	7,660 %	2,521 %	3,611 %	7,737 %
35	3,345 %	6,766 %	7,598 %	2,560 %	3,621 %	7,679 %
36	3,362 %	6,731 %	7,537 %	2,597 %	3,631 %	7,622 %
37	3,378 %	6,698 %	7,479 %	2,633 %	3,641 %	7,567 %
38	3,393 %	6,665 %	7,422 %	2,667 %	3,650 %	7,514 %
39	3,408 %	6,635 %	7,367 %	2,700 %	3,659 %	7,464 %
40	3,422 %	6,605 %	7,314 %	2,731 %	3,667 %	7,415 %
41	3,435 %	6,577 %	7,263 %	2,761 %	3,675 %	7,368 %
42	3,448 %	6,549 %	7,214 %	2,790 %	3,683 %	7,323 %
43	3,461 %	6,523 %	7,166 %	2,817 %	3,691 %	7,279 %
44	3,473 %	6,498 %	7,121 %	2,844 %	3,698 %	7,237 %
45	3,485 %	6,474 %	7,076 %	2,869 %	3,705 %	7,197 %
46	3,496 %	6,450 %	7,034 %	2,894 %	3,712 %	7,158 %
47	3,507 %	6,428 %	6,993 %	2,917 %	3,719 %	7,121 %
48	3,518 %	6,406 %	6,954 %	2,940 %	3,725 %	7,085 %
49	3,528 %	6,385 %	6,916 %	2,962 %	3,731 %	7,050 %
50	3,538 %	6,365 %	6,879 %	2,983 %	3,737 %	7,017 %
51	3,548 %	6,346 %	6,844 %	3,003 %	3,743 %	6,985 %
52	3,557 %	6,327 %	6,810 %	3,022 %	3,748 %	6,954 %
53	3,566 %	6,309 %	6,777 %	3,041 %	3,753 %	6,924 %
54	3,574 %	6,292 %	6,745 %	3,060 %	3,759 %	6,895 %
55	3,583 %	6,275 %	6,715 %	3,077 %	3,764 %	6,867 %
56	3,591 %	6,259 %	6,685 %	3,094 %	3,768 %	6,840 %
57	3,598 %	6,243 %	6,656 %	3,111 %	3,773 %	6,814 %
58	3,606 %	6,228 %	6,629 %	3,126 %	3,778 %	6,789 %
59	3,613 %	6,213 %	6,602 %	3,142 %	3,782 %	6,765 %
60	3,620 %	6,199 %	6,576 %	3,157 %	3,786 %	6,741 %
61	3,627 %	6,185 %	6,551 %	3,171 %	3,791 %	6,718 %
62	3,634 %	6,172 %	6,527 %	3,185 %	3,795 %	6,696 %
63	3,640 %	6,159 %	6,503 %	3,199 %	3,798 %	6,675 %
64	3,647 %	6,146 %	6,481 %	3,212 %	3,802 %	6,654 %
65	3,653 %	6,134 %	6,459 %	3,225 %	3,806 %	6,634 %
66	3,659 %	6,122 %	6,437 %	3,237 %	3,810 %	6,614 %
67	3,664 %	6,110 %	6,416 %	3,249 %	3,813 %	6,596 %
68	3,670 %	6,099 %	6,396 %	3,261 %	3,816 %	6,577 %
69	3,675 %	6,088 %	6,377 %	3,272 %	3,820 %	6,559 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
70	3,681 %	6,078 %	6,358 %	3,283 %	3,823 %	6,542 %
71	3,686 %	6,068 %	6,339 %	3,294 %	3,826 %	6,525 %
72	3,691 %	6,058 %	6,321 %	3,304 %	3,829 %	6,509 %
73	3,696 %	6,048 %	6,304 %	3,314 %	3,832 %	6,493 %
74	3,700 %	6,039 %	6,287 %	3,324 %	3,835 %	6,477 %
75	3,705 %	6,029 %	6,270 %	3,334 %	3,838 %	6,462 %
76	3,709 %	6,020 %	6,254 %	3,343 %	3,841 %	6,448 %
77	3,714 %	6,012 %	6,238 %	3,352 %	3,843 %	6,433 %
78	3,718 %	6,003 %	6,223 %	3,361 %	3,846 %	6,419 %
79	3,722 %	5,995 %	6,208 %	3,370 %	3,848 %	6,406 %
80	3,726 %	5,987 %	6,193 %	3,378 %	3,851 %	6,392 %
81	3,730 %	5,979 %	6,179 %	3,387 %	3,853 %	6,380 %
82	3,734 %	5,971 %	6,165 %	3,395 %	3,856 %	6,367 %
83	3,738 %	5,964 %	6,152 %	3,402 %	3,858 %	6,355 %
84	3,742 %	5,957 %	6,139 %	3,410 %	3,860 %	6,343 %
85	3,745 %	5,949 %	6,126 %	3,418 %	3,863 %	6,331 %
86	3,749 %	5,942 %	6,113 %	3,425 %	3,865 %	6,319 %
87	3,752 %	5,936 %	6,101 %	3,432 %	3,867 %	6,308 %
88	3,756 %	5,929 %	6,089 %	3,439 %	3,869 %	6,297 %
89	3,759 %	5,922 %	6,077 %	3,446 %	3,871 %	6,287 %
90	3,762 %	5,916 %	6,066 %	3,453 %	3,873 %	6,276 %
91	3,765 %	5,910 %	6,055 %	3,459 %	3,875 %	6,266 %
92	3,768 %	5,904 %	6,044 %	3,466 %	3,877 %	6,256 %
93	3,771 %	5,898 %	6,033 %	3,472 %	3,879 %	6,246 %
94	3,774 %	5,892 %	6,022 %	3,478 %	3,880 %	6,237 %
95	3,777 %	5,886 %	6,012 %	3,484 %	3,882 %	6,227 %
96	3,780 %	5,881 %	6,002 %	3,490 %	3,884 %	6,218 %
97	3,783 %	5,875 %	5,992 %	3,496 %	3,886 %	6,209 %
98	3,786 %	5,870 %	5,982 %	3,501 %	3,887 %	6,200 %
99	3,788 %	5,864 %	5,973 %	3,507 %	3,889 %	6,192 %
100	3,791 %	5,859 %	5,964 %	3,512 %	3,890 %	6,183 %
101	3,793 %	5,854 %	5,955 %	3,517 %	3,892 %	6,175 %
102	3,796 %	5,849 %	5,946 %	3,523 %	3,894 %	6,167 %
103	3,798 %	5,844 %	5,937 %	3,528 %	3,895 %	6,159 %
104	3,801 %	5,840 %	5,928 %	3,533 %	3,897 %	6,151 %
105	3,803 %	5,835 %	5,920 %	3,538 %	3,898 %	6,143 %
106	3,806 %	5,830 %	5,912 %	3,543 %	3,899 %	6,136 %
107	3,808 %	5,826 %	5,904 %	3,547 %	3,901 %	6,128 %
108	3,810 %	5,822 %	5,896 %	3,552 %	3,902 %	6,121 %
109	3,812 %	5,817 %	5,888 %	3,556 %	3,904 %	6,114 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
110	3,814 %	5,813 %	5,880 %	3,561 %	3,905 %	6,107 %
111	3,817 %	5,809 %	5,873 %	3,565 %	3,906 %	6,100 %
112	3,819 %	5,805 %	5,865 %	3,570 %	3,908 %	6,094 %
113	3,821 %	5,801 %	5,858 %	3,574 %	3,909 %	6,087 %
114	3,823 %	5,797 %	5,851 %	3,578 %	3,910 %	6,081 %
115	3,825 %	5,793 %	5,844 %	3,582 %	3,911 %	6,074 %
116	3,827 %	5,789 %	5,837 %	3,586 %	3,912 %	6,068 %
117	3,828 %	5,785 %	5,830 %	3,590 %	3,914 %	6,062 %
118	3,830 %	5,781 %	5,824 %	3,594 %	3,915 %	6,056 %
119	3,832 %	5,778 %	5,817 %	3,598 %	3,916 %	6,050 %
120	3,834 %	5,774 %	5,811 %	3,602 %	3,917 %	6,044 %
121	3,836 %	5,771 %	5,805 %	3,605 %	3,918 %	6,038 %
122	3,838 %	5,767 %	5,798 %	3,609 %	3,919 %	6,032 %
123	3,839 %	5,764 %	5,792 %	3,613 %	3,920 %	6,027 %
124	3,841 %	5,761 %	5,786 %	3,616 %	3,921 %	6,021 %
125	3,843 %	5,757 %	5,780 %	3,619 %	3,922 %	6,016 %
126	3,844 %	5,754 %	5,775 %	3,623 %	3,923 %	6,011 %
127	3,846 %	5,751 %	5,769 %	3,626 %	3,924 %	6,006 %
128	3,848 %	5,748 %	5,763 %	3,630 %	3,925 %	6,000 %
129	3,849 %	5,745 %	5,758 %	3,633 %	3,926 %	5,995 %
130	3,851 %	5,742 %	5,752 %	3,636 %	3,927 %	5,990 %
131	3,852 %	5,739 %	5,747 %	3,639 %	3,928 %	5,985 %
132	3,854 %	5,736 %	5,742 %	3,642 %	3,929 %	5,981 %
133	3,855 %	5,733 %	5,736 %	3,645 %	3,930 %	5,976 %
134	3,857 %	5,730 %	5,731 %	3,648 %	3,931 %	5,971 %
135	3,858 %	5,727 %	5,726 %	3,651 %	3,932 %	5,967 %
136	3,859 %	5,724 %	5,721 %	3,654 %	3,933 %	5,962 %
137	3,861 %	5,722 %	5,716 %	3,657 %	3,933 %	5,958 %
138	3,862 %	5,719 %	5,711 %	3,660 %	3,934 %	5,953 %
139	3,864 %	5,716 %	5,707 %	3,663 %	3,935 %	5,949 %
140	3,865 %	5,714 %	5,702 %	3,666 %	3,936 %	5,944 %
141	3,866 %	5,711 %	5,697 %	3,668 %	3,937 %	5,940 %
142	3,867 %	5,708 %	5,693 %	3,671 %	3,938 %	5,936 %
143	3,869 %	5,706 %	5,688 %	3,674 %	3,938 %	5,932 %
144	3,870 %	5,703 %	5,684 %	3,676 %	3,939 %	5,928 %
145	3,871 %	5,701 %	5,679 %	3,679 %	3,940 %	5,924 %
146	3,872 %	5,699 %	5,675 %	3,681 %	3,941 %	5,920 %
147	3,874 %	5,696 %	5,671 %	3,684 %	3,941 %	5,916 %
148	3,875 %	5,694 %	5,667 %	3,686 %	3,942 %	5,912 %
149	3,876 %	5,692 %	5,662 %	3,689 %	3,943 %	5,908 %
150	3,877 %	5,689 %	5,658 %	3,691 %	3,944 %	5,905 %




Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	7,160 %	2,871 %	3,531 %	7,370 %	1,743 %	1,736 %
2	8,496 %	2,938 %	3,557 %	7,463 %	1,954 %	1,871 %
3	9,264 %	3,027 %	3,600 %	7,570 %	2,080 %	1,952 %
4	10,143 %	3,121 %	3,651 %	7,669 %	2,165 %	2,003 %
5	10,733 %	3,196 %	3,697 %	7,735 %	2,240 %	2,034 %
6	11,110 %	3,244 %	3,763 %	7,828 %	2,310 %	2,056 %
7	11,364 %	3,277 %	3,837 %	7,900 %	2,370 %	2,076 %
8	11,543 %	3,299 %	3,906 %	7,989 %	2,421 %	2,097 %
9	11,640 %	3,318 %	3,967 %	8,079 %	2,470 %	2,119 %
10	11,678 %	3,338 %	4,017 %	8,142 %	2,522 %	2,141 %
11	11,663 %	3,361 %	4,058 %	8,165 %	2,581 %	2,162 %
12	11,608 %	3,385 %	4,100 %	8,155 %	2,639 %	2,182 %
13	11,524 %	3,411 %	4,149 %	8,120 %	2,690 %	2,197 %
14	11,418 %	3,436 %	4,201 %	8,067 %	2,734 %	2,208 %
15	11,296 %	3,462 %	4,254 %	8,002 %	2,769 %	2,214 %
16	11,163 %	3,487 %	4,305 %	7,928 %	2,797 %	2,216 %
17	11,023 %	3,512 %	4,351 %	7,848 %	2,821 %	2,217 %
18	10,878 %	3,535 %	4,393 %	7,764 %	2,841 %	2,221 %
19	10,730 %	3,559 %	4,429 %	7,678 %	2,861 %	2,229 %
20	10,582 %	3,581 %	4,458 %	7,591 %	2,882 %	2,244 %
21	10,435 %	3,603 %	4,480 %	7,504 %	2,905 %	2,266 %
22	10,290 %	3,624 %	4,496 %	7,418 %	2,929 %	2,293 %
23	10,148 %	3,644 %	4,507 %	7,333 %	2,953 %	2,324 %
24	10,009 %	3,664 %	4,514 %	7,250 %	2,978 %	2,358 %
25	9,874 %	3,682 %	4,519 %	7,169 %	3,003 %	2,394 %
26	9,743 %	3,700 %	4,520 %	7,090 %	3,028 %	2,430 %
27	9,617 %	3,717 %	4,520 %	7,014 %	3,052 %	2,467 %
28	9,495 %	3,734 %	4,517 %	6,940 %	3,076 %	2,504 %
29	9,377 %	3,750 %	4,514 %	6,870 %	3,100 %	2,541 %
30	9,265 %	3,765 %	4,509 %	6,801 %	3,123 %	2,577 %
31	9,156 %	3,780 %	4,504 %	6,735 %	3,145 %	2,612 %
32	9,053 %	3,794 %	4,498 %	6,672 %	3,167 %	2,646 %
33	8,953 %	3,807 %	4,491 %	6,611 %	3,188 %	2,680 %
34	8,858 %	3,820 %	4,485 %	6,553 %	3,208 %	2,712 %
35	8,766 %	3,833 %	4,478 %	6,497 %	3,227 %	2,744 %
36	8,679 %	3,845 %	4,470 %	6,444 %	3,246 %	2,774 %
37	8,595 %	3,856 %	4,463 %	6,392 %	3,265 %	2,804 %
38	8,515 %	3,867 %	4,456 %	6,343 %	3,282 %	2,832 %
39	8,438 %	3,878 %	4,448 %	6,295 %	3,299 %	2,860 %



Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
40	8,364 %	3,888 %	4,441 %	6,250 %	3,316 %	2,886 %
41	8,294 %	3,898 %	4,434 %	6,206 %	3,332 %	2,912 %
42	8,226 %	3,908 %	4,427 %	6,164 %	3,347 %	2,936 %
43	8,161 %	3,917 %	4,420 %	6,124 %	3,362 %	2,960 %
44	8,099 %	3,926 %	4,413 %	6,085 %	3,376 %	2,983 %
45	8,039 %	3,934 %	4,406 %	6,048 %	3,390 %	3,005 %
46	7,981 %	3,942 %	4,399 %	6,012 %	3,403 %	3,026 %
47	7,926 %	3,950 %	4,393 %	5,978 %	3,416 %	3,047 %
48	7,873 %	3,958 %	4,387 %	5,945 %	3,428 %	3,067 %
49	7,822 %	3,966 %	4,381 %	5,913 %	3,440 %	3,086 %
50	7,773 %	3,973 %	4,375 %	5,882 %	3,452 %	3,104 %
51	7,726 %	3,980 %	4,369 %	5,853 %	3,463 %	3,122 %
52	7,680 %	3,986 %	4,363 %	5,824 %	3,474 %	3,139 %
53	7,636 %	3,993 %	4,358 %	5,797 %	3,484 %	3,156 %
54	7,594 %	3,999 %	4,353 %	5,770 %	3,494 %	3,172 %
55	7,553 %	4,005 %	4,347 %	5,745 %	3,504 %	3,188 %
56	7,514 %	4,011 %	4,342 %	5,720 %	3,513 %	3,203 %
57	7,476 %	4,017 %	4,338 %	5,696 %	3,523 %	3,217 %
58	7,439 %	4,022 %	4,333 %	5,673 %	3,531 %	3,231 %
59	7,404 %	4,028 %	4,328 %	5,650 %	3,540 %	3,245 %
60	7,369 %	4,033 %	4,324 %	5,629 %	3,548 %	3,258 %
61	7,336 %	4,038 %	4,319 %	5,608 %	3,556 %	3,271 %
62	7,304 %	4,043 %	4,315 %	5,588 %	3,564 %	3,283 %
63	7,273 %	4,047 %	4,311 %	5,568 %	3,572 %	3,295 %
64	7,242 %	4,052 %	4,307 %	5,549 %	3,579 %	3,307 %
65	7,213 %	4,056 %	4,303 %	5,531 %	3,586 %	3,318 %
66	7,185 %	4,061 %	4,300 %	5,513 %	3,593 %	3,329 %
67	7,157 %	4,065 %	4,296 %	5,495 %	3,600 %	3,340 %
68	7,131 %	4,069 %	4,292 %	5,478 %	3,606 %	3,350 %
69	7,105 %	4,073 %	4,289 %	5,462 %	3,613 %	3,360 %
70	7,079 %	4,077 %	4,286 %	5,446 %	3,619 %	3,370 %
71	7,055 %	4,081 %	4,282 %	5,431 %	3,625 %	3,379 %
72	7,031 %	4,084 %	4,279 %	5,416 %	3,631 %	3,389 %
73	7,008 %	4,088 %	4,276 %	5,401 %	3,636 %	3,398 %
74	6,985 %	4,092 %	4,273 %	5,387 %	3,642 %	3,406 %
75	6,963 %	4,095 %	4,270 %	5,373 %	3,647 %	3,415 %
76	6,942 %	4,098 %	4,267 %	5,359 %	3,653 %	3,423 %
77	6,921 %	4,101 %	4,264 %	5,346 %	3,658 %	3,431 %
78	6,901 %	4,105 %	4,262 %	5,333 %	3,663 %	3,439 %
79	6,881 %	4,108 %	4,259 %	5,321 %	3,668 %	3,447 %



Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
80	6,862 %	4,111 %	4,256 %	5,309 %	3,672 %	3,454 %
81	6,843 %	4,114 %	4,254 %	5,297 %	3,677 %	3,462 %
82	6,825 %	4,117 %	4,251 %	5,285 %	3,682 %	3,469 %
83	6,807 %	4,119 %	4,249 %	5,274 %	3,686 %	3,476 %
84	6,789 %	4,122 %	4,247 %	5,263 %	3,690 %	3,483 %
85	6,772 %	4,125 %	4,244 %	5,252 %	3,695 %	3,489 %
86	6,756 %	4,127 %	4,242 %	5,242 %	3,699 %	3,496 %
87	6,739 %	4,130 %	4,240 %	5,231 %	3,703 %	3,502 %
88	6,723 %	4,132 %	4,238 %	5,221 %	3,707 %	3,508 %
89	6,708 %	4,135 %	4,235 %	5,211 %	3,710 %	3,514 %
90	6,693 %	4,137 %	4,233 %	5,202 %	3,714 %	3,520 %
91	6,678 %	4,139 %	4,231 %	5,192 %	3,718 %	3,526 %
92	6,663 %	4,142 %	4,229 %	5,183 %	3,721 %	3,532 %
93	6,649 %	4,144 %	4,228 %	5,174 %	3,725 %	3,537 %
94	6,635 %	4,146 %	4,226 %	5,165 %	3,728 %	3,543 %
95	6,622 %	4,148 %	4,224 %	5,157 %	3,732 %	3,548 %
96	6,608 %	4,150 %	4,222 %	5,148 %	3,735 %	3,553 %
97	6,595 %	4,152 %	4,220 %	5,140 %	3,738 %	3,559 %
98	6,583 %	4,154 %	4,218 %	5,132 %	3,742 %	3,564 %
99	6,570 %	4,156 %	4,217 %	5,124 %	3,745 %	3,568 %
100	6,558 %	4,158 %	4,215 %	5,116 %	3,748 %	3,573 %
101	6,546 %	4,160 %	4,213 %	5,109 %	3,751 %	3,578 %
102	6,534 %	4,162 %	4,212 %	5,101 %	3,754 %	3,583 %
103	6,522 %	4,164 %	4,210 %	5,094 %	3,756 %	3,587 %
104	6,511 %	4,166 %	4,209 %	5,087 %	3,759 %	3,592 %
105	6,500 %	4,167 %	4,207 %	5,080 %	3,762 %	3,596 %
106	6,489 %	4,169 %	4,206 %	5,073 %	3,765 %	3,600 %
107	6,478 %	4,171 %	4,204 %	5,066 %	3,767 %	3,604 %
108	6,468 %	4,173 %	4,203 %	5,059 %	3,770 %	3,608 %
109	6,457 %	4,174 %	4,201 %	5,053 %	3,773 %	3,613 %
110	6,447 %	4,176 %	4,200 %	5,046 %	3,775 %	3,616 %
111	6,437 %	4,177 %	4,199 %	5,040 %	3,778 %	3,620 %
112	6,428 %	4,179 %	4,197 %	5,034 %	3,780 %	3,624 %
113	6,418 %	4,180 %	4,196 %	5,028 %	3,782 %	3,628 %
114	6,409 %	4,182 %	4,195 %	5,022 %	3,785 %	3,632 %
115	6,399 %	4,183 %	4,194 %	5,016 %	3,787 %	3,635 %
116	6,390 %	4,185 %	4,192 %	5,010 %	3,789 %	3,639 %
117	6,381 %	4,186 %	4,191 %	5,005 %	3,792 %	3,642 %
118	6,373 %	4,188 %	4,190 %	4,999 %	3,794 %	3,646 %
119	6,364 %	4,189 %	4,189 %	4,994 %	3,796 %	3,649 %




Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
120	6,355 %	4,190 %	4,188 %	4,988 %	3,798 %	3,653 %
121	6,347 %	4,192 %	4,186 %	4,983 %	3,800 %	3,656 %
122	6,339 %	4,193 %	4,185 %	4,978 %	3,802 %	3,659 %
123	6,331 %	4,194 %	4,184 %	4,973 %	3,804 %	3,662 %
124	6,323 %	4,195 %	4,183 %	4,968 %	3,806 %	3,665 %
125	6,315 %	4,197 %	4,182 %	4,963 %	3,808 %	3,668 %
126	6,307 %	4,198 %	4,181 %	4,958 %	3,810 %	3,671 %
127	6,300 %	4,199 %	4,180 %	4,953 %	3,812 %	3,674 %
128	6,292 %	4,200 %	4,179 %	4,948 %	3,814 %	3,677 %
129	6,285 %	4,201 %	4,178 %	4,944 %	3,816 %	3,680 %
130	6,278 %	4,203 %	4,177 %	4,939 %	3,817 %	3,683 %
131	6,271 %	4,204 %	4,176 %	4,934 %	3,819 %	3,686 %
132	6,264 %	4,205 %	4,175 %	4,930 %	3,821 %	3,689 %
133	6,257 %	4,206 %	4,174 %	4,926 %	3,823 %	3,691 %
134	6,250 %	4,207 %	4,173 %	4,921 %	3,824 %	3,694 %
135	6,243 %	4,208 %	4,172 %	4,917 %	3,826 %	3,697 %
136	6,237 %	4,209 %	4,171 %	4,913 %	3,828 %	3,699 %
137	6,230 %	4,210 %	4,170 %	4,909 %	3,829 %	3,702 %
138	6,224 %	4,211 %	4,170 %	4,905 %	3,831 %	3,704 %
139	6,217 %	4,212 %	4,169 %	4,901 %	3,832 %	3,707 %
140	6,211 %	4,213 %	4,168 %	4,897 %	3,834 %	3,709 %
141	6,205 %	4,214 %	4,167 %	4,893 %	3,835 %	3,712 %
142	6,199 %	4,215 %	4,166 %	4,889 %	3,837 %	3,714 %
143	6,193 %	4,216 %	4,165 %	4,885 %	3,838 %	3,716 %
144	6,187 %	4,217 %	4,165 %	4,882 %	3,840 %	3,719 %
145	6,181 %	4,218 %	4,164 %	4,878 %	3,841 %	3,721 %
146	6,176 %	4,219 %	4,163 %	4,874 %	3,843 %	3,723 %
147	6,170 %	4,220 %	4,162 %	4,871 %	3,844 %	3,725 %
148	6,165 %	4,220 %	4,162 %	4,867 %	3,846 %	3,728 %
149	6,159 %	4,221 %	4,161 %	4,864 %	3,847 %	3,730 %
150	6,154 %	4,222 %	4,160 %	4,860 %	3,848 %	3,732 %


Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	20,105 %	2,481 %	- 0,078 %
2	19,485 %	2,672 %	- 0,060 %
3	18,336 %	2,743 %	- 0,042 %
4	17,578 %	2,765 %	- 0,026 %
5	17,191 %	2,773 %	- 0,003 %
6	16,317 %	2,779 %	0,024 %
7	15,430 %	2,785 %	0,053 %
8	14,943 %	2,795 %	0,084 %
9	14,716 %	2,807 %	0,116 %




Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
10	14,579 %	2,819 %	0,152 %
11	14,429 %	2,836 %	0,190 %
12	14,254 %	2,841 %	0,229 %
13	14,061 %	2,845 %	0,268 %
14	13,855 %	2,850 %	0,307 %
15	13,640 %	2,855 %	0,345 %
16	13,420 %	2,857 %	0,382 %
17	13,196 %	2,857 %	0,417 %
18	12,973 %	2,856 %	0,450 %
19	12,750 %	2,854 %	0,482 %
20	12,531 %	2,852 %	0,512 %
21	12,315 %	2,850 %	0,540 %
22	12,105 %	2,847 %	0,566 %
23	11,900 %	2,843 %	0,588 %
24	11,701 %	2,838 %	0,607 %
25	11,510 %	2,833 %	0,621 %
26	11,325 %	2,826 %	0,632 %
27	11,147 %	2,819 %	0,642 %
28	10,976 %	2,812 %	0,653 %
29	10,812 %	2,805 %	0,669 %
30	10,655 %	2,799 %	0,691 %
31	10,504 %	2,794 %	0,719 %
32	10,360 %	2,789 %	0,754 %
33	10,223 %	2,785 %	0,792 %
34	10,091 %	2,780 %	0,832 %
35	9,965 %	2,775 %	0,875 %
36	9,845 %	2,769 %	0,919 %
37	9,729 %	2,763 %	0,963 %
38	9,619 %	2,755 %	1,008 %
39	9,514 %	2,747 %	1,053 %
40	9,413 %	2,736 %	1,097 %
41	9,317 %	2,725 %	1,140 %
42	9,224 %	2,713 %	1,183 %
43	9,136 %	2,701 %	1,225 %
44	9,051 %	2,690 %	1,266 %
45	8,970 %	2,680 %	1,306 %
46	8,892 %	2,672 %	1,345 %
47	8,817 %	2,666 %	1,383 %
48	8,745 %	2,663 %	1,419 %
49	8,676 %	2,662 %	1,455 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
50	8,609 %	2,664 %	1,490 %
51	8,545 %	2,669 %	1,524 %
52	8,483 %	2,676 %	1,557 %
53	8,424 %	2,686 %	1,588 %
54	8,367 %	2,696 %	1,619 %
55	8,312 %	2,708 %	1,649 %
56	8,258 %	2,721 %	1,678 %
57	8,207 %	2,735 %	1,706 %
58	8,157 %	2,750 %	1,733 %
59	8,109 %	2,764 %	1,760 %
60	8,063 %	2,779 %	1,785 %
61	8,018 %	2,795 %	1,810 %
62	7,975 %	2,810 %	1,834 %
63	7,933 %	2,826 %	1,858 %
64	7,892 %	2,841 %	1,881 %
65	7,852 %	2,856 %	1,903 %
66	7,814 %	2,872 %	1,924 %
67	7,777 %	2,887 %	1,945 %
68	7,741 %	2,902 %	1,966 %
69	7,706 %	2,916 %	1,985 %
70	7,672 %	2,931 %	2,005 %
71	7,639 %	2,945 %	2,023 %
72	7,607 %	2,959 %	2,041 %
73	7,576 %	2,973 %	2,059 %
74	7,545 %	2,986 %	2,076 %
75	7,516 %	3,000 %	2,093 %
76	7,487 %	3,013 %	2,110 %
77	7,459 %	3,025 %	2,125 %
78	7,432 %	3,038 %	2,141 %
79	7,405 %	3,050 %	2,156 %
80	7,379 %	3,062 %	2,171 %
81	7,354 %	3,074 %	2,185 %
82	7,329 %	3,085 %	2,200 %
83	7,305 %	3,097 %	2,213 %
84	7,282 %	3,108 %	2,227 %
85	7,259 %	3,118 %	2,240 %
86	7,236 %	3,129 %	2,253 %
87	7,215 %	3,139 %	2,265 %
88	7,193 %	3,150 %	2,277 %
89	7,172 %	3,159 %	2,289 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
90	7,152 %	3,169 %	2,301 %
91	7,132 %	3,179 %	2,313 %
92	7,112 %	3,188 %	2,324 %
93	7,093 %	3,197 %	2,335 %
94	7,075 %	3,206 %	2,346 %
95	7,056 %	3,215 %	2,356 %
96	7,038 %	3,224 %	2,366 %
97	7,021 %	3,232 %	2,376 %
98	7,004 %	3,240 %	2,386 %
99	6,987 %	3,248 %	2,396 %
100	6,970 %	3,256 %	2,406 %
101	6,954 %	3,264 %	2,415 %
102	6,938 %	3,272 %	2,424 %
103	6,923 %	3,279 %	2,433 %
104	6,908 %	3,287 %	2,442 %
105	6,893 %	3,294 %	2,450 %
106	6,878 %	3,301 %	2,459 %
107	6,864 %	3,308 %	2,467 %
108	6,849 %	3,315 %	2,475 %
109	6,836 %	3,321 %	2,483 %
110	6,822 %	3,328 %	2,491 %
111	6,809 %	3,335 %	2,499 %
112	6,795 %	3,341 %	2,506 %
113	6,783 %	3,347 %	2,514 %
114	6,770 %	3,353 %	2,521 %
115	6,758 %	3,359 %	2,528 %
116	6,745 %	3,365 %	2,535 %
117	6,733 %	3,371 %	2,542 %
118	6,722 %	3,377 %	2,549 %
119	6,710 %	3,382 %	2,556 %
120	6,699 %	3,388 %	2,562 %
121	6,687 %	3,393 %	2,569 %
122	6,676 %	3,399 %	2,575 %
123	6,665 %	3,404 %	2,581 %
124	6,655 %	3,409 %	2,588 %
125	6,644 %	3,414 %	2,594 %
126	6,634 %	3,419 %	2,600 %
127	6,624 %	3,424 %	2,606 %
128	6,614 %	3,429 %	2,611 %
129	6,604 %	3,434 %	2,617 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
130	6,594 %	3,439 %	2,623 %
131	6,585 %	3,443 %	2,628 %
132	6,575 %	3,448 %	2,634 %
133	6,566 %	3,453 %	2,639 %
134	6,557 %	3,457 %	2,644 %
135	6,548 %	3,461 %	2,650 %
136	6,539 %	3,466 %	2,655 %
137	6,530 %	3,470 %	2,660 %
138	6,522 %	3,474 %	2,665 %
139	6,513 %	3,478 %	2,670 %
140	6,505 %	3,482 %	2,674 %
141	6,497 %	3,486 %	2,679 %
142	6,488 %	3,490 %	2,684 %
143	6,480 %	3,494 %	2,689 %
144	6,473 %	3,498 %	2,693 %
145	6,465 %	3,502 %	2,698 %
146	6,457 %	3,506 %	2,702 %
147	6,450 %	3,509 %	2,707 %
148	6,442 %	3,513 %	2,711 %
149	6,435 %	3,516 %	2,715 %
150	6,427 %	3,520 %	2,719 %



ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali


Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	33	5	0	26	1
2	0	0	41	5	1	44	1
3	0	1	46	5	2	49	0
4	0	3	49	5	4	50	0
5	0	4	54	5	5	53	0
6	1	5	56	5	7	55	0
7	2	6	60	5	9	56	0
8	3	7	61	5	12	56	0
9	3	8	63	5	13	53	0
10	4	9	65	5	14	52	0

Durata (in anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	415	4	17
2	0	0	0	0	255	4	24
3	1	0	0	0	225	4	27
4	3	0	0	0	195	4	28
5	4	0	0	0	178	4	29
6	5	0	0	0	175	4	30
7	6	0	0	0	171	4	31
8	7	0	1	0	176	2	32
9	8	1	2	0	178	1	32
10	9	1	3	0	180	4	33

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	5	5	0	17	0	4
2	14	12	12	0	24	0	4
3	18	15	16	0	27	0	4
4	20	17	17	0	28	0	4
5	22	19	20	0	29	0	4




Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
6	23	20	21	0	30	0	4
7	25	22	22	0	31	0	4
8	26	23	24	1	32	0	4
9	28	24	25	2	32	0	4
10	29	25	26	3	33	0	4

Durata (in anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	26	10	13	20	5	0	0
2	44	18	17	23	12	0	0
3	49	20	19	27	16	0	0
4	50	21	21	32	17	0	0
5	53	23	22	35	20	0	0
6	55	24	23	39	21	0	0
7	56	26	25	40	22	0	0
8	56	28	26	42	24	0	0
9	53	29	26	42	25	0	0
10	52	27	26	42	26	0	0

Durata (in anni)	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada	Cile
1	0	0	0	0	12	0	17
2	0	0	0	0	12	0	19
3	0	0	0	0	12	0	18
4	0	0	0	0	12	0	17
5	0	0	0	0	12	0	16
6	0	0	0	0	12	0	15
7	0	0	0	0	12	0	14
8	0	0	0	0	12	0	15
9	0	0	0	0	12	0	16
10	0	0	0	0	12	0	13

Durata (in anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico
1	0	11	0	9	0	0	9
2	0	18	0	9	0	0	9
3	1	30	0	9	0	0	9
4	2	38	0	9	0	0	10
5	2	40	0	9	0	0	10
6	3	43	0	9	0	0	10
7	3	45	0	9	0	0	10
8	7	43	0	9	0	0	10
9	5	40	0	9	1	0	10
10	5	43	0	9	1	0	10




Durata (in anni)	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan
1	0	0	0	4	10	0	4
2	0	0	0	7	12	0	4
3	0	0	0	7	12	0	4
4	0	0	0	6	14	0	4
5	0	2	0	5	15	0	4
6	0	5	0	6	15	0	4
7	0	8	0	7	16	0	4
8	0	12	0	8	16	0	4
9	0	19	0	9	16	0	4
10	0	19	0	10	16	0	4

Durata (in anni)	Stati Uniti
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1 Euro


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	46	124	238	572	1 182
2	6	21	46	124	238	572	970
3	7	23	47	116	234	568	804
4	8	25	50	118	233	567	674
5	10	28	55	121	233	567	571
6	11	30	59	126	233	567	567
7	12	33	60	128	233	567	567
8	12	34	60	127	233	567	567
9	12	34	60	126	233	567	567
10	13	36	60	126	233	567	567
11	13	37	60	126	233	567	567
12	14	38	60	126	233	567	567
13	14	38	60	126	233	567	567
14	14	38	60	126	233	567	567



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	14	38	60	126	233	567	567
16	14	38	60	126	233	567	567
17	14	38	60	126	233	567	567
18	14	38	60	126	233	567	567
19	14	38	60	126	233	567	567
20	15	38	60	126	233	567	567
21	15	38	60	126	233	567	567
22	16	38	60	126	233	567	567
23	17	38	60	126	233	567	567
24	18	38	60	126	233	567	567
25	18	38	60	126	233	567	567
26	19	38	60	126	233	567	567
27	20	38	60	126	233	567	567
28	21	38	60	126	233	567	567
29	21	38	60	126	233	567	567
30	22	38	60	126	233	567	567

2.2 Corona ceca


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	11	26	51	129	243	577	1 212
2	13	28	53	131	245	579	997
3	14	30	55	124	241	575	826
4	16	33	57	126	240	574	692
5	17	35	62	128	240	574	587
6	17	37	65	132	239	573	573
7	18	39	66	134	238	573	573
8	17	39	65	132	238	572	572
9	17	39	65	131	238	572	572
10	17	40	65	130	237	571	571
11	17	41	64	129	237	571	571
12	17	41	64	129	236	570	570
13	17	41	63	128	235	570	570
14	17	41	63	128	235	569	569
15	16	40	62	127	235	569	569
16	16	40	61	127	234	568	568
17	15	39	61	127	234	568	568
18	15	39	61	126	234	568	568
19	15	39	61	126	234	568	568



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	16	40	62	127	234	568	568
21	16	40	62	127	234	568	568
22	17	40	62	127	235	569	569
23	18	40	62	128	235	569	569
24	18	41	62	128	235	569	569
25	19	41	62	128	235	569	569
26	19	41	62	128	235	569	569
27	21	41	62	128	235	569	569
28	21	41	62	128	235	569	569
29	21	41	62	128	235	569	569
30	22	41	62	128	235	569	569

2.3 Corona danese


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	46	124	237	572	1 181
2	6	21	46	124	237	572	969
3	7	23	47	116	234	568	803
4	8	25	50	118	233	567	673
5	9	28	55	121	232	567	571
6	11	30	58	126	232	567	567
7	12	33	60	128	232	567	567
8	12	33	60	127	232	567	567
9	12	34	60	126	232	567	567
10	13	35	60	125	232	567	567
11	13	36	60	125	232	567	567
12	14	37	60	125	232	567	567
13	14	38	60	125	232	567	567
14	14	38	60	125	232	567	567
15	14	38	60	125	232	567	567
16	14	38	60	125	232	567	567
17	14	38	60	125	232	567	567
18	14	38	60	125	232	567	567
19	14	38	60	125	232	567	567
20	15	38	60	125	232	567	567
21	15	38	60	125	232	567	567
22	16	38	60	125	232	567	567
23	17	38	60	125	232	567	567
24	18	38	60	125	232	567	567



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	18	38	60	125	232	567	567
26	19	38	60	125	232	567	567
27	20	38	60	125	232	567	567
28	21	38	60	125	232	567	567
29	21	38	60	125	232	567	567
30	22	38	60	125	232	567	567

2.4 Fiorino ungherese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	99	124	202	316	650	1 201
2	79	94	120	197	311	645	995
3	83	99	123	192	310	644	827
4	82	99	123	192	306	640	694
5	81	99	126	192	303	638	638
6	80	99	127	195	301	635	635
7	79	99	127	195	299	633	633
8	77	99	125	192	298	632	632
9	76	98	124	190	296	631	631
10	73	96	120	185	293	627	627
11	70	94	117	183	290	624	624
12	69	93	116	181	288	622	622
13	69	93	115	180	287	622	622
14	69	93	115	180	287	621	621
15	68	92	114	179	287	621	621
16	68	92	113	179	286	620	620
17	67	91	113	178	285	619	619
18	66	90	112	178	285	619	619
19	65	89	111	177	284	618	618
20	65	89	111	176	283	617	617
21	64	88	110	175	282	617	617
22	63	87	109	174	282	616	616
23	62	86	108	174	281	615	615
24	61	85	107	172	280	614	614
25	60	84	106	171	279	613	613
26	59	83	105	170	277	612	612
27	58	82	104	169	276	610	610
28	57	81	103	168	275	609	609
29	56	80	102	167	274	608	608
30	55	79	101	166	273	607	607




2.5 *Corona svedese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	24	50	127	241	575	1 180
2	11	26	52	129	243	577	970
3	14	30	54	123	241	574	804
4	15	33	57	125	240	574	674
5	17	35	62	128	240	574	574
6	18	38	66	133	240	574	574
7	19	40	67	135	240	574	574
8	18	40	66	133	239	573	573
9	18	40	66	132	239	573	573
10	18	41	66	131	238	572	572
11	18	42	65	131	238	572	572
12	18	42	65	130	237	571	571
13	19	42	65	130	237	571	571
14	18	42	64	130	237	571	571
15	18	42	64	129	236	571	571
16	18	42	64	129	236	570	570
17	17	42	63	129	236	570	570
18	17	41	63	129	236	570	570
19	18	42	63	129	236	570	570
20	18	42	64	129	236	570	570
21	18	42	64	130	237	571	571
22	19	43	64	130	237	571	571
23	19	43	65	130	237	571	571
24	19	43	65	130	237	571	571
25	19	43	65	130	237	571	571
26	19	43	65	130	237	571	571
27	20	43	65	130	237	571	571
28	21	43	65	130	237	571	571
29	21	43	65	130	237	571	571
30	22	43	64	130	237	571	571

2.6 *Kuna*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	51	66	92	169	283	617	1 188
2	55	70	95	173	287	621	978
3	60	77	101	170	288	621	813
4	64	81	106	174	289	623	682



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	66	85	112	178	289	623	623
6	67	87	115	182	289	623	623
7	68	89	116	184	288	622	622
8	67	88	115	181	287	621	621
9	65	88	113	179	286	620	620
10	64	87	112	177	284	618	618
11	63	87	110	176	283	617	617
12	62	86	109	174	281	615	615
13	61	85	107	172	280	614	614
14	60	84	106	171	278	612	612
15	59	83	105	170	277	611	611
16	58	82	103	169	276	610	610
17	57	81	103	168	275	609	609
18	56	80	102	167	274	608	608
19	55	79	101	166	273	608	608
20	54	79	100	166	273	607	607
21	54	78	100	165	272	606	606
22	53	77	99	164	271	605	605
23	52	76	98	163	271	605	605
24	51	75	97	163	270	604	604
25	51	75	96	162	269	603	603
26	50	74	96	161	268	602	602
27	49	73	95	160	267	601	601
28	48	72	94	159	266	600	600
29	47	71	93	158	265	600	600
30	46	70	92	157	265	599	599

2.7 *Lev*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	45	123	237	571	1 181
2	5	20	45	123	237	571	969
3	6	22	46	115	233	567	803
4	7	25	49	117	232	566	673
5	9	27	54	120	232	566	571
6	10	30	58	125	232	566	566
7	11	32	60	127	232	566	566
8	11	33	59	126	232	566	566
9	11	33	59	125	232	566	566



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	12	35	59	125	232	566	566
11	12	36	59	125	232	566	566
12	13	37	59	125	232	566	566
13	13	37	59	125	232	566	566
14	13	37	59	125	232	566	566
15	13	37	59	125	232	566	566
16	13	37	59	125	232	566	566
17	13	37	59	125	232	566	566
18	14	37	59	125	232	566	566
19	14	37	59	125	232	566	566
20	15	37	59	125	232	566	566
21	15	37	59	125	232	566	566
22	16	37	59	125	232	566	566
23	17	37	59	125	232	566	566
24	18	38	59	125	232	566	566
25	18	38	59	125	232	566	566
26	19	38	59	125	232	566	566
27	20	38	59	125	232	566	566
28	21	38	59	125	232	566	566
29	21	38	59	125	232	566	566
30	22	38	59	125	232	566	566

2.8 Lira sterlina

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	57	156	256	590	1 203
2	7	25	57	156	256	590	988
3	8	27	56	140	252	586	819
4	10	29	58	129	250	584	686
5	11	31	59	117	249	583	583
6	14	34	62	109	248	582	582
7	15	37	62	101	246	580	580
8	16	38	61	93	245	579	579
9	19	45	64	87	244	578	578
10	18	45	62	84	243	577	577
11	17	44	60	83	243	577	577
12	17	43	61	84	242	576	576
13	17	44	61	84	241	575	575
14	17	44	61	84	240	574	574



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	17	44	61	84	239	573	573
16	17	44	61	84	238	572	572
17	17	44	61	84	237	571	571
18	17	44	61	84	236	571	571
19	17	44	61	84	236	570	570
20	17	44	61	84	237	571	571
21	17	44	61	84	237	571	571
22	17	44	61	84	237	571	571
23	18	44	61	84	236	571	571
24	18	44	61	84	236	570	570
25	18	44	61	84	235	569	569
26	19	44	61	84	235	569	569
27	20	44	61	84	235	569	569
28	21	44	61	84	234	568	568
29	21	44	61	84	234	568	568
30	22	44	61	84	233	567	567

2.9 *Leu romeno*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	87	101	127	205	318	653	1 254
2	84	99	125	202	316	650	1 035
3	83	99	124	193	310	644	860
4	82	99	124	192	307	641	722
5	81	99	126	192	304	638	638
6	80	99	128	195	301	636	636
7	78	99	127	194	299	633	633
8	76	97	124	190	296	630	630
9	73	95	121	187	294	628	628
10	72	95	119	185	292	626	626
11	71	94	118	183	290	624	624
12	70	93	116	181	289	623	623
13	68	92	115	180	287	621	621
14	67	91	113	178	285	619	619
15	66	90	112	177	284	618	618
16	64	88	110	176	283	617	617
17	63	87	109	174	282	616	616
18	62	86	108	174	281	615	615
19	61	85	107	173	280	614	614



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	61	85	107	172	279	613	613
21	60	84	106	171	278	612	612
22	59	83	105	170	277	611	611
23	58	82	104	169	276	610	610
24	57	81	103	168	275	609	609
25	56	80	102	167	274	608	608
26	55	79	101	166	273	607	607
27	54	78	100	165	272	606	606
28	53	77	99	164	271	605	605
29	52	76	98	163	270	604	604
30	51	75	97	162	269	603	603

2.10 Zloty

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	60	75	100	178	292	626	1 211
2	59	73	99	177	290	624	996
3	58	75	99	168	285	619	828
4	58	76	100	169	283	617	695
5	58	76	103	169	281	615	615
6	57	77	105	172	279	613	613
7	57	77	105	173	277	611	611
8	55	76	103	170	276	610	610
9	53	76	101	167	274	608	608
10	53	76	100	166	273	607	607
11	52	76	99	164	272	606	606
12	52	76	98	164	271	605	605
13	52	75	98	163	270	604	604
14	51	75	97	162	269	603	603
15	50	74	96	162	269	603	603
16	49	73	95	160	268	602	602
17	49	73	95	160	267	601	601
18	48	72	94	159	266	600	600
19	47	71	93	159	266	600	600
20	47	71	93	158	266	600	600
21	47	71	93	158	265	599	599
22	47	71	92	158	265	599	599
23	46	70	92	157	264	598	598
24	45	69	91	157	264	598	598



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	45	69	91	156	263	597	597
26	44	68	90	155	262	596	596
27	43	67	89	155	262	596	596
28	43	67	89	154	261	595	595
29	42	66	88	153	260	594	594
30	41	65	87	153	260	594	594

2.11 *Corona norvegese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	45	71	149	262	596	1 209
2	31	46	72	149	263	597	994
3	31	47	72	141	258	592	824
4	32	49	73	142	256	590	691
5	32	51	78	144	255	589	589
6	33	52	80	148	254	588	588
7	33	54	81	149	253	588	588
8	32	54	80	147	253	587	587
9	31	54	79	145	252	586	586
10	31	54	79	144	251	585	585
11	31	55	78	143	250	585	585
12	31	55	77	143	250	584	584
13	30	54	76	142	249	583	583
14	30	54	76	141	248	582	582
15	29	53	75	140	247	582	582
16	28	52	74	139	246	581	581
17	28	52	74	139	246	580	580
18	27	51	73	138	246	580	580
19	27	51	73	138	245	579	579
20	27	51	73	138	245	579	579
21	27	51	73	138	245	579	579
22	27	51	73	138	245	579	579
23	27	51	73	138	245	579	579
24	27	51	73	138	245	579	579
25	26	51	72	138	245	579	579
26	26	50	72	137	245	579	579
27	26	50	72	137	244	578	578
28	26	50	72	137	244	578	578
29	25	50	71	137	244	578	578
30	25	49	71	136	243	578	578




2.12 *Franco svizzero*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	26	104	217	552	1 174
2	1	5	27	105	218	552	964
3	2	5	28	97	215	549	799
4	3	6	31	99	214	548	670
5	4	9	36	102	214	548	568
6	4	11	40	107	214	548	548
7	5	14	41	109	213	548	548
8	6	14	41	108	213	548	548
9	7	15	41	107	213	548	548
10	8	16	41	106	213	547	547
11	8	19	42	107	215	549	549
12	9	18	41	106	213	547	547
13	10	20	42	107	214	548	548
14	11	20	42	107	214	548	548
15	11	18	40	106	213	547	547
16	12	17	39	105	212	546	546
17	12	17	39	105	212	546	546
18	14	17	39	105	212	546	546
19	14	19	40	105	212	546	546
20	15	19	40	106	213	547	547
21	15	20	41	106	213	547	547
22	16	20	41	106	213	547	547
23	17	22	41	106	213	547	547
24	18	22	41	106	213	547	547
25	18	23	42	106	213	547	547
26	19	23	43	106	213	547	547
27	19	25	45	106	213	547	547
28	21	25	46	106	213	547	547
29	21	26	47	106	213	547	547
30	22	27	48	106	213	547	547

2.13 *Dollaro australiano*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	62	88	165	279	613	1 225
2	47	62	88	165	279	613	1 005
3	48	64	88	157	275	609	832
4	48	65	90	158	273	607	697



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	49	67	94	160	272	606	606
6	49	68	96	164	270	604	604
7	49	70	97	165	269	603	603
8	48	69	96	162	268	602	602
9	47	69	94	160	267	601	601
10	46	69	94	159	266	600	600
11	46	69	93	158	265	599	599
12	46	69	92	157	265	599	599
13	45	69	91	157	264	598	598
14	45	69	91	156	263	597	597
15	44	68	90	155	262	597	597
16	43	67	89	154	261	596	596
17	43	67	89	154	261	595	595
18	42	66	88	153	260	594	594
19	42	66	88	153	260	594	594
20	41	65	87	153	260	594	594
21	41	65	87	152	260	594	594
22	41	65	87	152	259	593	593
23	40	64	86	152	259	593	593
24	40	64	86	151	258	592	592
25	39	63	85	150	258	592	592
26	39	63	85	150	257	591	591
27	38	62	84	149	256	590	590
28	37	61	83	149	256	590	590
29	37	61	83	148	255	589	589
30	36	60	82	147	254	589	589

2.14 *Baht*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	56	133	247	581	1 212
2	19	34	60	137	251	585	997
3	24	40	64	133	251	584	827
4	27	45	69	137	252	586	693
5	30	49	76	142	253	587	588
6	29	49	77	144	251	585	585
7	34	55	83	151	255	589	589
8	33	54	81	148	253	588	588
9	34	56	82	147	254	588	588



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	36	59	83	149	256	590	590
11	38	61	84	150	257	591	591
12	39	62	85	150	258	592	592
13	40	63	86	151	258	592	592
14	40	64	86	151	258	592	592
15	40	64	86	151	258	593	593
16	40	64	85	151	258	592	592
17	40	64	86	151	258	592	592
18	39	63	85	150	257	591	591
19	38	62	84	150	257	591	591
20	38	62	84	150	257	591	591
21	38	62	84	150	257	591	591
22	38	62	84	149	256	591	591
23	38	62	84	149	256	590	590
24	37	61	83	149	256	590	590
25	37	61	83	148	255	589	589
26	36	61	82	148	255	589	589
27	36	60	82	147	254	588	588
28	35	60	81	147	254	588	588
29	35	59	81	146	253	587	587
30	34	59	80	146	253	587	587

2.15 Dollaro canadese


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	29	55	132	246	580	1 222
2	15	30	56	133	247	581	1 005
3	18	34	58	127	245	578	833
4	19	36	61	129	244	578	698
5	21	39	66	132	244	578	591
6	22	42	70	137	244	578	578
7	23	44	72	139	244	578	578
8	23	45	71	138	244	578	578
9	23	46	71	137	244	578	578
10	24	47	71	137	244	578	578
11	25	48	72	137	244	578	578
12	26	49	72	137	244	578	578
13	26	50	72	137	244	579	579
14	26	50	72	137	245	579	579



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	26	50	72	138	245	579	579
16	26	50	72	137	244	578	578
17	26	50	72	137	244	579	579
18	26	50	72	137	244	578	578
19	26	50	72	137	244	578	578
20	26	50	72	137	245	579	579
21	26	50	72	137	245	579	579
22	26	50	72	137	244	578	578
23	26	50	72	137	244	578	578
24	25	49	71	137	244	578	578
25	25	49	71	136	243	577	577
26	25	49	71	136	243	577	577
27	24	48	70	135	243	577	577
28	24	48	70	135	242	576	576
29	24	48	70	135	242	576	576
30	23	47	69	134	242	576	576

2.16 *Peso cileno*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	90	168	282	616	1 237
2	53	68	93	171	285	619	1 021
3	57	73	97	166	284	618	848
4	59	76	101	169	284	618	711
5	61	79	106	172	284	618	618
6	63	82	110	178	284	618	618
7	64	84	112	180	284	618	618
8	63	84	111	178	284	618	618
9	63	85	111	176	283	617	617
10	63	86	111	176	283	617	617
11	63	87	110	176	283	617	617
12	63	87	110	175	282	616	616
13	63	87	109	174	281	615	615
14	62	86	108	173	280	614	614
15	61	85	107	172	279	613	613
16	60	84	106	171	279	613	613
17	59	83	105	171	278	612	612
18	59	83	105	170	277	611	611
19	58	82	104	169	276	610	610



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	57	81	103	168	276	610	610
21	56	81	102	168	275	609	609
22	56	80	102	167	274	608	608
23	55	79	101	166	273	607	607
24	54	78	100	165	272	606	606
25	53	77	99	164	271	605	605
26	52	76	98	163	270	604	604
27	51	75	97	162	269	604	604
28	50	74	96	161	269	603	603
29	49	73	95	161	268	602	602
30	49	73	94	160	267	601	601

2.17 *Peso colombiano*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	96	122	199	313	647	1 273
2	85	100	126	203	317	651	1 049
3	87	103	127	196	314	648	873
4	87	104	129	197	312	646	732
5	90	109	136	202	313	647	647
6	92	112	140	207	314	648	648
7	93	114	142	210	314	648	648
8	94	116	142	209	315	649	649
9	95	117	143	209	315	650	650
10	96	118	143	208	315	650	650
11	96	119	142	208	315	649	649
12	95	119	142	207	314	648	648
13	94	118	140	206	313	647	647
14	93	117	139	204	311	645	645
15	91	115	137	203	310	644	644
16	90	114	136	201	308	642	642
17	89	113	134	200	307	641	641
18	87	111	133	198	305	640	640
19	86	110	132	197	304	638	638
20	84	109	130	196	303	637	637
21	83	107	129	194	301	636	636
22	82	106	128	193	300	634	634
23	80	104	126	191	298	632	632
24	78	103	124	190	297	631	631



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	77	101	123	188	295	629	629
26	75	99	121	187	294	628	628
27	74	98	120	185	292	626	626
28	72	96	118	183	291	625	625
29	71	95	117	182	289	623	623
30	69	93	115	180	288	622	622

2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	22	48	125	239	573	1 228
2	11	25	51	129	242	577	1 010
3	14	30	55	124	241	575	837
4	17	35	59	127	242	576	701
5	20	39	66	131	243	577	594
6	22	41	70	137	244	578	578
7	23	44	72	140	244	578	578
8	23	45	71	138	244	578	578
9	24	46	71	137	244	578	578
10	24	47	72	137	244	578	578
11	25	48	72	137	244	578	578
12	25	49	71	137	244	578	578
13	25	49	71	136	243	577	577
14	24	48	70	135	243	577	577
15	24	48	69	135	242	576	576
16	23	47	68	134	241	575	575
17	22	46	68	133	240	575	575
18	22	46	68	133	240	574	574
19	22	46	67	133	240	574	574
20	22	46	68	133	240	574	574
21	22	46	68	133	240	574	574
22	22	46	68	133	240	574	574
23	22	46	68	133	240	574	574
24	22	46	68	133	240	574	574
25	22	46	68	133	240	574	574
26	22	46	67	133	240	574	574
27	21	45	67	133	240	574	574
28	21	45	67	132	239	574	574
29	22	45	67	132	239	573	573
30	22	45	67	132	239	573	573



2.19 *Rupia indiana*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	93	108	134	211	325	659	1 322
2	93	108	134	212	325	659	1 088
3	94	110	135	204	321	655	903
4	95	112	137	205	320	654	758
5	96	115	142	208	319	653	653
6	97	116	144	212	318	652	652
7	97	118	146	214	318	652	652
8	97	118	145	212	318	652	652
9	96	118	144	210	317	651	651
10	95	118	142	208	315	649	649
11	94	117	141	206	313	647	647
12	92	116	139	204	311	645	645
13	91	115	137	202	309	643	643
14	89	113	135	200	307	642	642
15	87	111	133	199	306	640	640
16	85	109	131	196	304	638	638
17	84	108	130	195	302	636	636
18	82	106	128	193	300	634	634
19	81	105	127	192	299	633	633
20	80	104	126	191	298	632	632
21	79	103	125	190	297	631	631
22	77	102	123	189	296	630	630
23	76	100	122	188	295	629	629
24	75	99	121	186	293	628	628
25	74	98	120	185	292	626	626
26	73	97	119	184	291	625	625
27	72	96	118	183	290	624	624
28	71	95	117	182	289	623	623
29	70	94	116	181	288	622	622
30	69	93	115	180	287	621	621

2.20 *Peso messicano*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	345	360	385	463	577	911	1 343
2	79	94	119	197	311	645	1 101
3	83	99	123	192	310	644	910
4	86	104	128	196	311	645	761



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	89	107	134	200	312	646	646
6	91	110	139	206	313	647	647
7	92	113	141	209	313	647	647
8	93	115	141	208	314	648	648
9	94	116	141	207	314	648	648
10	94	117	141	207	314	648	648
11	94	118	141	206	314	648	648
12	95	118	141	206	314	648	648
13	95	119	142	207	314	648	648
14	96	120	142	207	314	649	649
15	97	121	143	208	315	649	649
16	98	122	144	209	316	650	650
17	99	123	145	210	317	651	651
18	100	124	146	211	318	652	652
19	101	125	147	212	319	653	653
20	101	126	147	213	320	654	654
21	102	126	148	213	320	654	654
22	101	126	147	213	320	654	654
23	101	125	147	212	319	653	653
24	100	124	146	211	318	653	653
25	99	123	145	210	318	652	652
26	98	122	144	209	316	650	650
27	97	121	143	208	315	649	649
28	96	120	141	207	314	648	648
29	94	118	140	205	313	647	647
30	93	117	139	204	311	645	645

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	36	114	227	561	1 195
2	1	10	36	113	227	561	981
3	2	12	37	106	223	557	813
4	3	14	39	107	221	555	680
5	4	16	43	109	220	554	576
6	4	17	46	113	219	554	554
7	5	19	47	115	219	553	553
8	7	19	45	112	218	552	552
9	7	19	44	110	217	551	551



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	8	20	44	109	217	551	551
11	8	21	44	109	216	551	551
12	9	21	44	109	216	551	551
13	10	22	44	109	216	551	551
14	11	22	44	109	217	551	551
15	11	23	44	110	217	551	551
16	12	23	44	110	217	551	551
17	12	23	45	110	217	551	551
18	14	23	45	111	218	552	552
19	15	24	46	111	218	552	552
20	15	25	47	112	219	553	553
21	16	26	48	113	220	554	554
22	17	26	48	114	221	555	555
23	18	27	49	114	221	555	555
24	18	28	49	115	222	556	556
25	18	28	50	115	222	556	556
26	19	28	50	116	223	557	557
27	20	29	51	116	223	557	557
28	21	29	51	116	223	557	557
29	21	29	51	117	224	558	558
30	22	30	52	117	224	558	558

2.22 Dollaro neozelandese


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	68	94	171	285	619	1 224
2	54	69	95	172	286	620	1 005
3	55	71	95	165	282	616	833
4	56	73	97	166	280	614	698
5	56	75	102	168	279	613	613
6	57	76	105	172	279	613	613
7	57	77	105	173	277	611	611
8	56	77	104	171	277	611	611
9	55	78	103	169	276	610	610
10	54	77	102	167	274	608	608
11	54	77	100	166	273	607	607
12	52	76	99	164	271	605	605
13	51	75	97	162	270	604	604
14	50	74	96	161	268	602	602



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	48	72	94	160	267	601	601
16	47	71	93	158	265	599	599
17	45	69	91	157	264	598	598
18	44	68	90	155	263	597	597
19	43	67	89	155	262	596	596
20	43	67	89	154	261	595	595
21	42	66	88	153	261	595	595
22	42	66	88	153	260	594	594
23	41	65	87	152	259	593	593
24	40	64	86	151	258	593	593
25	39	64	85	151	258	592	592
26	39	63	85	150	257	591	591
27	38	62	84	149	256	590	590
28	37	62	83	149	256	590	590
29	37	61	83	148	255	589	589
30	36	60	82	147	254	589	589

2.23 *Rand*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	115	130	155	233	347	681	1 319
2	116	131	156	234	348	682	1 086
3	118	134	159	228	345	679	901
4	120	137	162	230	345	679	756
5	122	140	167	233	345	679	679
6	123	142	170	238	344	679	679
7	123	144	172	239	344	678	678
8	122	144	170	237	343	677	677
9	122	144	169	235	342	676	676
10	121	144	168	234	341	675	675
11	120	143	167	232	339	673	673
12	119	142	165	230	337	672	672
13	117	141	163	228	335	669	669
14	115	139	161	226	333	667	667
15	113	137	159	224	331	665	665
16	110	134	156	221	328	662	662
17	108	132	154	219	326	660	660
18	105	129	151	217	324	658	658
19	103	127	149	215	322	656	656



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	102	126	148	213	320	654	654
21	100	124	146	211	318	652	652
22	98	122	144	209	316	651	651
23	96	120	142	208	315	649	649
24	95	119	140	206	313	647	647
25	93	117	139	204	311	645	645
26	91	115	137	202	309	643	643
27	89	113	135	200	308	642	642
28	88	112	134	199	306	640	640
29	86	110	132	197	304	638	638
30	85	109	130	196	303	637	637

2.24 Real


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	173	188	213	291	405	739	1 323
2	182	197	223	300	414	748	1 103
3	187	203	228	297	414	748	922
4	189	207	231	300	414	748	779
5	191	209	236	302	414	748	748
6	190	210	238	305	412	746	746
7	190	211	238	306	411	745	745
8	188	210	236	303	409	743	743
9	187	209	235	301	407	742	742
10	186	209	233	299	406	740	740
11	185	208	232	297	404	738	738
12	183	206	229	294	401	735	735
13	180	204	226	291	398	733	733
14	177	201	223	288	395	729	729
15	174	198	220	285	392	726	726
16	171	195	217	282	389	723	723
17	167	191	213	279	386	720	720
18	164	188	210	275	383	717	717
19	161	185	207	272	379	714	714
20	158	182	204	269	376	711	711
21	155	179	201	266	373	707	707
22	152	176	198	263	370	704	704
23	149	173	195	260	367	701	701
24	146	170	191	257	364	698	698



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	142	166	188	254	361	695	695
26	139	163	185	251	358	692	692
27	136	160	182	248	355	689	689
28	134	158	179	245	352	686	686
29	131	155	177	242	349	683	683
30	128	152	174	239	346	680	680

2.25 Yuan renminbi

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	28	43	69	146	260	594	1 242
2	29	44	70	147	261	595	1 019
3	30	46	71	140	257	591	845
4	31	48	73	141	256	590	708
5	32	51	78	144	255	589	600
6	32	52	80	147	254	588	588
7	33	54	81	149	253	588	588
8	32	53	80	146	252	586	586
9	31	53	79	145	251	585	585
10	31	54	78	144	251	585	585
11	31	54	77	143	250	584	584
12	30	54	77	142	249	583	583
13	30	54	76	142	249	583	583
14	30	54	76	141	248	582	582
15	30	54	75	141	248	582	582
16	29	53	75	141	248	582	582
17	29	53	75	140	248	582	582
18	29	53	75	140	248	582	582
19	29	53	75	141	248	582	582
20	29	54	75	141	248	582	582
21	30	54	75	141	248	582	582
22	29	54	75	141	248	582	582
23	29	53	75	141	248	582	582
24	29	53	75	140	247	582	582
25	29	53	75	140	247	581	581
26	29	53	75	140	247	581	581
27	28	53	74	140	247	581	581
28	28	52	74	139	246	581	581
29	28	52	74	139	246	580	580
30	28	52	73	139	246	580	580




2.26 Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	24	39	65	142	256	590	1 254
2	26	41	67	144	258	592	1 029
3	29	45	69	138	256	590	852
4	31	49	73	141	256	590	714
5	34	52	79	145	257	591	605
6	35	55	83	150	257	591	591
7	37	58	85	153	257	591	591
8	37	58	85	151	257	591	591
9	37	59	85	151	257	592	592
10	38	61	85	151	258	592	592
11	39	62	86	151	258	592	592
12	40	63	86	151	258	592	592
13	40	64	86	151	258	592	592
14	40	64	86	151	258	592	592
15	40	64	86	151	258	592	592
16	39	63	85	150	257	592	592
17	39	63	85	150	257	592	592
18	39	63	85	150	257	592	592
19	39	63	85	150	258	592	592
20	40	64	85	151	258	592	592
21	40	64	86	151	258	592	592
22	40	64	86	151	258	592	592
23	39	64	85	151	258	592	592
24	39	63	85	150	257	592	592
25	39	63	85	150	257	591	591
26	38	62	84	150	257	591	591
27	38	62	84	149	256	590	590
28	37	62	83	149	256	590	590
29	37	61	83	148	255	589	589
30	36	61	82	148	255	589	589

2.27 Rublo russo


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	125	139	165	243	356	690	1 327
2	123	138	164	241	355	689	1 091
3	123	139	163	233	350	684	904
4	123	141	165	234	348	682	758



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	124	143	170	236	347	681	681
6	124	143	172	239	345	680	680
7	124	145	172	240	344	678	678
8	123	144	171	238	344	678	678
9	122	144	169	235	342	676	676
10	122	145	169	235	342	676	676
11	122	145	168	234	341	675	675
12	121	145	167	233	340	674	674
13	120	144	166	231	338	673	673
14	119	143	165	230	337	671	671
15	117	141	163	228	335	669	669
16	114	138	160	226	333	667	667
17	112	136	158	223	330	664	664
18	109	133	155	221	328	662	662
19	107	131	153	219	326	660	660
20	105	129	151	216	323	658	658
21	103	127	149	214	321	655	655
22	101	125	147	212	319	653	653
23	98	122	144	210	317	651	651
24	96	120	142	207	315	649	649
25	94	118	140	205	312	646	646
26	92	116	138	203	310	644	644
27	90	114	136	201	308	642	642
28	88	112	134	199	306	640	640
29	86	110	132	197	304	638	638
30	84	108	130	195	302	636	636

2.28 Dollaro di Singapore


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	35	113	227	561	1 221
2	1	12	37	115	229	563	1 004
3	2	16	40	109	227	560	832
4	3	19	44	112	227	561	697
5	4	23	50	116	227	561	591
6	6	26	54	121	228	562	562
7	8	28	56	124	228	562	562
8	8	29	56	122	228	562	562
9	8	30	55	121	228	562	562



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	8	31	55	121	228	562	562
11	9	32	55	121	228	562	562
12	10	32	55	120	228	562	562
13	10	33	55	120	227	561	561
14	11	33	55	120	227	561	561
15	12	33	55	120	227	561	561
16	12	32	54	119	227	561	561
17	14	32	54	119	227	561	561
18	14	32	54	120	227	561	561
19	15	33	54	120	227	561	561
20	15	33	55	120	227	562	562
21	16	34	56	121	228	562	562
22	17	34	56	121	228	562	562
23	18	34	56	122	229	563	563
24	18	35	57	122	229	563	563
25	19	35	57	122	229	563	563
26	19	35	57	122	229	563	563
27	21	35	57	122	229	564	564
28	21	35	57	122	230	564	564
29	22	36	57	123	230	564	564
30	22	36	57	123	230	564	564

2.29 Won sudcoreano


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	75	153	267	601	1 220
2	36	50	76	154	267	601	1 003
3	36	52	76	145	263	596	830
4	36	53	78	146	260	594	695
5	36	55	82	148	259	593	593
6	39	58	87	154	260	595	595
7	36	57	85	152	257	591	591
8	40	62	88	155	261	595	595
9	39	61	87	153	260	594	594
10	34	57	81	147	254	588	588
11	30	53	76	142	249	583	583
12	27	50	73	138	245	580	580
13	24	48	70	136	243	577	577
14	23	47	68	134	241	575	575



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	21	45	67	132	239	573	573
16	19	44	65	131	238	572	572
17	19	43	65	130	237	571	571
18	18	42	64	129	236	570	570
19	18	42	63	129	236	570	570
20	18	42	64	129	236	570	570
21	18	42	64	129	236	570	570
22	18	42	64	129	236	570	570
23	18	42	64	129	236	570	570
24	18	42	63	129	236	570	570
25	19	42	63	129	236	570	570
26	19	41	63	129	236	570	570
27	21	41	63	128	236	570	570
28	21	41	63	128	235	570	570
29	21	41	63	128	235	569	569
30	22	41	63	128	235	569	569

2.30 Lira turca


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	189	204	230	307	421	755	1 582
2	187	202	227	305	418	753	1 293
3	184	200	224	293	411	745	1 059
4	181	198	223	291	405	739	880
5	178	196	223	289	401	735	742
6	174	194	222	289	396	730	730
7	171	192	220	288	392	726	726
8	167	189	215	282	388	722	722
9	163	185	211	277	384	718	718
10	160	183	207	272	380	714	714
11	156	180	203	268	376	710	710
12	153	176	199	264	372	706	706
13	149	173	195	261	368	702	702
14	146	170	192	257	364	698	698
15	142	166	188	253	361	695	695
16	139	163	185	250	357	691	691
17	136	160	182	247	354	688	688
18	133	157	179	244	351	685	685
19	130	154	176	241	348	683	683



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	127	152	173	239	346	680	680
21	125	149	171	236	343	677	677
22	122	146	168	234	341	675	675
23	120	144	166	231	338	672	672
24	117	141	163	228	336	670	670
25	115	139	161	226	333	667	667
26	113	137	158	224	331	665	665
27	110	134	156	221	329	663	663
28	108	132	154	219	326	660	660
29	106	130	152	217	324	658	658
30	104	128	150	215	322	656	656

2.31 Dollaro USA


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	26	51	109	245	579	1 234
2	8	26	51	109	245	579	1 015
3	10	29	53	103	243	577	841
4	12	34	56	100	243	577	704
5	16	40	62	103	244	578	596
6	18	43	66	99	245	579	579
7	19	46	65	92	245	579	579
8	17	44	64	91	245	580	580
9	17	45	66	95	246	580	580
10	19	48	68	99	246	580	580
11	21	50	70	102	246	580	580
12	23	53	71	103	246	580	580
13	24	54	72	103	246	580	580
14	24	55	72	103	246	580	580
15	24	55	72	103	246	580	580
16	24	55	72	103	246	580	580
17	24	55	72	103	246	580	580
18	24	55	72	103	246	580	580
19	24	55	72	103	246	580	580
20	24	55	72	103	246	580	580
21	24	55	72	103	246	581	581
22	24	55	72	103	247	581	581
23	24	55	72	103	247	581	581
24	24	55	72	103	247	581	581



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	24	55	72	103	247	581	581
26	24	55	72	103	247	581	581
27	24	55	72	103	246	581	581
28	24	55	72	103	246	580	580
29	24	55	72	103	246	580	580
30	24	55	72	103	246	580	580

2.32 Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	13	91	205	539	1 187
2	1	5	12	90	203	537	973
3	2	5	12	81	198	532	805
4	3	6	13	81	196	530	674
5	4	7	18	84	195	529	571
6	4	8	21	88	195	529	529
7	5	8	22	90	194	529	529
8	6	9	22	89	194	528	528
9	7	11	22	88	194	529	529
10	8	11	22	88	195	529	529
11	8	12	23	88	195	529	529
12	9	12	24	88	195	529	529
13	10	14	26	88	195	529	529
14	11	14	27	88	196	530	530
15	11	15	29	89	196	530	530
16	12	16	30	89	196	530	530
17	12	17	31	89	197	531	531
18	14	17	33	90	197	531	531
19	14	19	34	90	198	532	532
20	15	19	35	91	198	532	532
21	15	20	36	92	199	533	533
22	16	20	38	92	199	533	533
23	17	22	39	93	200	534	534
24	18	22	41	93	200	534	534
25	18	23	42	93	200	534	534
26	19	23	43	93	200	534	534
27	19	25	45	93	200	535	535
28	21	25	46	93	201	535	535
29	21	26	47	94	201	535	535
30	22	27	48	94	201	535	535




3. Altre esposizioni

3.1 Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	44	166	303	3 035
2	1	15	21	44	166	339	2 252
3	1	15	24	49	160	352	1 698
4	1	16	27	53	158	350	1 312
5	2	18	30	55	158	341	1 040
6	3	21	33	58	158	328	844
7	4	24	35	60	158	313	699
8	4	24	36	63	158	296	588
9	5	25	37	66	158	279	501
10	5	26	39	68	158	263	432
11	5	26	39	69	158	251	376
12	6	26	39	69	158	251	329
13	6	26	39	69	158	251	290
14	6	26	39	69	158	251	257
15	6	26	40	69	158	251	251
16	8	26	43	69	158	251	251
17	8	26	46	69	158	251	251
18	8	26	48	69	158	251	251
19	9	26	50	69	158	251	251
20	9	26	53	69	158	251	251
21	9	26	55	69	158	251	251
22	10	26	58	69	158	251	251
23	10	26	61	69	158	251	251
24	12	26	63	69	158	251	251
25	12	26	66	69	158	251	251
26	12	26	68	71	158	251	251
27	13	26	71	74	158	251	251
28	13	26	73	76	158	251	251
29	13	26	75	77	158	251	251
30	14	27	78	79	158	251	251

3.2 Corona ceca


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	20	26	49	171	310	3 119
2	8	22	28	51	173	349	2 320
3	8	23	31	57	168	361	1 749
4	8	24	34	60	165	360	1 350



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	8	25	37	62	165	350	1 070
6	9	27	39	65	164	336	867
7	10	30	40	66	163	320	717
8	10	30	41	68	163	303	602
9	10	30	42	71	163	285	513
10	10	31	44	73	162	268	441
11	9	30	43	73	162	255	383
12	9	30	43	72	161	254	336
13	8	29	42	72	160	253	296
14	8	29	42	71	160	253	262
15	7	28	41	71	160	252	252
16	8	28	44	70	159	252	252
17	8	28	46	70	159	252	252
18	8	27	49	70	159	251	251
19	9	27	51	70	159	251	251
20	9	28	54	70	159	252	252
21	9	28	57	71	159	252	252
22	10	28	58	71	160	252	252
23	11	29	61	71	160	253	253
24	12	29	63	71	160	253	253
25	12	29	66	71	160	253	253
26	12	29	68	72	160	253	253
27	13	29	71	74	160	253	253
28	13	29	74	76	160	253	253
29	14	29	77	79	160	253	253
30	14	29	79	81	160	253	253

3.3 *Corona danese*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	44	166	303	3 034
2	1	15	21	44	166	339	2 252
3	1	15	24	49	160	352	1 698
4	1	16	27	53	157	350	1 312
5	2	18	30	55	157	341	1 040
6	3	21	33	58	157	328	844
7	4	24	34	60	157	312	699
8	4	24	36	63	157	296	588
9	5	25	37	66	157	279	501



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	5	26	39	68	157	263	432
11	5	26	39	69	157	250	376
12	6	26	39	69	157	250	329
13	6	26	39	69	157	250	290
14	6	26	39	69	157	250	257
15	6	26	40	69	157	250	250
16	8	26	43	69	157	250	250
17	8	26	46	69	157	250	250
18	8	26	48	69	157	250	250
19	9	26	50	69	157	250	250
20	9	26	53	69	157	250	250
21	9	26	55	69	157	250	250
22	10	26	58	69	157	250	250
23	10	26	61	69	157	250	250
24	12	26	63	69	157	250	250
25	12	26	66	69	157	250	250
26	12	26	68	71	157	250	250
27	13	26	71	74	157	250	250
28	13	26	73	76	157	250	250
29	13	26	75	77	157	250	250
30	14	27	78	79	157	250	250

3.4 Fiorino ungherese


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	79	93	99	122	244	339	3 088
2	74	88	95	118	239	348	2 314
3	76	91	100	125	236	362	1 749
4	74	90	100	126	231	361	1 353
5	72	89	101	126	229	353	1 076
6	72	90	101	127	226	341	876
7	71	90	101	127	224	325	726
8	70	89	101	128	223	316	611
9	69	89	101	130	221	314	521
10	65	86	99	128	218	310	449
11	63	84	97	126	215	308	391
12	61	82	95	125	213	306	342
13	60	81	94	124	212	305	305
14	60	81	94	123	212	305	305



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	59	80	93	123	212	304	304
16	59	80	93	122	211	304	304
17	58	79	92	122	210	303	303
18	57	78	91	121	210	303	303
19	57	78	91	120	209	302	302
20	56	77	90	120	208	301	301
21	55	76	89	119	207	300	300
22	54	75	88	118	207	299	299
23	53	74	87	117	206	299	299
24	52	73	86	116	205	297	297
25	51	72	85	115	204	296	296
26	50	71	84	114	202	295	295
27	49	70	83	113	201	294	294
28	48	69	82	112	200	293	293
29	47	68	81	111	199	292	292
30	46	67	81	110	198	291	291

3.5 Corona svedese


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	18	25	48	169	302	3 031
2	6	20	27	50	171	339	2 252
3	7	22	30	56	167	352	1 699
4	7	23	34	60	165	351	1 313
5	9	26	38	62	165	342	1 042
6	10	28	40	65	165	329	846
7	11	31	42	67	165	313	700
8	11	31	42	69	164	297	589
9	11	31	43	72	164	280	503
10	11	32	45	73	163	264	433
11	11	32	45	74	163	256	377
12	10	31	44	74	162	255	330
13	10	31	44	73	162	255	292
14	10	31	44	73	162	255	259
15	9	30	43	73	161	254	254
16	9	30	43	72	161	254	254
17	9	30	46	72	161	254	254
18	9	30	49	72	161	254	254
19	9	30	51	72	161	254	254



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	9	30	53	73	161	254	254
21	9	30	56	73	162	255	255
22	10	31	58	73	162	255	255
23	11	31	61	73	162	255	255
24	12	31	64	74	162	255	255
25	12	31	66	74	162	255	255
26	12	31	69	74	162	255	255
27	13	31	71	74	162	255	255
28	13	31	73	76	162	255	255
29	14	31	77	78	162	255	255
30	14	31	79	81	162	255	255

3.6 Kuna


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	46	60	67	90	211	306	3 051
2	50	64	71	93	215	342	2 273
3	54	69	77	103	214	356	1 717
4	56	72	83	109	214	355	1 329
5	58	75	87	111	214	347	1 055
6	59	77	89	115	214	334	858
7	60	79	90	116	213	318	711
8	59	79	91	117	212	305	599
9	58	79	91	119	211	304	510
10	57	78	91	120	209	302	440
11	56	77	90	119	208	301	383
12	54	75	88	118	206	299	335
13	52	73	86	116	205	297	297
14	51	72	85	115	203	296	296
15	50	71	84	113	202	295	295
16	49	70	83	112	201	294	294
17	48	69	82	111	200	293	293
18	47	68	81	111	199	292	292
19	46	67	80	110	198	291	291
20	46	67	80	109	198	291	291
21	45	66	79	109	197	290	290
22	44	65	78	108	196	289	289
23	43	64	77	107	196	288	288
24	43	64	77	106	195	288	288



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	42	63	76	105	194	287	287
26	41	62	75	104	193	286	286
27	40	61	74	104	192	285	285
28	39	60	75	103	191	284	284
29	38	59	77	102	190	283	283
30	37	58	79	101	190	282	282

3.7 Lev

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	21	43	165	303	3 032
2	0	14	21	43	165	339	2 251
3	1	14	23	48	159	351	1 696
4	1	15	26	52	157	350	1 311
5	2	17	29	54	157	341	1 039
6	2	20	32	57	157	328	843
7	4	23	34	59	157	312	698
8	4	24	35	62	157	296	587
9	4	24	37	65	157	279	501
10	4	25	38	67	157	263	432
11	5	26	39	68	157	250	375
12	6	26	39	68	157	250	329
13	6	26	39	68	157	250	290
14	6	26	39	68	157	250	257
15	6	26	40	68	157	250	250
16	8	26	43	68	157	250	250
17	8	26	46	68	157	250	250
18	8	26	48	68	157	250	250
19	9	26	50	68	157	250	250
20	9	26	53	68	157	250	250
21	9	26	55	68	157	250	250
22	10	26	58	68	157	250	250
23	10	26	61	68	157	250	250
24	12	26	63	68	157	250	250
25	12	26	66	69	157	250	250
26	12	26	68	71	157	250	250
27	13	26	71	74	157	250	250
28	13	26	73	76	157	250	250
29	13	26	75	77	157	250	250
30	14	27	78	79	157	250	250




3.8 *Lira sterlina*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	22	46	184	308	3 092
2	0	11	22	46	184	345	2 298
3	1	11	24	50	178	358	1 732
4	1	13	26	56	175	357	1 337
5	2	16	29	59	174	347	1 059
6	2	18	33	60	173	333	859
7	3	21	36	60	171	317	710
8	4	23	37	60	170	300	597
9	7	31	42	58	169	283	508
10	9	34	41	57	168	266	438
11	8	33	41	56	168	260	380
12	7	32	41	56	167	260	333
13	6	31	41	56	166	259	293
14	6	30	41	56	165	258	260
15	6	31	41	56	164	257	257
16	8	31	43	56	163	256	256
17	8	31	46	56	162	255	255
18	8	31	48	56	161	254	254
19	9	31	51	57	161	254	254
20	9	31	53	59	162	255	255
21	9	31	56	62	162	255	255
22	10	31	58	64	162	255	255
23	10	31	61	66	161	254	254
24	12	31	63	68	161	254	254
25	12	31	66	70	160	253	253
26	12	31	68	72	160	253	253
27	13	31	71	74	160	252	252
28	13	31	73	76	159	252	252
29	13	31	75	77	159	252	252
30	14	31	78	79	158	251	251

3.9 *Leu romeno*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	96	102	125	247	342	3 233
2	79	93	100	123	244	361	2 414
3	77	92	100	126	237	376	1 825
4	74	90	101	127	232	375	1 411



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	72	89	101	126	229	366	1 119
6	72	90	102	127	226	352	908
7	71	90	101	126	224	335	751
8	68	88	99	126	221	317	631
9	66	86	99	127	219	312	538
10	65	85	98	127	217	310	463
11	63	84	97	126	215	308	402
12	61	82	95	125	214	306	352
13	60	81	94	123	212	305	310
14	58	79	92	122	210	303	303
15	57	78	91	120	209	302	302
16	56	77	90	119	208	301	301
17	54	75	88	118	207	300	300
18	53	74	87	117	206	299	299
19	53	74	87	116	205	298	298
20	52	73	86	115	204	297	297
21	51	72	85	114	203	296	296
22	50	71	84	114	202	295	295
23	49	70	83	113	201	294	294
24	48	69	82	112	200	293	293
25	47	68	81	110	199	292	292
26	46	67	80	109	198	291	291
27	45	66	79	108	197	290	290
28	44	65	78	107	196	289	289
29	43	64	80	106	195	288	288
30	42	63	82	106	194	287	287

3.10 Zloty


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	55	69	76	98	220	315	3 116
2	54	68	74	97	218	348	2 319
3	52	67	75	101	212	362	1 752
4	51	67	77	103	208	362	1 356
5	50	67	79	103	206	353	1 076
6	49	67	79	104	204	340	875
7	49	68	79	105	202	324	725
8	47	67	79	106	201	307	610
9	46	67	79	107	199	292	520



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	45	66	79	108	198	291	447
11	44	65	78	108	197	290	389
12	44	65	78	107	196	289	340
13	43	64	77	106	195	288	300
14	42	63	76	106	194	287	287
15	41	62	75	105	194	287	287
16	40	61	74	104	193	285	285
17	40	61	74	103	192	285	285
18	39	60	73	103	191	284	284
19	39	60	73	102	191	284	284
20	38	59	72	102	191	283	283
21	38	59	72	102	190	283	283
22	38	59	72	101	190	283	283
23	37	58	71	101	189	282	282
24	37	58	71	100	189	282	282
25	36	57	70	99	188	281	281
26	35	56	70	99	187	280	280
27	35	56	72	98	187	280	280
28	34	55	75	97	186	279	279
29	33	54	78	97	185	278	278
30	33	54	80	96	185	278	278

3.11 Corona norvegese


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	46	69	191	310	3 109
2	26	40	47	70	191	348	2 313
3	25	40	48	74	185	360	1 744
4	24	40	50	76	181	359	1 347
5	24	41	53	77	180	350	1 067
6	25	43	54	80	179	336	866
7	25	45	56	81	179	320	716
8	25	44	56	83	178	303	602
9	24	45	57	85	177	285	513
10	24	45	58	87	176	269	442
11	23	44	57	87	175	268	384
12	23	44	57	86	175	268	336
13	22	43	56	85	174	267	296
14	21	42	55	85	173	266	266



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	20	41	54	84	172	265	265
16	19	40	53	83	171	264	264
17	19	40	53	82	171	264	264
18	18	39	52	82	171	263	263
19	18	39	52	82	170	263	263
20	18	39	54	82	170	263	263
21	18	39	57	82	170	263	263
22	18	39	59	82	170	263	263
23	18	39	61	82	170	263	263
24	18	39	64	81	170	263	263
25	18	39	66	81	170	263	263
26	17	38	70	81	170	262	262
27	17	38	72	81	169	262	262
28	17	38	74	80	169	262	262
29	17	38	77	80	169	262	262
30	16	37	79	81	168	261	261

3.12 Franco svizzero


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	24	146	301	3 015
2	0	1	6	25	147	337	2 238
3	1	2	9	30	141	350	1 687
4	1	3	11	34	139	348	1 303
5	2	4	14	36	139	339	1 033
6	2	4	17	39	139	326	839
7	3	6	19	41	138	311	694
8	4	6	22	44	138	294	584
9	4	8	25	47	138	277	498
10	4	8	28	49	138	261	429
11	4	10	30	51	140	245	373
12	6	10	32	50	138	231	327
13	6	12	35	51	139	232	288
14	6	12	38	50	139	232	255
15	6	14	40	49	138	231	231
16	8	14	43	49	137	230	230
17	8	15	45	52	137	230	230
18	8	16	47	54	137	230	230
19	9	17	50	56	137	230	230



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	9	18	53	59	138	231	231
21	9	19	55	60	138	231	231
22	10	20	57	62	138	231	231
23	10	20	59	64	138	231	231
24	10	22	62	67	138	231	231
25	12	22	65	69	138	231	231
26	12	24	67	70	138	231	231
27	13	24	69	72	138	231	231
28	13	25	72	74	139	231	231
29	13	26	74	77	139	231	231
30	14	27	78	79	141	231	231

3.13 Dollaro australiano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	56	63	86	207	313	3 152
2	42	56	63	86	207	351	2 341
3	41	56	65	90	201	364	1 763
4	40	56	67	93	198	362	1 361
5	40	57	69	94	197	353	1 078
6	41	59	70	96	195	339	875
7	41	60	71	97	194	323	723
8	40	60	71	98	193	305	608
9	39	60	72	100	192	288	518
10	39	60	73	102	191	284	446
11	38	59	72	102	190	283	388
12	37	58	71	101	190	282	339
13	37	58	71	100	189	282	299
14	36	57	70	100	188	281	281
15	35	56	69	99	187	280	280
16	34	55	68	98	186	279	279
17	34	55	68	97	186	279	279
18	33	54	67	97	185	278	278
19	33	54	67	96	185	278	278
20	33	54	67	96	185	278	278
21	32	53	66	96	185	277	277
22	32	53	66	96	184	277	277
23	32	53	66	95	184	277	277
24	31	52	65	95	183	276	276



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	30	51	67	94	183	275	275
26	30	51	70	93	182	275	275
27	29	50	72	93	181	274	274
28	29	50	75	92	181	274	274
29	28	49	77	92	180	273	273
30	27	48	79	91	179	272	272

3.14 *Baht*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	31	54	175	310	3 118
2	14	28	35	58	179	349	2 320
3	17	32	40	66	177	362	1 750
4	20	35	46	72	177	361	1 353
5	22	39	51	75	178	351	1 072
6	21	39	51	76	176	338	870
7	27	46	57	82	180	321	720
8	25	45	57	84	178	304	605
9	27	47	59	88	179	287	516
10	28	49	62	91	181	274	444
11	30	51	64	93	182	275	386
12	30	51	64	94	183	275	338
13	31	52	65	94	183	276	298
14	31	52	65	95	183	276	276
15	31	52	65	95	183	276	276
16	31	52	65	94	183	276	276
17	31	52	65	94	183	276	276
18	30	51	64	94	182	275	275
19	30	51	64	93	182	275	275
20	30	51	64	93	182	275	275
21	30	51	64	93	182	275	275
22	29	50	63	93	181	274	274
23	29	50	63	93	181	274	274
24	29	50	65	92	181	274	274
25	28	49	67	92	180	273	273
26	28	49	70	91	180	273	273
27	27	48	72	91	179	272	272
28	27	48	75	90	179	272	272
29	26	47	77	90	178	271	271
30	26	47	80	89	178	271	271




3.15 Dollaro canadese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	23	30	52	174	313	3 146
2	10	24	31	54	175	351	2 341
3	11	26	34	60	171	364	1 764
4	11	27	38	64	169	363	1 362
5	12	29	41	66	169	353	1 078
6	14	32	44	69	169	339	874
7	16	35	46	71	169	322	722
8	16	36	47	74	169	305	607
9	16	37	49	77	169	287	517
10	17	38	51	79	169	270	445
11	17	38	51	80	169	262	386
12	17	38	51	81	169	262	338
13	17	38	51	81	170	262	298
14	17	38	51	81	170	263	264
15	18	39	52	81	170	263	263
16	17	38	51	81	169	262	262
17	17	38	51	81	169	262	262
18	17	38	51	81	169	262	262
19	17	38	51	81	169	262	262
20	17	38	54	81	170	262	262
21	17	38	57	81	170	262	262
22	17	38	59	81	169	262	262
23	17	38	61	81	169	262	262
24	17	38	64	80	169	262	262
25	16	37	66	80	168	261	261
26	16	37	69	79	168	261	261
27	15	36	72	79	168	260	260
28	15	36	74	79	167	260	260
29	15	36	77	79	167	260	260
30	14	35	79	81	167	260	260

3.16 Peso cileno


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	45	59	65	88	210	317	3 187
2	48	62	68	91	213	357	2 379
3	50	65	74	99	210	371	1 797
4	51	67	78	104	208	370	1 389



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	53	70	82	106	209	360	1 101
6	54	73	84	110	209	346	893
7	56	75	86	112	209	330	739
8	55	75	87	114	209	312	622
9	55	76	88	117	208	301	530
10	56	77	90	119	208	301	456
11	56	77	90	119	208	301	396
12	55	76	89	118	207	300	347
13	54	75	88	118	206	299	306
14	53	74	87	117	205	298	298
15	52	73	86	116	204	297	297
16	51	72	85	115	204	296	296
17	51	72	85	114	203	296	296
18	50	71	84	113	202	295	295
19	49	70	83	113	201	294	294
20	48	69	82	112	201	293	293
21	48	69	82	111	200	293	293
22	47	68	81	110	199	292	292
23	46	67	80	110	198	291	291
24	45	66	79	109	197	290	290
25	44	65	78	108	196	289	289
26	43	64	77	107	195	288	288
27	42	63	76	106	194	287	287
28	41	62	76	105	194	286	286
29	41	62	78	104	193	286	286
30	40	61	82	103	192	285	285

3.17 *Peso colombiano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	76	90	97	120	241	336	3 285
2	80	94	101	124	245	366	2 450
3	80	95	104	129	240	381	1 853
4	79	95	106	132	237	380	1 433
5	82	99	111	135	238	371	1 137
6	84	102	114	139	239	357	923
7	86	105	116	142	239	341	764
8	87	107	118	145	240	333	643
9	88	108	120	149	240	333	547



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	88	109	122	151	240	333	471
11	88	109	122	151	240	333	409
12	87	108	121	150	239	332	358
13	85	107	120	149	238	331	331
14	84	105	118	148	236	329	329
15	83	104	117	146	235	328	328
16	81	102	115	145	233	326	326
17	80	101	114	143	232	325	325
18	78	99	112	142	230	323	323
19	77	98	111	141	229	322	322
20	76	97	110	139	228	321	321
21	74	95	108	138	226	319	319
22	73	94	107	136	225	318	318
23	71	92	105	135	223	316	316
24	70	91	104	133	222	315	315
25	68	89	102	132	220	313	313
26	66	87	100	130	219	312	312
27	65	86	99	129	217	310	310
28	63	84	97	127	216	308	308
29	62	83	96	125	214	307	307
30	60	81	94	124	213	305	305

3.18 Dollaro di Hong Kong


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	2	16	23	46	167	314	3 161
2	6	20	26	49	171	353	2 352
3	8	23	31	56	167	366	1 773
4	10	25	36	62	167	364	1 369
5	12	29	41	65	168	355	1 084
6	14	32	44	69	169	340	879
7	16	35	46	71	169	324	726
8	16	36	47	74	169	306	610
9	16	37	49	77	169	289	520
10	17	38	51	80	169	272	447
11	17	38	51	80	169	262	389
12	17	38	51	80	169	262	340
13	16	37	50	80	168	261	300
14	15	36	49	79	168	260	265



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	15	36	49	78	167	260	260
16	14	35	48	77	166	259	259
17	13	34	47	77	165	258	258
18	13	34	49	77	165	258	258
19	13	34	52	76	165	258	258
20	13	34	54	76	165	258	258
21	13	34	57	77	165	258	258
22	13	34	60	77	165	258	258
23	13	34	62	77	165	258	258
24	13	34	65	77	165	258	258
25	13	34	67	76	165	258	258
26	13	34	70	76	165	258	258
27	13	33	72	76	165	258	258
28	13	33	75	78	164	257	257
29	14	33	77	79	164	257	257
30	14	33	80	81	164	257	257

3.19 *Rupia indiana*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	88	102	109	131	253	348	3 418
2	89	102	109	132	253	379	2 548
3	88	103	111	136	247	394	1 924
4	87	103	114	140	245	393	1 486
5	88	105	117	141	244	383	1 177
6	89	107	118	144	243	368	954
7	90	109	120	145	243	350	789
8	89	109	121	148	243	335	662
9	89	109	121	150	242	334	564
10	88	108	121	150	240	333	485
11	86	107	120	149	238	331	421
12	84	105	118	148	236	329	368
13	82	103	116	146	234	327	327
14	80	101	114	144	232	325	325
15	78	99	112	142	231	324	324
16	76	97	110	140	229	321	321
17	75	96	109	138	227	320	320
18	73	94	107	137	225	318	318
19	72	93	106	135	224	317	317



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	71	92	105	134	223	316	316
21	70	91	104	133	222	315	315
22	69	90	103	132	221	314	314
23	67	89	102	131	220	313	313
24	66	87	100	130	218	311	311
25	65	86	99	129	217	310	310
26	64	85	98	128	216	309	309
27	63	84	97	127	215	308	308
28	62	83	96	125	214	307	307
29	61	82	95	124	213	306	306
30	60	81	94	123	212	305	305

3.20 *Peso messicano*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	340	354	360	383	505	600	3 478
2	74	88	94	117	239	384	2 581
3	76	91	99	125	236	396	1 940
4	78	94	105	131	236	394	1 495
5	81	98	110	134	237	383	1 182
6	83	101	113	138	238	368	957
7	85	104	115	140	238	350	791
8	86	105	117	144	239	332	664
9	86	107	119	147	239	332	565
10	86	107	120	149	239	332	487
11	86	107	120	150	239	331	423
12	86	107	120	150	239	331	370
13	87	108	121	150	239	332	332
14	87	108	121	151	239	332	332
15	88	109	122	152	240	333	333
16	89	110	123	153	241	334	334
17	90	111	124	154	242	335	335
18	91	112	125	155	243	336	336
19	92	113	126	156	244	337	337
20	93	114	127	156	245	338	338
21	93	114	127	156	245	338	338
22	93	114	127	156	245	338	338
23	92	113	126	156	244	337	337
24	91	112	125	155	243	336	336



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	90	111	124	154	243	335	335
26	89	110	123	153	241	334	334
27	88	109	122	152	240	333	333
28	87	108	121	150	239	332	332
29	85	106	119	149	238	330	330
30	84	105	118	148	236	329	329

3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	11	34	155	306	3 073
2	0	4	11	34	155	343	2 281
3	1	5	13	38	149	356	1 718
4	1	5	15	41	146	354	1 326
5	2	6	18	42	145	344	1 050
6	2	8	20	45	144	331	852
7	3	10	21	46	144	315	704
8	4	10	22	48	143	298	592
9	4	10	25	50	142	281	504
10	4	10	28	52	142	264	434
11	5	10	31	53	141	248	377
12	6	10	33	53	141	234	331
13	6	12	35	53	141	234	291
14	6	12	38	53	142	235	258
15	6	14	41	53	142	235	235
16	8	14	43	53	142	235	235
17	8	15	46	54	142	235	235
18	8	16	48	54	143	236	236
19	9	17	50	57	143	236	236
20	9	19	53	59	144	237	237
21	9	19	56	62	145	238	238
22	10	20	58	64	146	239	239
23	10	21	61	66	146	239	239
24	12	22	63	68	147	240	240
25	12	22	66	70	147	240	240
26	12	24	68	72	148	241	241
27	13	25	71	74	148	241	241
28	13	26	73	76	148	241	241
29	14	27	76	78	149	242	242
30	14	27	79	80	149	242	242




3.22 Dollaro neozelandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	62	69	92	213	313	3 152
2	49	63	70	93	214	351	2 341
3	49	63	72	97	208	364	1 764
4	48	64	74	100	205	363	1 363
5	48	65	77	101	204	353	1 080
6	49	67	79	104	204	340	876
7	49	68	79	105	202	324	725
8	48	68	80	107	202	306	610
9	48	69	81	109	201	294	520
10	47	68	81	110	199	292	448
11	46	67	80	109	198	291	389
12	44	65	78	108	196	289	341
13	42	63	76	106	195	287	300
14	41	62	75	105	193	286	286
15	39	60	73	103	192	285	285
16	38	59	72	101	190	283	283
17	37	58	71	100	189	282	282
18	35	56	69	99	188	280	280
19	35	56	69	98	187	280	280
20	34	55	68	98	186	279	279
21	33	54	67	97	186	278	278
22	33	54	67	96	185	278	278
23	32	53	66	96	184	277	277
24	31	52	65	95	184	276	276
25	31	52	67	94	183	276	276
26	30	51	70	94	182	275	275
27	29	50	72	93	181	274	274
28	29	50	75	92	181	274	274
29	28	49	78	92	180	273	273
30	27	48	80	91	179	272	272

3.23 Rand

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	110	124	130	153	275	370	3 411
2	111	125	132	154	276	378	2 541
3	112	127	135	161	272	393	1 918
4	112	128	139	165	270	392	1 482



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	113	130	142	167	270	382	1 174
6	115	133	145	170	269	367	953
7	116	135	146	171	269	362	788
8	115	135	146	173	268	361	663
9	114	135	147	175	267	360	565
10	114	134	147	176	266	359	486
11	112	133	146	176	264	357	422
12	110	131	144	174	262	355	370
13	108	129	142	172	260	353	353
14	106	127	140	170	258	351	351
15	104	125	138	167	256	349	349
16	101	122	135	165	253	346	346
17	99	120	133	162	251	344	344
18	97	118	131	160	249	342	342
19	95	116	129	158	247	340	340
20	93	114	127	156	245	338	338
21	91	112	125	155	243	336	336
22	89	110	123	153	241	334	334
23	88	109	122	151	240	333	333
24	86	107	120	149	238	331	331
25	84	105	118	148	236	329	329
26	82	103	116	146	234	327	327
27	80	101	114	144	233	326	326
28	79	100	113	142	231	324	324
29	77	98	111	141	229	322	322
30	76	97	110	139	228	321	321

3.24 *Real*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	168	182	189	211	333	428	3 423
2	177	191	198	221	342	437	2 583
3	181	196	204	230	341	436	1 962
4	182	198	208	234	339	433	1 527
5	182	199	211	236	339	431	1 216
6	182	200	212	238	337	430	989
7	182	202	213	238	336	428	819
8	181	201	212	239	334	427	689
9	180	200	212	241	332	425	587



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	179	200	212	241	331	424	505
11	177	198	211	240	329	422	439
12	174	195	208	238	326	419	419
13	171	192	205	235	323	416	416
14	168	189	202	232	320	413	413
15	165	186	199	229	317	410	410
16	162	183	196	225	314	407	407
17	159	180	193	222	311	404	404
18	155	176	189	219	308	400	400
19	152	173	186	216	304	397	397
20	149	170	183	213	301	394	394
21	146	167	180	210	298	391	391
22	143	164	177	207	295	388	388
23	140	161	174	203	292	385	385
24	137	158	171	200	289	382	382
25	134	155	168	197	286	379	379
26	131	152	165	194	283	376	376
27	128	149	162	191	280	373	373
28	125	146	159	188	277	370	370
29	122	143	156	185	274	367	367
30	119	140	153	183	271	364	364

3.25 Yuan renminbi


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	23	37	44	67	188	318	3 199
2	24	38	45	67	189	356	2 376
3	24	39	47	73	184	369	1 790
4	23	39	50	76	181	368	1 382
5	24	41	53	77	180	358	1 095
6	24	43	54	80	179	344	887
7	25	45	55	81	178	327	734
8	24	44	56	82	177	309	616
9	24	44	56	85	176	292	525
10	23	44	57	86	176	274	452
11	23	44	57	86	175	268	392
12	22	43	56	86	174	267	343
13	21	42	55	85	174	267	302
14	21	42	55	85	173	266	268



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	21	42	55	84	173	266	266
16	20	42	55	84	173	266	266
17	20	41	54	84	173	265	265
18	20	41	54	84	173	265	265
19	21	42	55	84	173	266	266
20	21	42	55	84	173	266	266
21	21	42	57	84	173	266	266
22	21	42	60	84	173	266	266
23	21	42	62	84	173	266	266
24	20	41	65	84	172	265	265
25	20	41	67	84	172	265	265
26	20	41	70	83	172	265	265
27	20	41	72	83	172	265	265
28	19	40	76	83	171	264	264
29	19	40	78	83	171	264	264
30	19	40	81	82	171	264	264

3.26 Ringgit


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	19	33	40	63	184	321	3 233
2	21	35	42	65	186	359	2 401
3	22	37	46	71	182	372	1 808
4	23	39	50	76	181	371	1 395
5	25	42	54	79	182	361	1 105
6	27	45	57	82	182	346	895
7	29	48	59	85	182	330	740
8	29	49	61	88	182	312	622
9	30	50	62	91	182	294	530
10	31	51	64	93	183	277	456
11	31	52	65	94	183	276	396
12	31	52	65	95	183	276	347
13	31	52	65	95	183	276	306
14	31	52	65	95	183	276	276
15	31	52	65	94	183	276	276
16	30	51	64	94	183	275	275
17	30	51	64	94	183	275	275
18	30	51	64	94	182	275	275
19	30	51	64	94	183	275	275



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	31	52	65	94	183	276	276
21	31	52	65	94	183	276	276
22	31	52	65	94	183	276	276
23	31	52	65	94	183	276	276
24	30	51	66	94	182	275	275
25	30	51	69	94	182	275	275
26	30	51	71	93	182	275	275
27	29	50	74	93	181	274	274
28	29	50	76	92	181	274	274
29	28	49	78	92	180	273	273
30	28	49	82	91	180	273	273

3.27 *Rublo russo*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	120	134	140	163	285	380	3 434
2	118	132	139	162	283	380	2 555
3	117	131	140	165	276	394	1 926
4	116	132	142	168	273	393	1 487
5	116	133	145	169	272	383	1 177
6	116	134	146	171	270	368	954
7	116	135	146	172	269	362	789
8	115	135	147	174	269	361	663
9	114	135	147	175	267	360	564
10	114	135	148	177	267	360	486
11	114	135	148	177	266	359	422
12	113	134	147	176	265	358	369
13	111	132	145	175	263	356	356
14	110	131	144	174	262	355	355
15	108	129	142	171	260	353	353
16	106	127	140	169	258	351	351
17	103	124	137	166	255	348	348
18	101	122	135	164	253	346	346
19	98	119	132	162	251	344	344
20	96	117	130	160	248	341	341
21	94	115	128	158	246	339	339
22	92	113	126	155	244	337	337
23	90	111	124	153	242	335	335
24	87	108	121	151	240	332	332



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	85	106	119	149	237	330	330
26	83	104	117	147	235	328	328
27	81	102	115	145	233	326	326
28	79	100	113	143	231	324	324
29	77	98	111	141	229	322	322
30	75	96	109	139	227	320	320

3.28 *Dollaro di Singapore*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	10	33	155	312	3 141
2	0	6	13	35	157	351	2 337
3	1	8	16	42	153	364	1 761
4	1	10	21	47	152	362	1 360
5	2	13	25	50	152	353	1 077
6	2	16	28	53	153	339	873
7	3	19	30	56	153	322	722
8	4	20	32	58	153	305	607
9	4	21	33	61	153	288	517
10	4	22	35	63	153	270	445
11	5	22	35	64	153	254	387
12	6	21	34	64	153	245	339
13	6	21	37	64	152	245	299
14	6	21	39	64	152	245	265
15	8	21	41	63	152	245	245
16	8	20	44	63	152	244	244
17	8	20	47	63	152	245	245
18	8	21	49	63	152	245	245
19	9	21	51	63	152	245	245
20	9	21	54	64	152	245	245
21	10	22	57	64	153	246	246
22	10	22	60	65	153	246	246
23	11	23	62	67	154	247	247
24	12	23	65	69	154	247	247
25	12	24	67	71	154	247	247
26	12	24	70	73	154	247	247
27	13	25	72	75	154	247	247
28	13	26	75	77	155	248	248
29	14	27	77	79	155	248	248
30	14	28	80	81	155	248	248




3.29 *Won sudcoreano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	73	195	312	3 141
2	31	44	51	74	195	350	2 334
3	29	44	52	78	189	363	1 759
4	28	44	54	81	185	361	1 357
5	28	45	57	81	184	352	1 074
6	31	49	61	86	185	337	871
7	29	48	59	84	182	321	720
8	33	52	64	91	186	304	605
9	32	52	65	93	185	286	515
10	26	47	60	89	179	272	443
11	22	43	56	85	174	267	385
12	18	39	52	82	170	263	337
13	16	37	50	79	168	261	297
14	14	35	48	77	166	259	263
15	12	33	46	76	164	257	257
16	11	32	45	74	163	256	256
17	10	31	46	73	162	255	255
18	9	30	49	73	161	254	254
19	9	30	51	72	161	254	254
20	9	30	54	72	161	254	254
21	9	30	57	72	161	254	254
22	10	30	58	72	161	254	254
23	11	30	61	72	161	254	254
24	12	30	63	72	161	254	254
25	12	30	66	72	161	254	254
26	12	30	69	72	161	254	254
27	13	29	72	74	161	253	253
28	13	29	74	76	160	253	253
29	14	29	77	79	160	253	253
30	14	29	79	81	160	253	253

3.30 *Lira turca*


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	184	198	205	228	349	444	4 139
2	182	196	202	225	347	448	3 069
3	177	192	201	226	337	459	2 287
4	173	189	199	226	330	453	1 750



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	169	186	198	223	326	439	1 377
6	166	184	196	222	321	418	1 105
7	164	183	194	219	317	410	904
8	160	179	191	218	313	406	754
9	156	176	188	217	309	402	640
10	152	173	186	215	305	397	549
11	148	169	182	212	301	393	475
12	144	165	178	208	297	389	414
13	141	162	175	204	293	386	386
14	137	158	171	200	289	382	382
15	133	154	167	197	286	378	378
16	130	151	164	194	282	375	375
17	127	148	161	191	279	372	372
18	124	145	158	188	276	369	369
19	121	142	155	185	273	366	366
20	119	140	153	182	271	364	364
21	116	137	150	180	268	361	361
22	113	135	148	177	266	359	359
23	111	132	145	175	263	356	356
24	108	129	142	172	261	353	353
25	106	127	140	170	258	351	351
26	104	125	138	167	256	349	349
27	101	122	135	165	254	346	346
28	99	120	133	163	251	344	344
29	97	118	131	161	249	342	342
30	95	116	129	159	247	340	340

3.31 Dollaro USA


Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	26	53	173	316	3 179
2	0	14	26	53	173	355	2 365
3	1	17	28	57	169	367	1 781
4	1	20	32	62	168	366	1 374
5	2	23	37	68	169	356	1 088
6	4	26	39	69	170	341	881
7	6	30	42	72	170	325	728
8	9	34	46	74	170	307	612
9	10	37	49	76	171	289	521



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	11	38	51	76	171	272	448
11	12	40	52	78	171	264	389
12	13	41	54	79	171	264	341
13	14	42	54	79	171	264	300
14	14	43	55	80	171	264	266
15	14	43	55	80	171	264	264
16	14	43	55	80	171	263	263
17	14	43	55	80	171	263	263
18	14	43	55	80	171	263	263
19	14	43	55	80	171	264	264
20	14	43	55	80	171	264	264
21	14	43	57	80	171	264	264
22	14	43	59	80	172	265	265
23	14	43	62	80	172	265	265
24	14	43	65	80	172	265	265
25	14	43	67	80	172	265	265
26	14	43	70	80	172	264	264
27	14	43	72	80	171	264	264
28	14	43	75	80	171	264	264
29	14	43	77	80	171	264	264
30	14	43	80	81	171	264	264

3.32 Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	11	133	304	3 049
2	0	1	6	14	131	340	2 261
3	1	2	9	17	124	352	1 702
4	1	3	12	20	121	350	1 313
5	2	4	15	23	120	341	1 040
6	2	5	17	26	120	327	843
7	3	6	19	29	119	311	697
8	4	6	22	30	119	294	586
9	4	8	25	33	119	278	499
10	4	9	28	36	120	261	429
11	4	10	30	38	120	245	373
12	6	10	32	40	120	230	327
13	6	12	35	42	120	215	288
14	6	12	37	46	121	213	255



Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	6	14	40	48	121	214	227
16	8	14	43	49	121	214	214
17	8	15	45	52	122	214	214
18	8	16	47	54	122	215	215
19	9	17	50	56	124	215	215
20	9	17	53	59	127	216	216
21	9	19	55	60	128	217	217
22	10	20	57	62	130	217	217
23	10	20	59	64	131	218	218
24	10	22	62	66	133	218	218
25	12	22	64	68	135	218	218
26	12	24	67	70	136	218	218
27	13	24	69	72	137	218	218
28	13	25	72	74	139	218	218
29	13	26	74	77	139	219	219
30	14	27	77	79	141	219	219



ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	10
Euro	Belgio	10
Euro	Cipro	10
Euro	Estonia	10
Euro	Finlandia	10
Euro	Francia	10
Euro	Germania	10
Euro	Grecia	10
Euro	Irlanda	10
Euro	Italia	10
Euro	Lettonia	10
Euro	Lituania	10
Euro	Lussemburgo	10
Euro	Malta	10
Euro	Paesi Bassi	10
Euro	Portogallo	10
Euro	Slovacchia	10
Euro	Slovenia	10
Euro	Spagna	10
Corona ceca	Repubblica ceca	6
Corona danese	Danimarca	34
Fiorino ungherese	Ungheria	4
Corona svedese	Svezia	4
Kuna	Croazia	8
Lev	Bulgaria	- 4
Lira sterlina	Regno Unito	21
Leu romeno	Romania	4
Zloty	Polonia	7
Corona islandese	Islanda	18
Corona norvegese	Norvegia	29
Franco svizzero	Liechtenstein	0
Franco svizzero	Svizzera	0
Dollaro australiano	Australia	11
Dollaro canadese	Canada	22
Dollaro USA	Stati Uniti	38
Yen	Giappone	1



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1079 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 è stata presentata in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato dal regolamento (CE) n. 2017/187 della Commissione ⁽²⁾ per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
- (5) Nel parere del 6 marzo 2018 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che può aumentare il peso e incentivare l'incremento di peso o il rapporto mangime-peso nei suinetti svezzati. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GUL 29 del 3.2.2017, pag. 35).

⁽³⁾ EFSA Journal 2018;16(3):5221.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018.


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo	
4b1825	Lactosan GmbH & Co. KG	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>— identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p> <p>Per il conteggio del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>— conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784.</p>	Suineti (svezzati)	—	1×10^9	—	20.8.2028
<p>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.</p> <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Da utilizzare per suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>								

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/cur/food-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1080 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.
- (5) Nel parere del 21 febbraio 2018 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che si può ragionevolmente supporre che il modo d'azione per le specie avicole minori sia uguale a quella per le principali specie avicole (polli da ingrasso). Le conclusioni sull'efficacia nei polli da ingrasso possono di conseguenza essere estese per estrapolazione alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (GUL 63 del 6.3.2018, pag. 10).

⁽³⁾ EFSA Journal 2018; 16(3):5204.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1829	Adiseco France SAS	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 Metodo di analisi (*) Per il conteggio del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar EN 15784. Per l'identificazione del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova	—	1×10^8	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. È consentito l'uso nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: lasalocid A sodico o diclazuril. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.	20.8.2028

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1081 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi per polli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 184/2011 della Commissione ⁽³⁾ per pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini, specie avicole minori e altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna, dal regolamento (CE) n. 333/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ per suinetti svezati, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione ⁽⁵⁾ per galline ovaiole e pesci ornamentali e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione ⁽⁶⁾ per scrofe, suinetti lattanti e cani.
- (3) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) per suini da ingrasso, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nei pareri del 6 marzo 2018 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull'ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GUL 271 del 30.9.2006, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione ad impiegare il *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (GUL 53 del 26.2.2011, pag. 33).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (GUL 102 del 23.4.2010, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (GUL 152 del 9.6.2016, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GUL 331 del 14.12.2017, pag. 41).

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2018; 16(3):5219.



- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1820	Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office	<i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544)	<p>Composizione dell'additivo <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544) con un minimo di $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Spore vitali (CFU) di <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Suini da ingrasso	—	$1,5 \times 10^8$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>	20.8.2028

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives.



DECISIONE (PESC) 2018/1082 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 ⁽¹⁾, che ha istituito una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), che dispone di un mandato e di un importo di riferimento fino a 24 mesi dopo il raggiungimento della piena capacità operativa, ossia fino al 19 settembre 2018.
- (2) A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EUTM RCA e di prorogarlo fino al 19 settembre 2020.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:

a) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) consulenza strategica al gabinetto del presidente, al ministero della difesa, allo Stato maggiore e alle forze armate e consulenza sulla cooperazione civile-militare, anche al ministero dell'interno e alla gendarmeria;»;

b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo fino al 19 settembre 2018 è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.

3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 25 439 596 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 % per l'impegno e allo 0 % per il pagamento.»;

(¹) GUL 104 del 20.4.2016, pag. 21.



c) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'EUTM RCA cessa di produrre effetti il 19 settembre 2020.».


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

18CE1777



**DECISIONE (PESC) 2018/1083 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018**

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC ⁽¹⁾ che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta («Atalanta»).
- (2) Il 28 novembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2018.
- (3) Il riesame strategico di Atalanta nel 2018 ha portato a concludere che il mandato dell'operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2020.
- (4) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato, l'intenzione di recedere dall'Unione europea.
- (5) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato, è opportuno nominare un nuovo comandante dell'operazione dell'UE e designare una nuova sede del comando operativo dell'UE, incluso il centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA), a partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
- (6) Il 19 giugno 2018 il comitato politico e di sicurezza ha accettato l'offerta della Spagna e della Francia riguardo al trasferimento delle strutture di comando e controllo di Atalanta.
- (7) Gli Stati membri che mettono a disposizione le nuove strutture di comando dovrebbero beneficiare del finanziamento dei costi comuni a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽³⁾ relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (8) L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3


Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.»;

⁽¹⁾ Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GUL 84 del 28.3.2015, pag. 39).



2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

1. Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito, fino al 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
2. A partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET il comando operativo dell'UE ha sede a Rota, Spagna, con l'eccezione del centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA) che ha sede a Brest, Francia.»;

3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 11 777 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Disposizioni finanziarie transitorie

1. Dal 1° settembre 2018 le spese sostenute dal comandante dell'operazione dell'UE nominato a norma dell'articolo 3 e dal comando operativo dell'UE designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, sono finanziate conformemente alla decisione (PESC) 2015/528.
2. Il Consiglio autorizza la Spagna e la Francia a prefinanziare i costi comuni sostenuti ai sensi del paragrafo 1 e a chiederne il rimborso conformemente all'articolo 27 della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.»;

5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'operazione dell'UE si conclude il 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

18CE1778



DECISIONE (PESC) 2018/1084 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018

che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/475 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
- (4) Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2018/475,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/475 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (G.U.L. 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (G.U.L. 79 del 22.3.2018, pag. 26).



ALLEGATO


Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlai, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.


II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hamàs», incluso «Hamàs-Izz al-Din al-Qassem».



9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
19. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
20. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan»— «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

18CE1779



DECISIONE (PESC) 2018/1085 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) Nell'ambito della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio considera la costruzione del ponte di Kerch un'ulteriore azione che compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) La costruzione di tale ponte e la sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 maggio 2018, costituiscono passi simbolici fondamentali nel percorso volto a consolidare il controllo della Federazione russa sulla Crimea e su Sebastopoli, annesse illegalmente, e a isolare ulteriormente la penisola dall'Ucraina.
- (4) Alla luce di quanto sopra, dovrebbero essere aggiunte ulteriori entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco di entità riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.



ALLEGATO

Elenco delle entità di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
42.	AO 'Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg' АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург	Indirizzo: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia, Sito web: http://gpsm.ru E-mail: office@gpsm.ru	AO 'Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg' ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087, Russia	PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод "Залив"	Indirizzo: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Sito web: http://zalivkerch.com	JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
45.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (груп СГМ)	Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia Sito web: www.oosgm.com	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Stroygazmontazh Most OOO ООО Стройгазмонтаж-Мост	Indirizzo: Barklya street 6, building 7, Moscow 121087 Russia Numero di registrazione: 1157746088170 Codice fiscale: 7730018980 Sito web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most E-mail: kerch-most@yandex.ru	Stroygazmontazh Most OOO è una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
47.	CJSC VAD AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD АО «ВАД»	Indirizzo: 133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia 122 Grazhdanskiy Prospekt, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia) Codice fiscale: 7802059185 Sito web: www.zaovad.com E-mail: office@zaovad.com	CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018*

18CE1780



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1086 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018**

**che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II e all'allegato IV di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato II e all'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II e l'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018


Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

1. Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato II, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.
2. Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato IV, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.

18CE1781

DECISIONE (PESC) 2018/1087 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
- (2) In conformità della decisione (PESC) 2016/849, articolo 36, paragrafo 2, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui allegati II, III, V e VI di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati II e III di tale decisione.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

- 1) all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
 - a) alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;
 - b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
 - i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
 - ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79).



d) alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017).»;

2) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:

a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;


3) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 *ter*, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»;

4) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV.



2. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;
- 5) l'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le misure di cui all'articolo 18 *ter*, paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;
- 6) gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL




ALLEGATO

1. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «A. Persone» è modificata come segue:

a) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b) le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«3.	HYON Chol-hae	HYON Chol Hae	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina.	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
6.	PAK Jae-gyong	Chae-Kyong PAK Jae Gyong	Data di nascita: 1933 N. di passaporto: 554410661	22.12.2009	Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.
16.	KIM Jong-gak	KIM Jong Gak	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
18.	KIM Won-hong	KIM Won Hong	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745310010	20.5.2016	Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
21.	SON Chol-ju	SON Chol Ju		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»


2. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «B. Entità», le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3. L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»; la sottosezione «A. Persone», è sostituito come segue:

a) le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«10.	DJANG Tcheul Hy	JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy	Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang	KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;


b) la voci sono rinumerate da 1 a 6.



4. Nell'allegato III della decisione 2016/849 (PESC), sezione «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottosezione «A. Persone», le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«4.	JON Chol Young alias: JON Chol Yong	Passaporto numero: 563410192 Diplomatico dell'Ambasciata nordcoreana in Angola Data di nascita: 30.4.1975	22.1.2018	Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

18CE1782



DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,

del 22 marzo 2018

in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

l'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Abidjan, il 22 marzo 2018

Per la Repubblica della Costa d'Avorio
Ally COULIBALY

Per l'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM

⁽¹⁾ GUL 59 del 3.3.2009, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

**istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Costa d'Avorio, a livello ministeriale o di alti funzionari.
2. Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 72 dell'accordo.
3. La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del comitato APE prevista dall'accordo e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza del comitato APE («presidenza») è assicurato da un rappresentante della Costa d'Avorio.
4. Rappresentanti della commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO) possono essere invitati dalle parti a partecipare alle riunioni del comitato APE. Le parti possono altresì decidere di invitare altri osservatori, tra cui rappresentanti del settore privato e della società civile, nonché esperti su base ad hoc.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari non superiori a un anno e anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2. Ogni riunione del comitato APE si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
3. Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla presidenza.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni della Costa d'Avorio e dell'Unione europea.

Articolo 4

Segretariato

Il segretariato del comitato APE («segretariato») è assunto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e della Costa d'Avorio. Tali periodi coincidono con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE assunta dall'Unione europea e dalla Costa d'Avorio. Il segretariato è assicurato dalla parte che assume la presidenza.

Articolo 5


Sottocomitati

Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.

Articolo 6

Documenti

Laddove le deliberazioni del comitato APE si basino su documenti scritti che lo riguardano, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE.



*Articolo 7***Corrispondenza**

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretario.
2. Il segretario provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato APE sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti del comitato APE ai corrispondenti designati delle parti di cui all'articolo 73 dell'accordo («corrispondenti»).
3. Le comunicazioni del presidente sono inviate dal segretario ai corrispondenti delle parti e, se del caso, diffuse come documenti del comitato APE.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretario stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretario ai corrispondenti almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretario almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, e per la quale i relativi documenti sono pervenuti al segretario entro la data d'invio di tale ordine del giorno.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti elencati nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.
5. Il segretario, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 9***Verbale**

1. Il segretario redige al più presto un progetto di verbale di ciascuna riunione.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando se del caso:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato APE;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;
 - c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.
3. Il verbale contiene anche un elenco delle persone che partecipano al comitato APE e un elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati.
4. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi a decorrere dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretario e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

*Articolo 10***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale, che sia d'interesse comune per tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e per l'Unione europea («ACP-UE»), sollevata in relazione all'attuazione dell'accordo, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).
3. Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
4. Ciascuna decisione o raccomandazione del comitato APE reca il titolo rispettivamente «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.



5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 11

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni del comitato APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale.

Articolo 12

Regime linguistico


1. La lingua di lavoro del comitato APE è la lingua ufficiale comune alle parti.
2. Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti nella lingua di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
3. Le spese relative al servizio di interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti nella lingua di lavoro sono a carico della parte che organizza la riunione. Le spese connesse al servizio di interpretazione e alla traduzione dei documenti da o verso altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione europea.

18CE1783



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 19 gennaio 2012)

Pagina 22, allegato II bis [Elenco delle entità o degli organismi di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b)], «Entità», voce n. 1 (relativa alla «Commercial Bank of Syria»), colonna «Informazioni identificative»:

anziché: «... SWIFT/BIC CMSY SY DA; ...»

leggasi: «... SWIFT/BIC CMSYSYDA; ...».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea n. 21 del 12 marzo 2012)

18CE1784

Rettifica della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 147 del 1 giugno 2013)

Pagina 45, allegato II (Elenco delle entità di cui all'articolo 28), «Entità», voce n. 1 (relativa alla «Commercial Bank of Syria»), colonna «Informazioni identificative»:

anziché: «... SWIFT/BIC: CMSY SY DA; ...»


leggasi: «... SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ...».

18CE1785


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-076) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 9 2 7 *

€ 18,00

